

LA « UNIVERSITAS HOMINUM ALTAMURE », DALLA SUA COSTITUZIONE ALLA MORTE DI ROBERTO D'ANGIÒ

PREMESSA

La presente ricerca, più che narrazione storica, vuol essere una discussione critica di quanto le fonti diplomatiche e cronistiche offrono per un tentativo di ricostruzione della vita della « terra » di Altamura nel periodo svevo-angioino, e durante l'infeudamento di essa nel Principato di Taranto, avvenuto nel 1357, allorchè, chiusasi con la morte l'avventura del conte palatino Giovanni Pipino e smembratosi il suo feudo, Altamura venne da Giovanna I concessa al cognato Roberto di Taranto, quale premio ed attestato di riconoscimento per la cattura del ribelle e la fine della fronda feudale in Puglia (1). Nelle vicende politiche generali del Regno il nome della città ebbe risonanza assai ristretta, almeno fino a che le lotte, che tormentarono la Puglia poco dopo la morte di re Roberto, e la rivalità funesta degli stessi principi angioini non ne resero attuale la posizione geografica. Ma la storia domestica e familiare della « universitas », in una con la vita religiosa e le

(1) Arch. Capit. Altamura: « *Privilegia, etc.* », vol. III, n. 5, e in A. GIANNUZZI, *Le Carte di Altamura*, in *Cod. Dipl. Bar.* vol. XII, Bari 1935, p. 318, n. 200. Per la costituzione del Principato dopo il ritorno dei principi reali dalla prigionia in Ungheria, v. il *Chronicon Neritinum*, in MURATORI, *R.I.S.*, XXIV, 905; ed anche A. CRASSULLO, *Annales de rebus tarantinis*, in PELLICCIA, *Raccolta di varie cronache*, Napoli 1780-82, t. V., p. III sgg. Il vecchio, giovanile lavoro di L. G. DE SIMONE, *Degli Angioini principi di Taranto*, Taranto 1866, p. 21 sgg., pecca di gravi inesattezze circa la consistenza territoriale del Principato sotto Roberto, non comparando nel suo elenco alcune città, quali Monopoli (v. F. MUCIACCIA, *Il libro Rosso della città di Monopoli*, Bari 1906, pp. 19-23, ed ancora pp. 24-5), Matera, Venosa ed altre (ivi, pp. 192-208), e non dandosi la datazione delle successive incorporazioni dei territori.

vicende singolari dell'arcipresbiterato, presenta un suo valore intrinseco di largo interesse ed aspetti così originali di vita civile da compensare la mancanza di una storia politica vera e propria; il che, del resto, fu un fenomeno generalizzato nel regno, e nel periodo di tempo da noi considerato, anche per centri di ben più antica aspirazione autonomistica ed incidenza politica.

La raccolta di così fatti elementi, talvolta minuziosa da parere eccessiva, è inevitabile per il genere di ricostruzione storica, che, unico, offre, come nel nostro caso, la cognizione positiva dei fattori che determinarono il comporsi di quell'ambiente sociale. Per lunghi anni, dacchè riebbe vitalità e fisionomia di aggregato urbano per volontà di Federico II, la sua storia fu tutta « interiore e domestica », per dirla con il Morea, ed il ricomporla è stato il nostro tentativo. Ma varrà subito aggiungere, che questa condizione si presenta come la più proficua per un serio approfondimento, ove le fonti documentarie apprestino materia sufficiente, della storia, che è per tanti aspetti soltanto civile, delle Università di Puglia.

II - IL « LOCUS ALTAMURAE » AVANTI L'ETA' FEDERICIANA

Per concorde affermazione delle testimonianze rese nel processo giurisdizionale del 1299 fra l'arcipretura di Altamura e l'episcopio di Gravina (2), il sito ove sorse la città federiciana era « desertus et inhabitatus ». Eppure quel luogo ripeteva la sua denominazione « ab immemorabili »: antiche vestigia di stabile dimora umana indicavano le ampie possenti mura, che tutt'intorno cingevano il versante nord-orientale per risalire, coronandola, la sommità di quell'isolato dosso murgioso; era il « paries antiquus » che cingeva la « vetus civitas » e nel cui ambito (« infra ambitum murorum ») furono poste le fondamenta della Chiesa Madre (3). Nè il ricordo degli uomini era stato confuso dall'arcano della leggenda: reali terrori si abbinavano al nome del luogo: « recordatur quando in terra Altamure nullus habitabat, tamen vocabatur tunc eodem nomine locus ille ita desertus... Antiquo tamen tempore, ut audivit ad antiquioribus suis, vocabatur idem locus Altilia quando erat locus Sarracenorum, ut audivit ab antiquioribus suis » (4). Così, l'ottuagenario Sire Mundeia di Gravina, teste in quel famoso processo:

(2) A. GIANNUZZI, *Cod. Dipl. Bar.*, vol. XII, pp. 93-220.

(3) Ivi, p. 133, r. 1400 sgg.

(4) Ivi, p. III.

le generazioni avevano tramandato l'incubo delle scorrerie saracene, nè la tarda età aveva annebbiata, o distrutta, la memoria dei racconti ascoltati nell'infanzia. Probabile roccaforte saracena, quando gli infedeli, presa Bari nell'841 — o, secondo altra fonte, nell'848 — (5), per un trentennio furono padroni di gran parte della regione, occupando il gastaldato longobardo di Canosa (invano aveva tentato, forse, di allontanare la minaccia il vescovo Pietro (6) prima di fuggire a Salerno) e spingendosi fino alla stessa Benevento, Altamura (o Altilia) non esisteva più come centro abitato. Secondo il Gaguino (7), e la notizia è raccolta dalla cronaca d'incerto altamurano del sec. XVII (8), il 780 per essersi mostrata « parziale » ai Longobardi, e non del tutto osservante della Fede, e per essere « adoratrice di Giano », fu distrutta dalle armi franche condotte dal paladino Orlando « filius Bertae regis (Caroli) sororis et Milonis Patritii »; il quale paladino, pervenendo nella Iapigia, operò cose memorabili; fra le altre, « disperse gli abitanti di Altilia e distrusse le mura della città ». A parte il mito di Orlando, non è inaccettabile la notizia della riduzione di Altilia a terra del ducato longobardo di Benevento, nella prima metà del sec. VIII. Già nel 747 i duchi Beneventani Liutprando e Scaniperga confermarono al monastero di S. Maria de Sano un certo numero di beni, concessi dal duca Romualdo, e, fra gli altri, alcuni a Bitonto (9); ed il dominio greco si era ridotto quasi a nulla in terra di Bari, pressochè tutta inclusa « in finibus Canusinis ». Diramazioni di dominio longobardo si estendevano in Basilicata, e gli sforzi dei Bizantini per il riacquisto dell'Apulia, tema ormai di Longobardia, si risolvettero in una più grave devastazione di quelle terre. Nè Benevento aveva dimenticato le mire su Taranto e la provincia idruntina, che pur si erano realizzate già nel 671 col duca Romualdo (10).

(5) *Chronicon Casinense*, ad a. 841, in *M.G.H.*, III, 225; ma la data dell'848 è in ERCHEMPERTO, *Hist. Langob.*, in *M.G.H.*, III, 253, ad. a.; e in MURATORI, *R.I.S.*, II, 274.

(6) *Chronicon Salernitanum*, in *M.G.H.*, III, p. 516, ad a.

(7) R. GAGUIN, *Compendium super Franconum gestis*, 1495; e cfr. O. SERENA, *Su una monografia della Città di Altamura*, Napoli 1850, p. 34-35.

(8) v. O. SERENA, *Su una monografia della città di Altamura*, cit., p. 35.

(9) v. *Chronicon Vulturense*, in MURATORI, *R.I.S.*, t. I, P. II, p. 374.

(10) C. TROIA, *Codice Diplomatico Longobardo*, Napoli 1852, t. II, pp. 477 e 556; ma il DI MEIO, *Annali Critico-Diplomatici*, Napoli 1801, II, 135, erroneamente poneva in dubbio che Otranto fosse occupata il 679. V. *Cod. Carolinus*, in *M. G. Epist.*, III, p. 515; cfr. GAY, *L'Italie Méridionale et l'empire*

Quasi in una ripresa del programma espansivo verso lo Ionio, ma attraverso la valle del Bradano, partendo da Acerenza e rasentando l'arco appenninico lucano e le Murge fino al digradare delle Matine, il duca Grimaldo, eliminato nell'802 il presidio franco di Lucera e preso prigioniero il conte di Spoleto Winigisio, colà lasciato da Carlo Magno, e pur sotto le vesti di un formale omaggio all'imperatore franco, ordinava a Sicone e ad altri « proceres » della curia beneventana, nell'807, di recarsi fino ad Otranto, fermandosi a ricevere il tributo dalle varie città e castelli che incontrava, e destinando il primo al governo di Acerenza e di una ampia zona della Basilicata (11). Si costituirà una zona che da Taranto a Montescaglioso, alla piana di Matera, su su risalendo il bacino del Bradano, trova estremo limite, a sud nella dorsale che da Tricarico sale fino ad Alife, e a nord la protezione delle Murge, che avanzando le ultime propaggini fino a confondersi con l'Appennino da Montepeloso ad Acerenza e ad Avigliano, attraverso il passo di Muro e il massiccio del Vulture volgono a Melfi, da un lato, e alla piana che da Canosa porta a Siponto e Lucera, e dall'altro, ad occidente, punta su Salerno, e, a nord, su S. Angelo dei Lombardi e Benevento. E' all'estremo limite orientale, quasi una cerniera di sicurezza verso Bari, che sorgono Gravina e Altamura: settore di estrema delicatezza per chi, impotente sul mare, dovrà proteggere l'interno dalle invasioni che dal mare sopraggiungono, badando altresì alla rimonta insidiosa, che da Rossano e Val di Crati a Metaponto, seguendo la costa ionica, perviene alle foci stesse del Bradano. Nè fu caso, ma necessità imposta da ragioni strategiche, se proprio Lagopesole, dominatrice di Val Bradano, ed indi Venosa e Melfi, divennero il nucleo primigenio del dominio normanno, spinto alla lotta, e alla conquista, su due fronti: verso i principati longobardi della Campania, e verso l'Apulia e la Basilicata bizantine. Ma ancor prima, l'azione dimostrativa dell'imperatore Lotario, venuto a liberare il figlio Ludovico dalla prigionia beneventana, l'863 (12), si era svolta da Benevento a Venosa, e

byzantine, Paris 1904, p. 6 sgg. V. anche: G. ROMANO, *Le dominazioni barbariche*, Milano, n. ed., 1939, cap. V, p. 370; per le condizioni del Salento al tempo dell'espansione beneventana, v. P. PALUMBO, *Storia di Franca Villa Fontana*, n. ed., Noci 1901, vol. I, p. 3; e dello stesso A., *Storia di Lecce*, Lecce 1910, p. 14.

(11) *Chronicon Salernitanum*, in *M.G.H.*, III, cit., p. 491, a. 807.

(12) ANDREAE Bergomatis, *Chronicon*, in *M.G.H.*, *Script. rer. lang. et ital.*, ed. Waitz, 1878, p. 235, a. 863: « Lotarius ex sede propria exiens, in Italia

Ludovico, nella sua seconda discesa al sud, nell'866, fermato ancora una volta intorno a Bari, aveva seguito, fra incendi dei dintorni e distruzioni, la strada che lo avrebbe, presa e data al fuoco Matera, portato a Venosa (13).

I Saraceni stessi, in ripetute circostanze ausiliari dei Bizantini, ma infidi e rivolti ad iniziative indipendenti di lotta e di saccheggio, nel flusso e riflusso delle instabili ricorrenti affermazioni di signoria longobarda o greca, franca o germanica, della Puglia, ne avvertirono la funzione insostituibile nelle direttrici politiche antilongobarde, e dalla Calabria e da Terra d'Otranto muovevano, come nel 910, ma facendo di Taranto la loro roccaforte, lungo la strada che da Venosa a S. Angelo, a Frigento, ad Avellino apriva all'incursione la stessa Benevento (14). E una ripresa del loro duello con i Bizantini, che una prima volta la spinta del « magister » Niceforo renderà acuto in Sicilia, avrà i suoi contraccolpi in Calabria, e quindi in Puglia, ove la rapida ritorzione offensiva dell'emiro Abû al-Qâsim da Taranto alla penisola salentina si concluderà, nel 976, verso l'interno, nelle Murge, intorno alla piazzaforte di Gravina, salva forse per il pagamento di una taglia-tardi, al soccorso, s'erano mossi da Venosa i contingenti capuani e salernitani di Pandolfo Capodiferro (15). E, quando l'emiro Abû al-Futûh Yûtuf. dopo una tregua quinquennale, nel 994, ancora una volta lancerà le sue milizie in Puglia, la città di Matera sentirà i morsi dello

veniens, pacis gratiae videndum germanum suum, ubi cum ipso locutus est finibus Beneventana pago Venosiana... multa devastantes pauperorum domibus».

(13) ERCHEMPERTO, cit., 33, ad a. 867: « Dehinc (cioè da Bari) omnia eorum circumquaque sata comburens, Materiam adiit, quam et sine mora igni cepitque. Tunc venit Venusiam castrametatusque in ea coepit renovare... ». E LUPO PROTOSPATA, *Chronicon*, in MURATORI, *R.I.S.*, V, p. 37: « Anno 867. Incensa est Matera a Ludovico imperatore... ».

(14) « Qui (Agareni) nempe in partibus Apulie et Calabriae transmearunt et praedati sunt valde... Brevi exinde non restinterunt eis Langobardi de Benevento, et Agareni despoliati sunt Venusiu, Sanctu Angelo, Fricxentu, Turacsu, Abillinu et etiam Benevento, a quo tandem repulsi, victi sunt a Landulpho »: dal *Chronicon comitum Capuae*, in MURATORI, *R.I.S.*, V, 208; ma vedi per Landolfo: C. G. MOR, *L'età feudale*, Milano 1952, vol. I, p. 249 sgg., e n. 23 a p. 286.

(15) LUPO PROTOSPATA, cit., ad a. 876, mentre il *Chronicon Romualdi Salernitani*, in MURATORI, *R.I.S.*, VII, 168, « ad a. 970 in Kal. V maij ». V., per la questione cronologica, MOR, *L'età feudale*, cit., vol. I, nn. 84 e 85 a p. 408-9; cfr. altresì G. GABRIELI, *La storia di Gravina di Puglia e un episodio d'invasione saracena*, in « Rivista Storica Salentina », a. XII, 1922, fasc. 6-7.

assedio sostenuto per tre mesi, e quindi il saccheggio (16): prologo all'infelice conclusione, nel 999, dei tentativi autonomistici delle nobiltà latino-longobarde delle città pugliesi, per il malgoverno bizantino e l'urgere di nuove situazioni sociali, sorte in rivolta ad Oria, a Bari, a Matera (17), a Gravina, la cui caduta consentì la cattura di Teofilatto e di altri capi dell'insurrezione (Smaragdo fu catturato l'11 luglio dell'anno successivo) (18).

La situazione si ripresenterà, ma capovolta negli effetti, al tempo della insurrezione di Melo, il 9 maggio 1009; la battaglia che il catepano Curcuas ingaggiò con gli insorti a Bitetto e che si risolse con la sua sconfitta e perdite notevoli, mise in crisi l'esistenza stessa del dominio bizantino, ancor più accentuata dalla morte di Curcuas nel marzo del 1010. Eppure, un fattore importantissimo entrò nel gioco delle parti e fu, si può dire, determinante: la minaccia portata alle posizioni dei Greci dai Saraceni di Ismail, una volta risalita la valle del Bradano e dopo la giornata vittoriosa di Montepeloso. Era la crisi di quell'orientamento, perseguito da Bisanzio, di voler controllare la zona ed ellenizzarla più profondamente facendo leva sull'ordinamento ecclesiastico di essa, che territorialmente si cercava di far coincidere con quello civile, anche se spesso appariva difficile procedere ad una sicura demarcazione dei territori; Acerenza, ad esempio, che era parte del principato salernitano, aveva metà territorio bizantino, e Matera e Tricarico

(16) ROMUALDI SALERNITANI, *Chronicon*, cit., all'a. 994: « In Apulia civitas Materae a Saracenis destructa est »; e concordano gli *Annales Beneventani*, ad a., ed il PROTOSPATA, cit., ad a.

(17) E' opportuno ricordare la notizia di un fatto d'arme avvenuto a Matera e data dal solo PROTOSPATA (ad a. 940: « ...factum est proelium in Matera a Grecis cum Langobardis cum stratigo Imogalpto »), notizia che ha generato, e fondatamente, nel MOR (v. *L'età feudale*, cit., I, p. 266) il dubbio che si tratti di una confusione del cronista, poichè fa cenno dello scontro, mentre menziona una incursione degli Ungari, non rilevata da altre fonti. Ma le intenzioni dal principe di Salerno Guimaro II, volte alla riconquista della Lucania, come lo stesso MOR rileva, non escludono l'eventualità dello scontro (non si può tacere, però, la poca chiarezza dell'ultimo inciso: « et negavit eum Pao(?) in mari »), « ultimi guizzi dell'incendio », prima di assistere al mutamento di indirizzo politico dei ducati longobardi, e forse sostenuti dall'irrequieta situazione delle città pugliesi, che già sperimentavano nelle lotte intestine una confusa tumultuosa e incerta vitalità autonomistica (v. F. CARABELLESE, *L'Apulia ed il suo Comune*, Bari 1905, cap. IX, p. 77 sgg.).

(18) MOR, cit., I, p. 427; v., ivi, la bibliografia premessa alle note del cap. V.

erano terre dello stesso tema, mentre Benevento, elevata ad archidiocesi, vantava suffraganee, dopo la metà del sec. X, le diocesi di Bovino e Siponto già in mano greca (19). Una decisiva spinta venne, oltre che dalla decisione del patriarca di Costantinopoli, Polieucte, intorno al 966, di sostituire il pane azimo al pane fermentato nella consacrazione delle Specie, anche dal rendere metropoli Otranto, la cui archidiocesi intorno al Mille comprendeva non solo tutta la penisola salentina, ma aveva suffraganee le diocesi di Tursi, Tricarico, Acerenza, Matera e Gravina (20).

Mentre la Lucania orientale e Gravina, e forse anche Bari (21), furono raggiunte dalla organizzazione ecclesiastica greca, la chiesa romana ne conteneva l'avanzata nell'interno di Terra di Bari, elevando nuove diocesi ed estendendo i centri di diffusione e di difesa latina, quei monasteri e cappelle nei casali, che nonostante le guerre stavano popolando le campagne (22). La ripresa benedettina partita da Cassino e dall'abbazia di S. Vincenzo al Volturno, dopo le distruzioni saracene rispettivamente dell'883 e dell'881, con infiltrazioni continue aveva raggiunto il Bradano e la stessa Gravina: la chiesa di S. Giovanni Battista, nell'antico rione Fondovico, con ogni probabilità fu edificata sullo scorcio del sec. X da benedettini (23); e in Bari la badia femminile di S. Scolastica appare dopo il 978 alle dipendenze dell'altra e più famosa abbazia (di monaci,

(19) MOR, *L'età feudale*, I, p. 289, n. 35.

(20) LIUTPRANDI CREMONENSIS, *Relatio de legatione costantinopolitana*, in *M.G.H.*, SS., III, p. 361: «(Nicephorus) praecepit, ut Hydrontinam ecclesiam in archiepiscopatus honorem dilatet, nec permittat in omni Apulia seu Calabria latine amplius, sed graece divina mysteria celebrare... Scripsit itaque Polyeuctos Costantinopolitanus patriarca privilegium Hydrontino episcopo, quantum sua auctoritate habeat licentiam episcopos consecrandi in Acirentila, Turcico, Gravina, Maceria, Tricarico, qui ad consecrationem domini apostolici pertinere videntur». V. anche C. G. MOR, *La lotta fra la Chiesa greca e la Chiesa Latina*, in «Arch. Stor. Pugl.», Bari, a. IV, 1951, fasc. III-IV, pp. 58-64.

(21) Lo opina il MOR (*La lotta*, ecc., cit., p. 63), che suppone l'arcivescovo di Bari, Paolo, espressione della corrente cittadina ellenizzata e della chiesa greca. V. anche G. B. NITTO DE ROSSI-F. NITTI, *Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264)*, Bari 1897 (vol. I del *C.D.B.*), n. 7.

(22) Cfr. la carta del febbraio 959 in NITTO DE ROSSI-F. NITTI, vol. I del *C.D.B.*, cit., n. 3; l'arcivescovo Giovanni di Bari aveva consacrato «in loco Vitecte» le chiese di S. Arcangelo, S. Tommaso e S. Maria; ma v. anche G. GABRIELI, *Il monachesimo in Puglia*, in «Iapigia», Bari 1934, a. V, p. 431 sgg.

(23) D. NARDONE, *Notizie storiche della città di Gravina*, Bari 1941, p. 25.

questa) di S. Benedetto (24), e così in Conversano, e in Santeramo, con le chiese di S. Benedetto e di S. Eligio. Di incontro, il movimento monastico basiliano, dalla Calabria risalendo verso settentrione, tendeva « all'accerchiamento della regione latina » (25), ed era tramontata la primitiva fase eremitica ed anacoretica, con cui aveva avuto inizio. Le « laure » hanno ceduto il posto a monasteri organizzati, divenuti centri di cultura e strumenti della politica di ellenizzazione perseguita da Bisanzio: sono sorti il « Mercurion », e i monaci rossanesi seguaci di S. Nilo e i fuggiaschi siciliani Cristoforo, Macario e Saba edificavano le loro sedi nella valle del Sinni, in quella del Sarmento, nell'alta val d'Agri, fino a Lagonegro nella Lucania occidentale, sempre tendenti a congiungersi con i dominî, anche se solo nominalmente bizantini, della Campania (26). Da Terra d'Otranto si generò un'altra direttrice di infiltrazione che avrebbe toccato Brindisi e si sarebbe spinta a Monopoli; e dal sec. X risalendo la mai smessa antica via Appia, da Castellana e da Gioia volgendo ad Altamura, ove numerose stanze cenobitiche ed eremitali ebbero sede nella Murgia Catena e nella parte piana circostante, sarebbe giunta a Gravina (S. Vito Vecchio), e fino a Venosa (da Ginestra, su l'altura detta Ciliano, al di là del torrente Lapilloso)(27). E' concomitante, a questo movimento monastico, lo spostamento di gruppi di laici, che segue i monaci e si stabilisce intorno ai cenobi, come fanno fede le Vite dei fondatori di monasteri, specie quella di S. Saba.

Il « locus Altamurae » rientra nella topografia di questo incontro di opposte tendenze, che sono liturgiche ed etniche, ma scoprono una evidente intenzione politica, un programma direttivo che da ambo le parti si andava svolgendo. Dislocate lungo la via Tarantina, ebbero vita le cripte basiliane di S. Angelo del Fornello, S. Tommaso, S. Maria (?) di Iesce, S. Giorgio di Carpentino; ed alle

(24) Era stata fondata dall'abate Girolamo, il 978: v. F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari* (939-1071), Bari 1900, vol. IV del C.D.B., n. 45.

(25) MOR, *L'età feudale*, cit., I, p. 255.

(26) v. ORESTIS PATRIARCHAE IEROSOLOMITANI, *De historia et laudibus Sabae et Macarii*, (ed. Cozza-Luzzi), in « Studi e documenti di storia e diritto », XII, 1891, pp. 33-56, 135-168, 311-323; e sul monachesimo bizantino, F. DÖLGER, *Bysanz und das abendland vor Kreuzzügen*, in *Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche*, Firenze 1955, vol. III, in part. p. 87 sgg.

(27) G. GABRIELI, *Inventario topografico e bibliografico delle cripte eremitiche basiliane di Puglia*, Roma 1936; e P. RODOTÀ, *I monaci della regola di S. Basilio*, in « Arch. Stor. Ital. », ser. III, 1866, p. 78 sgg.

falde della collina stessa, l'*habitat* cenobitico di S. Angelo de Larizza (28). Nè va sottovalutata l'eventualità che qualche gruppo di laici abbia seguito i monaci, originando un umile casale rurale. La denominazione « pecia de la greca », di uno dei termini di confine stabiliti al territorio della città da Federico II (29), nel 1243, induce a congetturare che poteva esservi, od esservi stata, una persona di quella nazione, che avesse diritti su quell'appezzamento di terra, oppure qualcosa in essa o su di essa, da cui ripeteva il nome (30); e tale congettura diviene più verosimile, considerando che in un ordinato sviluppo topografico di quelle delimitazioni la cripta di Fornello giace proprio nella « pezza della greca ». Nè basta. Sovrastante la grotta, era una chiesa (31), ora scomparsa, la cui riproduzione è quasi certamente quella raffigurata nelle mani del « basileus » dipinto sull'affresco del muro di destra della cripta, nell'atto della sua offerta al Bambino Gesù. Essa è di indiscutibile tipo bizantino, quale si ritrova realizzato nelle più note chiese di Rossano, Stilo di Calabria, di S. Tommaso in Lemine (32), anteriori al XIII sec., mentre altri particolari della cripta, quali gli sguanci del finestrino, la porticina del muro a destra e la divisione dell'ambiente in androcona, ginecona e santuario appaiono esemplati in chiese dei secc. X-XI. Del resto, cripta ben più antica di Fornello (33) è quella di S. Angelo de Larizza, fatta risalire dal Vinaccia ad epoca anteriore al sec. X (34). Il ritrovamento della chiesa sotterranea di S. Angelo de la Sezula (35) getta luce sulla

(28) F. M. PONZETTI, *Cripte ed eremi medioevali di Altamura*, in « Iapigia », a. XII, 1941, fasc. II, p. 77 sgg.

(29) H. NIESE, *Normannische und Staufische Urkunden aus Apulien*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 1906, 2, pp. 256-270; GIANNUZZI, *Le Carte di Altamura*, cit. (vol. XII del C.D.B.), p. 4, n. 2.

(30) E' opinione, fondata, del Ponzetti (v. *Le cripte*, cit., p. 79).

(31) Cfr. in Arch. Capit. della Cattedrale di Altamura: « Inventarium bonorum », Registro delle Sacre visite del 1440, p. 7: « ...cappellam Ecclesie Sancti Angeli de Fornello extra terram Altamure, que cappella habet griptam unam prope dictam ecclesiam cum ianua una intus dictam ecclesiam que est Camere ».

(32) PONZETTI, *Le cripte*, pp. 93-94 e 102.

(33) Il nome di Fornello « cum domibus massarie », appare per la prima volta in un documento angioino del 28 febbraio 1292 (v. GIANNUZZI, op. cit., p. 38, n. 40), ma può porsi di certo anteriore al 1285.

(34) A. VINACCIA, *I monumenti medioevali di Terra di Bari*, Bari 1915, p. 52.

(35) F. M. PONZETTI, *Sul ritrovamento della Chiesa sot. di S. Angelo de*

infiltrazione della chiesa latina ad Altamura. La struttura semplice e di ispirazione romanica della costruzione, simile alle cripte di alcune fra le chiese medievali di Terra di Bari anteriori al sec. XIII, ed in particolare a quella del Duomo di Andria (secc. VII-X), anche se, secondo il Ponzetti, una tecnica costruttiva più accurata ne rendono posteriore l'origine (ma fra il IX e l'XI), denunciano il culto latino. E se le notizie che si ricavano dall'Archivio Capitolare, rivelano che la chiesa aveva in dotazione libri liturgici « pro parte longobardi » (36), non sarebbe del tutto avventato vedere in questa chiesa costruita sul fianco nord della collina del « locus Altamure », con una dislocazione che risulterà poi normale a quella dell'abside della vicina Cattedrale federiciana, e dunque « infra murorum antiquorum ambitus », il tentativo di un contraltare beneventano-latino alla influenza bizantina nella zona, favorendo, proprio quando, verso la fine del sec. X e nei primi due decenni dell'XI, le insurrezioni delle città pugliesi (e Melo è legato a Benevento) mettevano in crisi il dominio di Costantinopoli, la creazione di un « casale latino », un prosieguito di quel « loci Vitecte », che già nel 1021 era considerato « in fine Barine » (37), ed in ultima analisi a difesa di Bari, ove la Chiesa di Roma aveva riaffermato la sua autorità ed il cui arcivescovo Crisostomo, chiamato ordinario diocesano di Bari e Trani (38) nel maggio 999, e

la Sezula in Altamura, in « Arch. Stor. Pugl. », a. IV, 1951, fasc. III-IV, pp. 102-116.

(36) Arch. Capit. della Cattedrale di Altamura: « Inventarium bonorum », cit., t. III, p. 8; dal vol. delle S. Visite, ad a. 1499: « D. Geffridus de Andrichio medio iuramento dixit habere infrascripta beneficia, videlicet: in primis dixit habere pro cappella S. Angeli de la Sezula intra terram prope domos capituli ducatos octo de moneta pro anno quolibet... Bona spectantia ad cultum divinum: in primis paramentum unum altaris cum altarecto. Paratura una fornita. Item missale unum antiquum pro parte longobardum et pro parte latinum. Item manuale pro parte longobardum et pro parte latinum... » Risulta ancora citata, la chiesa, in altri atti di S. Visite, ma non oltre il 1558; la dotazione dei libri « pro parte longobardorum et pro parte latinorum » non appare più fra i suoi beni. V. anche: PONZETTI, *Sul ritrovamento*, cit., p. 102.

(37) F. NITTI, *C.D.B.*, vol. IV, cit., App., n. 7, p. 104. Per quanto la affermazione possa essere sospetta, il « locus Altamurae » è ripetutamente affermato dai testimoni del processo del 1299 essere in territorio di Bitetto e nella diocesi di quello episcopio.

(38) G. B. BELTRANI, *Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia Meridionale*, Roma 1877, n. IX. Non si dimentichi che la diocesi di Trani era sorta con chiari intenti di ripresa latina, secondo che ritiene il Mor,

da sei anni nella sede, non può considerarsi un esponente di parte greca. La situazione maturata non eliminò certo la incidenza della chiesa metropolitana idruntina, la quale seguì ad avere suffraganee le diocesi di Tricarico, Matera, Tursi, Acerenza e Gravina; ma la continuità territoriale non era più la stessa, e per l'assorbimento nell'orbita latina del vescovato di Oria-Brindisi, nell'anno 1000, e per il pronunciato distendersi della influenza dell'episcopio barese sul saliente arco delle Murge: il « locus Altamurae » rappresentava una punta di esso affacciata a spia dei movimenti che da Taranto ed Otranto portavano a Montepeloso, lungo val Bradano fino ad Acerenza ed Avigliano, così come Gravina, durante l'insurrezione di Smaragdo, aveva rappresentato, con la fazione cittadina capitanata da Porfirio di Romualdo, gravinese altamente noto a Bari, l'estrema risorsa dei baresi di Teofilatto, e la fine del movimento di opposizione a Bisanzio. Ma il suo sviluppo non andò oltre questa iniziale esistenza di rudimentale casale, che trovava il suo centro nella cripta di S. Angelo dé la Sezula: ben presto il luogo dovette ritornare « desertus et inhabitatus », mentre la venuta dei Normanni e l'elevazione di Gravina a Contea riproponeva in nuovi termini il controllo politico del territorio, per nulla abbandonato nel suo sfruttamento agrario dagli uomini di Bitetto, di Acquaviva, di Matera e della stessa Gravina. I baiuli delle rispettive comunità, infatti, esigevano i diritti di affida e terratico sul luogo (39), dove doveva sorgere la nuova città, e sfruttato a pascolo o avviato a cultura, ma non certo più abitato. E viva si mantenne la tradizione della diretta dipendenza del luogo da Bitetto e dalla sua diocesi, se la Chiesa di Monreale, « cui suberat temporaliter civitas bitectensis », nel primo anno di regno di Carlo I d'Angiò sollevò questione davanti al legato pontificio Radolfo, vescovo albanense, inviato in Puglia per la « inquisitio », di doversi ad essa assegnare Altamura, in quanto costruita in territorio bitettese, ed in tempo in cui Federico II era soggetto a scomunica ed invalidato, perciò, a compiere atti di governo legittimi (40). Una infiltrazione benedettina

sulla scorta di un diploma del catepano Calociro Delfina, dell'agosto 983, (v. *ivi*, n. VIII) durante l'effimera occupazione di Ottone II; e il vedere Bari congiunta con essa, e Canosa, il tradizionale punto di irradiazione della chiesa romana, inclusa in questa arcidiocesi, fa credere Crisostomo tutt'altro che nominato da Bisanzio (v. MOR, *La lotta*, p. 64).

(39) GIANNUZZI, *op. cit.*, pp. 193, 196, 213, 215.

(40) GIANNUZZI, *op. cit.*, p. 158, r. 2305, e p. 160, r. 2365 sgg. Per la chiesa di Bitetto, v. P. KEHR, *Papsturkunden in Sizilien*, in « Nachrichten d.

pervenne, poi, senza pesare in maniera determinante sulla evoluzione del « locus »: vera, o no, la fama di una venuta di S. Guglielmo da Vercelli nel territorio altamurano intorno al 1138 (41), è certo che il monastero di S. Salvatore del Goletto (o Guileto), fondato dal Santo, nel 1133, nell'agro di Monticchio dei Lombardi (42), aveva esteso le sue dipendenze nell'agro di Altamura, come è provato dall'esistenza, presso il Pulo, di un convento a nome S. Maria del Pulo, o della Mena (43), già prima del 1301, e dalla notizia data, verso il 1680, dal dottor fisico G. D. Santoro, della vita eremitica di alcuni monaci di Montevergine in una grotta del Pulo, prima ancora che venisse colà eretto il monastero di S. Maria della Mena (44). Le grotte, infatti, situate lungo la fascia superiore interna della dolina, recano ancora evidente la mano dell'uomo ad un loro adattamento, e tracce, ma in disfacimento avanzato, di intonaco sulle pareti.

k. Gesellschaft d. Wissenschaften z. Göttingen », Philol. Hist. Klasse, 1899, Heft 3, p. 317 sgg.; ed anche C. A. GARUFI, *Catalogo illustrato del tabulario di S. Maria Nuova di Monreale*, Palermo, 1902, doc. 15. La città di Bitetto era stata concessa, « cum omnibus iusticiis », in epoca normanna.

(41) SERENA, *Su una monografia*, cit., p. 35.

(42) G. FORTUNATO, *L'alta valle dell'Ofanto*, Roma, 1896; e dello stesso, *S. Maria di Vitalba*, Trani 1899, p. 115, per l'elenco dei vasti possedimenti del monastero, nella valle che scende dall'Appennino al corso inferiore della fiumana di Atella e a S. Fele. Possedeva, fra le altre, la chiesa di S. Tommaso del Cerentolo a Ruvo, anche prima del 1223 (cfr. il « *Liber Censuum Romanae Ecclesiae a CINTIO Camerario compositus* », in MURATORI, *Antiquitates Italicae*, vol. V. p. 855: « monasterium Sancti Salvatoris de Guileto, Sancti Angeli de Lombard. Dioces. unum obulum aureum pro Ecclesia Sancti Thomo de plani Rubi, etc. », che doveva essere in diretta comunicazione, se proprio non fu, l'una, una germinazione dell'altra, con il monastero di S. Maria della Mena, data la dislocazione di quest'ultimo verso il versante ruvese delle Murge, e Terlizzi. Per l'estensione patrimoniale nei secoli XIII-XIV, v. D. VENDOLA, *Rationes decimarum Ital., nei sec. XIII e XIV (Apulia, Lucania, Calabria)*, Roma 1939, pp. 149, 155, 142.

(43) Secondo il transunto di un codice del 9 ottobre 1301, riportato da G. D'ADDOSIO, (*Sommario delle pergamene conservate nell'Arch. della Chiesa reale dell'Annunziata di Napoli*, Napoli 1899) e che l'Autore afferma di aver ricavato da un antico inventario al foglio 212, n. 15, il cui originale non esiste più in archivio, Carlo II d'Angiò con un suo privilegio ordinava la manutenzione a beneficio del monastero di S. Salvatore del Guileto, del tenimento chiamato S. Maria de Pulo sito nelle pertinenze di Priano (?), Toritto ed Altamura, che gli veniva contestato da alcuni altamurani (v. anche GIANNUZZI, cit., p. 275, n.).

(44) PONZETTI, *Cripte ed eremi*, cit., p. 78, n. 1.

II - LA FONDAZIONE DI ALTAMURA

La nascita di una città induce sempre al ripensamento del momento, in cui il fondatore ne concepì l'idea, o in cui la realizzò, al fine di intendere le cause che presiedettero all'iniziativa. Legami sentimentali con il luogo ove si volle insediare stabilmente la vita di un gruppo umano, possono essere una spinta a compiere quel gesto, e ne agevolano la risoluzione; un generoso trasporto a vedere migliorate le condizioni di vita degli abitanti, può ben diventare una sollecitazione a far nascere una città. Ma sono, per lo più, concause, rintracciabili spesso fra altre componenti di quell'idea, e confuse con realtà ben più profonde, che ne guidarono il corso e la cui natura si appalesa politica ed economica. « Politico è già di per sé il gesto di chi fonda una città. E' un'affermazione di forza, di cui il mondo non può non tenere conto, un atto valevole a fini di politica interna, come di politica internazionale »(45), e nessun asserto con maggiore verità può, più di questo, valere come acuto intendimento di quegli interessi che spinsero Federico II, fondatore (e distruttore) di città nel Regno, se altri mai, a disseminare di borghi e castelli l'Italia meridionale.

Il tenace perseverare dell'imperatore nell'azione politica di indebolimento delle forze feudali, e di protezione delle città demaniali, e di favore per i « burgenses », rientrava nei disegni di quella struttura centralizzata dello Stato, che egli andava perseguendo; così come la sua ira verso città ribelli non sapeva il perdono, che tanto rese magnanima, pur se talora il calcolo politico la sfiorò, la figura del figliuolo Manfredi. Ed, esemplificando con i casi più famosi, Gaudio, « casale in Apuliam », ma della diocesi di Melfi, fu distrutta « ob culpe meritum », nel maggio 1228 (46); ed ancor prima, nel settembre 1223, mentre il conte Tommaso prendeva la via di Roma, a tristo epilogo della sua rivolta, Celano era distrutta, tranne il monastero di S. Giovanni; ma sullo stesso luogo della città combusta l'imperatore ordinava la costruzione di una

(45) P. F. PALUMBO, *La fondazione di Manfredonia*, in « Arch. Stor. Pugl », a. IV, 1953, p. 391.

(46) *Chronica* di RICCARDO di S. Germano, in *R. I. S.*, t. VII, c. 1006: « mense Maii (sub a. 1228) casale quoddam in Apuliam, quod Gaudianum dicitur, in Melfiensis dyocesis, ob culpe meritum, Imperatore mandante destruitur ». La repressione era forse un esempio a quanti avevano in animo di parteggiare per il Papa, dato il momento di particolare gravità (si era agli ultimi apprestamenti per la Crociata, effettuata nel giugno).

altra che nel nome, Cesarea, indicasse il suo trionfo e costituisse un monito (47). Il fervore di opere costruttive, ancora una volta parallelo a quello distruttivo, appare negli anni che dal 1230 giungono fino al 1243. E', si può dire, il periodo della maturità di governo di Federico, di sicuro dominio sugli uomini e sugli eventi prima che ancora una volta si acutizzasse, ormai irrimediabilmente, il contrasto con la Chiesa di Roma, e generasse, rinnovando il turbine delle lotte in Italia, tante amarezze e la sensazione della inattività della più che trentennale opera di governo. Nella primavera del 1233, domata a Messina la sedizione di Martino Mallone e presa Catania, la città di Centuripe gli resistè: rasa al suolo, i suoi abitanti furono avviati sulla costa a popolare la città che Federico aveva ordinato sorgesse col nome di Augusta (48).

E dopo che fra il 1234 ed il 1238 sorgeva Monteleone in Calabria e il secreto di Messina, Matteo Marchiafava, curava i primi stanziamenti (49), ancora una città nuova aveva vita, di fronte a Ceperano dopo il 5 settembre 1241, dal nome Flagella, quasi « ad flagellum hostium » (50), e si ergeva densa di minacce lungo il confine di Terra di Lavoro verso lo Stato della Chiesa. Alla sua

(47) HUIILLARD - BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Federici II*, II, 356-61; e in RICCARDO di S. Germano, *Chron.*, ed. cit., c. 996, ad a.: « et tunc Celanum dirutum totum, sola ecclesia superstite remanente (sancti Johannis) ed que Celanum antea vocabatur mutato nomine, Cesarea est postmodum appellata », mentre gli abitanti « exeuntes de domiciliis cum suppellectilibus suis, facere in clausuris abitacula deberent ». Ma l'antico nome di Celano, nonostante tutto, ritornerà.

(48) « Imperator castrum quoddam in Sicilia, quod Centurbium dicitur, sibi ribelle vi cepit et destruxit, et incolas ad loca compulit alia demigrare »: in *Chron.* di RICCARDO di S. Germano, cc. 1031-1032; HUIILLARD-BRÉHOLLES cit., IV, I, 438-39; e P. SCHEFFER-BOICHORST, *Zur Gesch. d. XIII Jhr.*, Berlino 1897, p. 250 sgg.; P. F. PALUMBO, *La fondazione di Manfredonia*, cit., p. 391.

(49) HUIILLARD-BRÉHOLLES, cit., Introd., p. CDXXV.

(50) V. la lettera imperiale del giugno 1242, in HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Hist.*, cit., VI, p. 51; « civitatem nostram Flagelle ad Flagellum hostium fundare providimus »; e cfr. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, Innsbruck 1881, n. 3303. Il gesto racchiudeva un evidente valore politico, raccolto anche da qualche cronista (v. pseudo JAMSILLA, *Hist. de rebus gestis*, in *R.I.S.*, VIII, 495: « Flagellam contra Ceperanum », nell'elenco delle città fondate, o distrutte, da Federico; il cronista accentua, quasi a rilevarne il senso di ostilità, quello che presso RICCARDO di S. Germano (v. *Chronica*, ed. cit., c. 1048) appare più una distinzione geografica: « ...civitatem novam in fronte Cerepani construi iubet... »).

fondazione era stato delegato Riccardo di Montenegro, giustiziere di Terra di Lavoro, ed il popolamento doveva avvenire con uomini « revocati » da Arce, S. Giovanni de Incarico, Isola del ponte Solareto e Pastine, stabilendo che « per ebdomadam » uomini dell'abbazia di Cassino, di quella di S. Vincenzo al Volturno, della contea di Fondi, di Comino e del Molise sarebbero dovuti venire « ad opus civitatis eiusdem » (51). E di Altamura? Lo Jamsilla, all'inizio della sua *Historia*, riverendo la figura dell'imperatore in una rapida calorosa sintesi dell'opera, quando fa l'elenco delle città, alle quali il nome di Federico si lega dispensatore di vita o di morte, ne tace (52). E Riccardo di S. Germano, l'altra informatissima fonte del periodo federiciano fino al 1243, ignora che, tra le tante, la « terra Altamurae » era pur nata; di essa mai un cenno. Si nomina, ma in epoca già tarda e quale luogo già noto, nei *Diurnali* di Matteo da Giovinazzo (53), a menzione della raccolta di milizie tedesche, ivi condotta a termine da Manfredi, il 21 dicembre 1254, e una seconda volta nel giugno 1268, a dar notizia della sosta di Francesco Loffredo, inviato in Puglia da Carlo I d'Angiò a sedare il movimento di insurrezione sorto in Terra di Bari e in Terra d'Otranto a favore di Corradino. Nessun accenno di cronaca, per quanto sappia, dunque, ha fissato l'avvenimento, che pure non può dubitarsi sia avvenuto non più tardi del 1243, e che la tradizione fa risalire al 1232, e qualche studioso addirittura a poco dopo il 1220 (54). Disponiamo di prove documentarie: due diplomi, del settem-

(51) RICCARDO di S. Germano, cit., in MUR., *R.I.S.*, t. VII, 1048, ad. a.

(52) JAMSILLA, *Hist.*, cit., in *R.I.S.*, VIII, 495: « Quasdam quoque civitates in Regno fundavit, et construxit, videlicet Augustam et Heraclem in Sicilia, Montem Leonis, et Aliteam in Calabria, Dordonam et Luceriam in Apulia, Flagellam in Terra Laboris contra Ceperanum. Destruxit autem quasdam civitates alias tempore minoritatis suae; alias postquam sibi rebellaverant; videlicet in Sicilia Centorbium, Capitium et Trajanam, in Provincia Beneventana Beneventum, in Apulia Sanctum Severum ».

(53) *Gli Diurnali* di messer Mattheo di Giovinazzo, ed. H. Pabst, in *M. G. H.*, SS., XIX, p. 482 sgg.; e in *R.I.S.*, VII, 1055-1108. La lunga, complessa, questione della cronologia e dell'autenticità stessa dei Diurnali è stata ripresa recentemente, con un acuto esame critico del contributo storiografico, particolarmente italiano e tedesco, dal primo porsi del problema ai nostri giorni, da P. F. PALUMBO nello studio su *La fondazione di Manfredonia*, cit., n. 1 a p. 377 sgg., p. 381 (n. 1), p. 383 (n. 1).

(54) PONZETTI, *Sul ritrovamento*, ecc., cit., p. 115.

bre 1232 l'uno (55), e del 12 febbraio 1243 l'altro (56); ed anche la gran massa di quelle testimonianze rese al processo del 1299 (57), si può utilizzare, pur se alla integrale loro accettazione si pone qualche riserva, in particolare quando le notizie si fondano su ricordi di lunga mano, che il tempo trascorso può avere deformato, soprattutto nella giusta prospettiva cronologica. Il primo dei due documenti è la comunicazione a Riccardo da Brindisi, chierico e diletto familiare di Federico, della concessione dell'arcipretura « in ecclesia nostra (dell'imperatore) Altamure site in iustitiaratu Terre Bari per nos ad honorem beate Virginis de novo fundata », con privilegio di esenzione da giurisdizione di vescovo o arcivescovo, e soggetta alla S. Sede, ma con diritto di collazione regia.

Si può dedurre, da ciò, il tempo del popolamento, od almeno il momento della costituzione della « terra »? Una chiesa, pur essendo « de novo fundata », o forse proprio per questo, non si ha senza una pratica attiva del culto: di questa, infatti, costituisce la strumentalità. Ovviamente l'erezione del luogo sacro, non di finalità anacoretica, imponeva la soluzione di non lievi problemi finanziari, e di altrettanto grossi problemi di tecnica e di lavoro, da cui era lecito aspettarsi sviluppi. Nè si dava dignità di arcipretura, ove non fosse una certezza di mensa, sia pure magra, connessa col beneficio e soddisfatta con gli introiti di quei « iura ecclesiae et archipresbiteratus », cioè « recipere tum per se tum per alios fructus, redditus et proventus dictae ecclesiae sanctae Mariae et quartam partem oblationum et medietatem tertiarum aliarum ecclesiarum dictae terrae » (58). E la chiesa di Altamura sorgeva per iniziativa extra-ecclesiastica e veniva concessa a persona cara a Federico. Insomma, lo spirito di cristiana sollecitudine per le cure religiose non poteva esaurirsi erigendo un tempio, e di gran mole per giunta, qualora non fosse stato provvisto quel qualcosa che doveva costituire la premessa per la continuità della sua funzione: i fedeli, cioè. Il sincro svilupparsi di un « locus habitatus », che riunisse intorno alla Chiesa degli abitanti, poteva essere un modo

(55) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Dipl.*, V., I., 389; ed anche BÖHMER, *Reg. Imp.*, cit., I, p. 397; F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari*, vol. VI del *C. D. B.*, Bari 1906, p. 89; GIANNUZZI, *Le carte*, cit., vol. XII del *C. D. B.*, p. 3.

(56) GIANNUZZI, cit., p. 4-7.

(57) Ivi, pp. 93-220

(58) E' l'art. 28, « causa inquisitionis oblatus per Petrum de Angeriacum », l'arciprete di Altamura, alla causa del 1299 (v. GIANNUZZI, cit., p. 88).

di assicurare quella continuità. Ma il popolamento di una città nuova avviene necessariamente per gradi, anche a causa della materiale insufficienza del luogo ad accogliere i sopravvenienti; ed Altamura, fino ad allora « locus desertus et inhabitatus » (59) e, fra l'altro, non destinata ad accogliere profughi di città distrutte, non nasce con l'orgoglio del monito e il segno della collera imperiale, e con un insediamento coatto imposto d'imperio; manca il legame con un fatto politico di larga risonanza e volutamente polemico, simile a ciò che condiziona l'origine di altre città; e forse quest'assenza di episodio vistoso può da taluno ritenersi motivo del silenzio dei cronisti sulla nascita della nuova « terra ». Alcuni testimoni del processo del 1299, a detta loro, (e con conferma dei giudici inquirenti) più che ottuagenari (60), insistono nel presentare la costruzione della Chiesa, come decisa dal consiglio di coloro che abitavano la terra (61), poichè volevano vivere « tamquam cristiani »; e soltanto dopo che « constructa et edificata (fuit) », avvenne la concessione a Riccardo da Brindisi. Altri, e si badi che si dichiarano pur essi testimoni oculari, parlano della contemporanea costituzione della « terra » e della Chiesa (62). Altri ancora ammettono la sincrona costituzione delle due, ma parlano di « habitantes » del luogo prima di quel costituirsi, in contraddizione

(59) « ...aravit in dicto loco, una cum patruo suo, qui vocabatur Marcus, et plantabat ibi fabas » Sanctorus de Alechie de Grumo, un vecchio di ottant'anni e più (v. GIANNUZZI, op. cit., p. 213, r. 4261); e « recordatur quando locus ubi sita est Altamura erat desertus et inhabitatus, et arabatur et seminabatur ab hominibus Bitecti.. » Caytaldus Romeus de Grumo, più che settantenne (ivi, p. 215, r. 4325 sgg). Iohannes Paniscalidus de Binecto, ottuagenario, e a quei tempi « custos baccharum tam suarum quam extranearum aliarum », vi conduceva la mandria a pascere (ivi, p. 193, r. 3531 sgg) e non pagava l'affida ai baiuli di Bitetto; e Angelus « dompni » Nicolai de Binetto portando a « loerium » il suo cavallo, aveva raccolto il grano dalle aie esistenti « in dicto loco deserto » (ivi, p. 201, r. 3815 sgg.).

(60) « Et apparebat per aspectum sui corporis » (ivi, p. 142, r. 1711).

(61) Su questa affermazione, comune a molte altre deposizioni, si v. per tutte quella di « dompnus » Ligorius de Altamura (ivi, p. 147, r. 1906 sgg.): « Homines abitantes in dicta terra volentes habere ecclesiam, convenerunt in unum, et de comunicato consilio miserunt ad imperatorem quendam presbiterum nomine dompnum Dominicum ».

(62) Anche qui, fra le molte citazioni pressochè simili nella sostanza, si cita una, quella di Leo Arine di Altamura: « de mandato et nomine dicti imperatoris dicta terra et ecclesia fundabatur (sic) et construebatur (sic) quia utraque eodem anno constructa fuit, et ipse testis bene recordatur hec, cum sit octoginta annorum et plus » (ivi, p. 168, r. 2645 sgg.).

con se stessi e gli altri: i più che sessant'anni trascorsi dagli avvenimenti ne hanno appiattita la rigorosa distribuzione cronologica, affollando confusamente la sostanziale verità da essi contenuta. La frequenza del territorio per ragioni di lavoro, prima che la stessa chiesa venisse edificata, è fuori discussione, e la permanenza in esso, anche agevolata dall'assistenza religiosa dei monaci basiliani e dalla presenza della cripta di S. Giovanni della Sezula, era imposta dalle rispettive lontane loro dimore cittadine. Maturò, forse per insistente interesse di quel « presbiterum Dominicum, habitorem eiusdem (terrae), qui videbatur caput constructionis dicte terre » (63), ed in seguito alla ripresa del popolamento delle campagne per il senso di sicurezza che Federico aveva dato, il bisogno di una chiesa, che fosse ben visibile dai dintorni, eretta alla luce del sole sul punto più alto della collina, a superamento di quella concezione del culto, che le cripte del luogo potevano offrire, come per il passato. Sorgeva, è vero, senza che il diploma di concessione parlasse di « iusticiae, possessiones, iura, pertinentia » legate alla sua fabbrica ed all'arcipresbiterato; ma questa era tale prassi, e le spese della costruzione dovevano imporle, che si può ragionevolmente ritenere che gli « iura ecclesiae » fossero esatti, e che ci fossero, ovviamente, gli oblatori. Ma si può parlare della fondazione della « terra » prima del 1232? Se, per fondazione, si intende la materiale affluenza in un luogo di persone residenti nei dintorni e di altre ivi attratte da lavori in corso di esecuzione (la chiesa) e trattenute dalla bontà del clima e dalla facile soluzione dei problemi essenziali del vivere (la presenza delle masserie), e da ingannevoli errori, allora è a dire che Altamura fu costituita prima del 1232, ed il momento oscillerebbe entro un indefinito periodo di tempo che trova il suo termine « post quem » nell'anno 1220. E' una ipotesi che, però, lascia perplessi; la mancanza di documenti, anche indiretti, sull'avvenimento

(63) *ivi*, p. 211, r. 4172. Quanto dice Angelus de Barisano de Turitto, vale che sia riportato, poichè si ritrovano i più degli argomenti che ci interessano: « Imperator dedit ibi libertatem et immunitatem a collectis, usque ad decem annos, et erat publica vox et fama tam intus in dicta terra, quam per totam contratam, quod Imperator faciebat fieri terram eandem et ab hoc vocata fuit tunc Augusta. Postmodum tractu temporis mutatum est sibi nomen, et vocata est Altamura, et addidit (Angelus), quod postquam ceperunt multiplicari habitatores in dicta terra, miserunt dompnum Dominicum habitorem eiusdem, qui videbatur caput constructionis dicte terre, ad Imperatorem predictum, et obtinuerunt licentiam construendi Ecclesiam ad honorem beate Virginis... ».

ne è un motivo aggravante. Ogni base di veridicità riposa sul ricordo che, a più di sessant'anni, ne conservano uomini ultra ottuagenari, per giunta sospetti di parzialità nella versione dei fatti: l'essere, la chiesa, un « *posterius* » rispetto alla costituzione della « *terte* » forniva, infatti, un valido argomento a prò della tesi sostenuta, nel processo, sulla indipendenza dell'arcipretura dalla giurisdizione diocesana dell'ordinario di Gravina, atteso che il territorio, prima di venir reso in demanio regio e che su di esso si fondasse la stessa chiesa ed il borgo franco, era bitettese e soggetto, se mai, alla giurisdizione del vescovo di questa città. Uniche prove, le lettere inviate il 17 dicembre 1242 a Filippo di Matera, imperiale scrinario, a Benedetto comestabulo di S. Quirico, e al giudice Pietro di Boemondo di Melfi, perchè si recassero ad Altamura e ne delimitassero il territorio, dopo opportuno consiglio, sottraendolo da quelli di Gravina, Matera, Bitetto, Binetto (64); e con le quali Federico annunciava il proposito di voler procedere al popolamento della terra, che « *anticamente* » (« *antiquitus* ») fu detta Altamura, con nuovi abitanti da trasferire colà, affinchè « *eiusdem terre comoditas omissa veteribus et presentibus et posteris reparetur* ». Ed a questo punto si pone il problema nei suoi termini precisi: quale, la necessità del richiamo all'antico nome (e quindi l'accoglimento della tradizione del luogo abitato in tempi ben remoti dai suoi), se la terra fosse stata da lui già prima fondata « *de novo* », e per giunta con un nome, Altagusta, del tutto diverso (65) e così aderente al concetto della regalità? Perchè non un cenno alla fondazione precedente, e, dovremmo dire, già per fallire, se insieme col nome era stata « *dudum omissa* » la « *comoditas* » della città? E di chi la colpa, e per che cosa?

(64) GIANNUZZI, cit., p. 4, n. 2. Il documento è l'intera raccolta degli atti concernenti l'operazione di delimita del territorio assegnato agli Altamurani, e comprende due rescritti inviati agli ufficiali imperiali incaricati all'uopo, e il verbale è firmato dagli stessi e dai *probi viri* presenti alle operazioni, fra i quali Bernardo di Castanea, giustiziaro di terra di Bari.

(65) Ne fa menzione il teste Paniscaldus: « *... vocabatur Altagusta, in signum quod Augustus scilicet Imperator fecit eam fundari* » (ivi, p. 139, r. 3531 sgg.), e ripetono le stesse affermazioni Angelus de Syclo de Ioha: « *et quia nomine et mandato dicti imperatoris dicta terra construebatur vocata fuit Altagusta* » (ivi, p. 203, r. 3875); Angelus de Barisano de Turitto: « *et erat publica vox et fama tam intus dicta terra, quam per totam contratam, quod imperator faciebat fieri terram, et ab hoc vocata fuit tunc Altagusta* » (ivi, p. 211, r. 4170 sgg.), e Sanctorus de Alechie de Grumo (ivi, p. 214, r. 4277).

E, sopra tutto, avrebbe egli fondato la città che non esisteva, convocato uomini da tanti paesi vicini, ricordandosi solo dopo vent'anni, all'incirca, di delimitare il territorio di essa, ed assegnarlo a quei cittadini? E' vero che « Nicolaus magistri Canii de Altamura », altro testimone in quel processo, afferma che all'indomani dell'asserita fondazione della terra e della costruzione della chiesa, gli uomini dei luoghi vicini, particolarmente di Gravina, depredavano gli Altamurani « ratione tenimenti », al punto da far porre querela presso l'imperatore, che provvide a far definire il territorio con l'invio di un suo incaricato « de Matera », il nome del quale Nicolaus più non ricordava (ed era Filippo di Matera, come sappiamo) (66). Ma le sue parole possono benissimo convalidare il fatto, che quel « locus » un tempo deserto (ed in seguito alla costruzione della chiesa non più tale, ma sparuta, iniziale ed incerta accolta di uomini) stesse per ritornare allo stato di primitivo abbandono a motivo della condizione giuridica del territorio e dei suoi abitanti, davvero inconsueta. In essi si era generato, con probabilità, il convincimento che l'erezione della chiesa, confortata da privilegio di collazione regia, espressione della volontà regale, comportasse « a fortiori » la fondazione della « terra »; di qui quelle contraddittorie deposizioni dei testimoni; di qui la genesi di quella « vox publica et fama », che fece il giro della contrada, del nome Altagusta, che solo il grande prestigio dell'impero creò in quelle fantasie (con ben altri natali nasceva Augusta in Sicilia, e Cesarea era da un decennio città primogenita fra quelle che sperimentarono il nome della maestà imperiale). Ma le razzie a cui quegli uomini andarono soggetti, e le intimidazioni da parte degli abitanti delle città vicine, decisi a non permettere il fatto compiuto sul loro territorio (cosa difficilmente conciliabile con una già espressa, pubblica ed operante volontà di Federico; o al più per la palese contravvenzione ad essa operata da cittadini, stranamente non apprezzata con una solenne riprovazione sua), sempre più toglievano prestigio all'arcipretura, la sola e vera causa del tutto. E sono gli uomini di chiesa, a detta degli stessi testimoni, si badi, e giammai « sindaci Universitatis » (cosa molto significativa, questa) che implorano Federico a che, finalmente, dia un territorio al luogo, ove è sita l'arcipretura, e garantisca la vita civile delle persone stanziatavi. E l'imperatore accondiscende: il momento politico è soffuso di speranze

(66) GIANNUZZI, cit., p. 144, r. 1774 sgg.

di pace (67), la condizione amministrativa ed economica del regno induce ad una più ampia trasformazione del territorio in demanio (68), alla verifica più rigorosa delle risorse del regno. Le finanze non soddisfano, e la istituzione di una masseria regia nella nuova

(67) Dal mese di settembre 1242 era ospite di Federico, Raimondo VII, conte di Tolosa, amico e suo grande ammiratore, « apud Melfiam in Apuliam ad Imperatorem, qui per totam hyemem fuit in Regno » (*Chronicon* di RICCARDO di S. Germano, in *R.I.S.*, VII, 1050), e si preparava la sua missione a Roma. Il 27 dicembre Fed. era a Precine, ed ancora ivi l'11 gennaio 1243, come risulta dai rescritti da noi citati.

(68) Nel Marzo del 1242 l'imperatore chiamò a Foggia dai loro uffici i giustizieri, perchè rendessero conto della loro amministrazione: fra questi Riccardo di Montefusco, giustiziere di Capitanata, « et tam contra ipsos quam contra alios fit inquisitio Imperatore mandante » (*Chron.* di RICCARDO di S. Germano, ed. cit., VII, 1049). Ma il sindacato amministrativo aveva avuto il suo principio nel decreto del 3 aprile 1240, con l'incarico del controllo finanziario di tutto il regno affidato a Tommaso di Brindisi, Angelo Marra e maestro Procopio di Matera, e a cominciare dal 1220; i quali, rifacendo i conti di tutti gli ufficiali del regno, avrebbero compilati « quaterniones rationum » e sulla « pecuniam recipiendam et conservandam » fissato un luogo competente « in castro Melfie » (HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Dipl.*, cit., V., 968 e 1001, dal *Regestum Frederici Secundi* (ed. Carcani), p. 238; ed anche BÖHMER, *Regesta Imperii*, cit., nn. 808, 3122). Lo sviluppo di questo controllo giungerà all'istituzione, il 5 ottobre 1239, di « provisos » per l'Abruzzo, terra di Lavoro, Molise, Principato beneventano, Basilicata, terra di Bari e Otranto, Sicilia e Calabria (HUILLARD-BRÉHOLLES, V., pp. 411-4; BÖHMER, cit., 2494), che ispezionavano ogni tre mesi i castelli della loro giurisdizione, indicando le eventuali insufficienze anche per quel che riguardava la milizia (v. E. STHAMER, *Die Verwaltung der Kastelle in Königreich Sicilien unter Kaiser Friederich II und Karl I von Anjou (die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien)*. Ergänzungsbands, I, Lipsia 1914, p. 35 sgg.). Queste misure erano dettate dalle condizioni eccezionali del momento, e le « inquisitiones » si moltiplicarono fino ad essere settimanali (è del febbraio 1239 quella generale « contra impositores et collectores » della colletta dell'anno « ut de sua malitia pro meritis puniantur ». Nonostante le prove di rigore e di controllo, che appaiono quasi un preludio alla « Magna Curia rationum », la colletta del 1242 fu di 70.000 once (v. H. WILDA, *Zur Sizilien Gesetzgebung, Steuer und Finanzverwaltung*, Diss., Halle 1889, p. 20 sgg.; e G. PAOLUCCI, *Le finanze e la Corte di Federico II*, Palermo 1902-3, p. 28), circa un terzo in meno di quella raccolta nel 1238: once 102.000 (v. PAOLUCCI, cit., p. 29; cfr. anche WINKELMANN, *Acta Imperii*, Innsbruck 1880, I, p. 630 sgg.), ma per il residuo di 18.000 once da raccogliersi, v. ivi, I, pp. 665-7. Non si sa l'ammontare della colletta del 1243; ma il febbraio di quell'anno Federico ordinava ai razionali Tommaso di Brindisi e mastro Procopio di Matera di compiere una « inquisitio » sulla « collecta pecunia officialium terre Bari et terre Ydrunti » (cfr. gli « *Excerpta Massil.* », n. 95, in WINKELMANN, I, p. 718; ed anche BÖHMER, cit., n. 3354).

« terra », per la tutela della zona riservata alla Curia (69), è un'iniziativa, che, con l'esazione del censo, dovuto alla stessa Curia dagli assegnatari delle terre sative e a vigneti, particellate fra i « novi incolae », concorda con la direttrice di una politica economica sempre più centralizzata e di controllo. Ed è questa intenzione economica, questo atto di pace e di saggezza amministrativa, che ci pare di vedere quale motivo di fondo nella risoluzione imperiale di determinare il territorio di Altamura attraverso confini certi e non obliabili da alcuno, ora particolarmente che sono impegnati interessi del demanio; la quale risoluzione è il vero atto di nascita della città, la sua giuridica costituzione, l'ufficiale riconoscimento dell'esistenza degli interessi di chi ci vive, la loro qualificazione e l'impegno alla loro tutela da parte del Sovrano. E' riconosciuta, sì, la presenza in « loco » di abitanti; ma soltanto tramite quell'atto essi costituiscono davvero una « universitas civium » (e, coincidenza per nulla fortuita, tre anni dopo s'incontra la prima menzione di « syndicum universitatis Altamure » nel nome del giudice Angelo del giudice Federico, e del « procuratorem universitatis hominum Altamurae », il notar Angelo del giudice Filippo) (70). La « comoditas eiusdem terre », che Federico riconosce « dudum omissa veteribus (incolis) » e a cui vuole porgere una riparazione « et presentibus et

(69) Si tenga presente che il 13 novembre 1275, Carlo II d'Angiò, scrivendo ad Ursone Rufolo, mastro portulano e procuratore di Puglia, gli comunicava che erano state mosse lagnanze nei riguardi di lui da Tommaso de Tancredo di Foggia, mastro massaro della Curia regia in Basilicata, perchè egli aveva avvocato a sè e alla propria giurisdizione alcune case, vigne e un forno esistenti nel territorio di Altamura e Gravina, e che erano state riconosciute *per consuetudine* utili e necessarie alle masserie regie, e pertanto unite ad esse (GIANNUZZI, op. cit. p. 18, n. 15). E si sa che da un anno la città era tornata nel regio demanio, per il recesso dall'utile dominio di essa di Ludovico di Belloico (nel 1274, il 20 dicembre, ne dava notizia re Carlo al giustiziere di terra di Bari: vedi GIANNUZZI, cit., p. 13, n. 11), il quale ne era stato signore dal 26 febbraio 1271 (v. la lettera diretta da re Carlo I al Secreto di Puglia con la comunicazione dell'inf feudamento, in: « Arch. R. Zecca di Napoli », vol. III, n. 96). Siamo subito dopo la conquista angioina; il che fa supporre la struttura del territorio altamurano, databile ad epoca federiciana, non essere stata turbata nella consuetudine, pur allora iniziata, di integrazione delle masserie soggette alla Curia, neppure quando aveva perduto il carattere di integrale demanialità per l'inf feudazione.

(70) GIANNUZZI, cit., p. 7, n. 2. Sono menzionati per la presentazione del documento agli atti della Curia dei delegati Imperiali giudice Orlando e mastro Giovanni Marogano, e dell'imperiale giustiziaro e vicario Filippo Coppola di Napoli.

posteris », è tale che, ben soddisfacendo nel particolare momento la « comoditas regni », agevola il ritorno del nome antico, dopo la lunga pausa di vita anonima pur se mai spenta nel luogo che doveva essere, poi, Altamura. Una « reparatio », dunque, ma non ad errori di re, quanto alla storia, e prospettata alla provvidenza del re, da chi su lui aveva potere (e per sè interesse). Non altra ci sembra la fondazione di Altamura: nè altrimenti può intendersi il motto araldico che fregia da epoca antichissima lo stemma civico: « Rolandus me destruxit, Federicus me reparavit ».

III - DALL'ETA' SVEVA ALL'ETA' ANGIOINA

Quale fu il criterio a cui si ispirò il popolamento della città? La documentata prevalenza di gente di « nazione greca » induce a credere che fin dai primi tempi della giuridica costituzione di Altamura si verificassero stanziamenti di persone provenienti da paesi, ove l'ellenizzazione bizantina aveva lasciato profonde tracce nella lingua e nella religione. Già la composizione del clero altamurano molto prima che il secolo giungesse a termine, presentava una maggioranza di chierici di confessione greco-ortodossa (71), e le chiese e le cappelle da loro amministrate erano in maggior numero (72). La collegiata di S. Nicola dei Greci, o di Mira, rappresentava quel che per gli abitanti di « nazione latina » era la chiesa di S. Maria: il centro delle ragioni di culto e la conservatrice delle tradizioni d'origine. Secondo alcune testimonianze la sua costruzione fu coeva all'altra (73), ma riteniamo che sia posteriore, anche se di un decennio. Difficilmente databile è l'erezione degli altri luoghi dedicati a quel culto, mentre appare più certa l'appartenenza ad esso. Prima su tutte, ma seconda a S. Nicola, era la chiesa dedicata a S. Giovanni: fu costruita da don Nicola de Cutrofiano (74), fra il 1266 ed

(71) Si apprende dalla deposizione del giudice Simone di Gioia, già sindaco della Università, nelle vertenza del 1299 (v. GIANNUZZI, cit., p. 160, n. 89, r. 2365).

(72) Un elenco di numerose fabbriche e chiese, anche se di data posteriore, si veda nel testamento del notaio Angelo del Giudice Giorgio, reso il 20 aprile 1324, in App., doc. 5.

(73) GIANNUZZI, cit., p. 144, r. 1774 sgg.

(74) Prete greco ed amico di Ursone de Galliano, gran parte nell'ambiente greco della città (GIANNUZZI, p. 157, r. 2250), nel 1310 sarà procuratore del clero greco per comparire dinanzi al Pontefice (ivi, p. 247, n. 121; cfr. D'AVINO, *Cenni storici sulle chiese vescovili del regno delle due Sicilie*, in

1272 (75). La segue quella dal titolo di Santa Maria Maggiore, fondata dal giudice Aminad, presso la « Porta Grecorum », in un rione, che dalla stessa denominazione della porta dovette costituire una divisione etnico-topografica della città (76). Di altre, si dà qui l'elenco: S. Maria Maddalena, S. Marco (?), S. Tommaso, S. Vito (?), S. Stefano, come si apprende dal testamento del notaio Angelo (77).

Si tenga presente che il clero greco non era legato al vincolo del celibato, e che realizzava, così, quella interdipendenza fra interessi ecclesiastici, immuni e franchi, e quelli laici, che, del resto, erano in tanta parte dei loro figli e congiunti. Uomini della importanza di Giorgio, Nicola e Angelo de Cutrofiano, gente di chiesa e di leggi, richiesta in tanti affari della vita pubblica e privata, col prestigio del loro nome e della posizione sociale traevano certamente benefici dall'averne un congiunto tra i chierici, oltre che dal titolo della loro nobiltà anche se non feudale.

Ma quelli di « nazione latina » non furono da meno, e valga l'esempio di Nicola di Paulo Gipto, detto Scotula Acquatina, e di suo figlio Giovanni, sacerdote latino, o quello della famiglia del giudice Falcone (78).

Enciclopedia dell'Ecclesiastico, Napoli 1845, t. IV, p. 1108); ed un suo figliuolo, il notar Angelo di Nicola de Cutrofiano, insieme con Nicolaus Iohannis de Cutrofiano, è citato fra i « nobiles feoda non tenentes, qui arma ferre possunt habiliter », della città, nel 1282 (GIANNUZZI, p. 26, n. 27), oltre che in atti notarili del 24 febbraio 1305 (ivi, p. 231, n. 103).

(75) Ivi, p. 139, r. 1620.

(76) v. P.P. RODOTÀ, *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia*, Roma 1758, vol. I, p. 368 sgg.; GIANNUZZI, cit., p. 139, r. 1621.

(77) La concessione della chiesa di S. Stefano « sitam intus in Altamura » fu fatta all'abbazia di S. Nicola de Casule, dal vescovo di Gravina Pietro, e quindi fra il 1282-83. La notizia è data da Nicolaus, arcidiacono di Gravina, ed è fede degna, poichè fu egli stesso, dietro mandato del suo vescovo, a porre un monaco, di cui non ricordava il nome, ma che sapeva essere di quel monastero, nella corporale possessione della chiesa « nomine et pro parte dicti monasterii » (GIANNUZZI, p. 106, r. 465 sgg.).

(78) Il nome di Giovanni Scotula Acquatina è menzionato per la prima volta il 1291 (GIANNUZZI, p. 638, n. 457, del 4 giugno 1291) e ancora il 25 aprile 1297 (ivi, p. 639, n. 460), ed in ambedue i casi come Chierico procuratore del capitolo della chiesa Madre e vicario dell'arciprete Pietro de Angeriacco; in precedenza era stato vicario dell'arciprete Dionisio Iuppardo (ivi, p. 150, r. 1993). Successivamente appare in un rogito notarile del 24 febbraio 1305, col quale il notar Angelo de Cutrofiano si obbliga a restituirgli il giorno di S. Pietro tari 22 e grani 10. Non sono menzionate le ragioni del credito,

Fin dal suo costituirsi, dunque, la popolazione era stata una eterogenea composizione di gente necessitata a vivere insieme, e, nel bisogno della reciproca solidarietà nei confronti dei paesi vicini, che

ma non andremo errati, considerandolo facoltoso agricoltore che concedeva mutui. Il 6 gennaio 1306 venne fatta a suo favore un'altra obbligazione per 4 once d'oro e 23 tari, qual prezzo di 22 salme di vino, vendute a Giovanni de Melfio e Giorgio de Mauro, con le condizioni di pagamento da effettuarsi in parte il giorno di S. Pietro e in parte il 15 agosto. Sono presenti all'atto il giudice Drono del giudice Falcone, il notar Giorgio di don Sergio, Nicola del giudice Agralisto, Tercello di Giovanni de Francesco, Marino del giudice Nicola, ed altri (ivi, p. 232, n. 105); rilevante è il numero dei testi, e certa la loro appartenenza al gruppo dei notabili del luogo. Ancora il nome dell'Acquatina è in un rogito del 10 dicembre 1307, come creditore di mutui fatti a Martuccio di Paolo de Biraldo (ivi, p. 241, n. 112), e poi in un atto di procura del 23 marzo 1310, quale procuratore del clero latino al pontefice (e per quello greco era « dopno » Nicola de Cutrofiano), ed ancora procuratore del clero latino (per quello greco era « dopno » Urso) a comparire davanti al diacono Matteo da Conversano, nunzio dell'abate Bartolomeo de Fontanarosa, canonico beneventano e collettore delle decime papali in terra di Bari, il 18 luglio 1312 (ivi, p. 253, n. 129). E' del 6 ottobre 1315 una donazione che suo padre, Nicola de Acquatina, fece di due parti dell'eredità del figlio alla Maggior Chiesa della città: erano presenti il giudice Mariano del giudice Maledoy di Altamura, fra Rostaino arcivescovo di Naupatto, tesoriere di S. Nicola di Bari ed arciprete di Altamura, ed altri testi, fra cui Domenico Santoro e Giovanni de Simone de Stillato (ivi, p. 261, n. 137). L'importanza dello atto notarile è confermata dalla presenza dell'arciprete, ed è in relazione alla consistenza del lascito, certamente cospicuo, vista l'attività di chi ne era stato possessore.

C'è abbastanza materia per individuare la complessa rete di interessi che gravitavano intorno a taluni membri della « pars latina ». Il ricordo dell'Acquatino non si spense presto: è ricordato in un legato testamentario che tal Giovanni Presto fece al clero e al capitolo della Cattedrale, con l'obbligo di officiare, ogni anno dopo al sua morte, per la sua anima e quella dell'Acquatino. Il giudice Falcone appare come uno degli abitanti di Altamura invocati a discarico dal vescovo di Gravina nella questione del 1299. Aveva circa trent'anni, e, altamurano e residente in Altamura, depose con altri due a carico dell'arciprete del luogo. Ma il trovarlo, unitamente al milite Maraldo, menzionato da Carlo II in una lettera con cui si ordina al giustiziere di Terra di Bari di provvedere a dirimere una vertenza nata da quella più grande episcopale (14 buoi da aratro tolti al giudice Bartolomeo Russo e a Nicola de Micaele di Altamura, in segno di rappresaglia, dal vescovo gravinese, non ancora erano stati restituiti ai legittimi proprietari a tutto il... 10 aprile 1302, e i consegnatari erano il giudice Falcone e Maraldo), può, almeno in parte, eliminare le perplessità e dar giustificazione di quel « propter alia », con cui i procuratori dell'arciprete protestarono per la loro escussione qual testimoni. E' certo che Bartolomeo Russo, per tante volte

mai avevano smesso le minacce (79), sollecitata a superare le diffidenze precostituite, e a proporre una condotta tollerante, e senza troppe asprezze e definitive scissioni. Le due confessioni religiose soddisfacevano i bisogni di fede, ed erano potenti difese di interessi, tutt'altro che meramente ecclesiastici; e la greca tramandava con le pratiche del culto e la liturgia anche la lingua d'origine. Quei sacerdoti spesso non conoscevano che il greco soltanto, e si riconoscevano dipendenti dall'arciprete, non dal capitolo della Chiesa madre (80); il che li poneva nella straordinaria condizione di non aver praticamente gerarchie superiori e soggezioni, e fu il motivo principe della ostinata opposizione, nata da loro e condotta con l'appoggio dei « latini », all'obbedienza dell'ordinario di Gravina. Non dovettero esse-

baiulo della città, era a discarico dell'arciprete, ed era a lui che bisognava restituire i buoi. Intervenero, però, altri motivi, e, fra questi, i legami di parentela con il vescovo di Gravina (GIANNUZZI, p. 135, r. 1455 sgg.). Un contratto nunziale del 21 novembre della XI Ind. (il 1310?) presenta testimone, con altri, un figlio del giudice Falcone, di cui non è possibile leggere il nome, per avaria della carta; ma fin dal settembre 1303 quello del figlio Drono è presente in un atto di vendita (GIANNUZZI, p. 230, n. 100). I rapporti di costui, attivamente presente nella vita cittadina fino al 1336 (v. doc. 11, in App.), si estendevano all'ambiente di nazione greca, poichè aveva sposato Pascarosa, figliuola del notar Giovanni di « dompno » Sergio.

(79) Sono gli uomini di Binetto, nel 1278, i cui baiuli impedivano l'uso dell'acqua e dell'erba agli Altamurani nel territorio di quella università, pur essendosi costumato fare fin dai tempi di Federic II e dei suoi figli con il carattere della reciprocità nei rispettivi territori (GIANNUZZI, p. 22, n. 23, del 7 dic. 1278). Nel 1294 le violenze provennero dai baiuli di S. Nicandro, vassalli di Anselmo di Caprosia, e del fratello di lui Giovanni, e si rivolsero contro il bestiame degli Altamurani e contro gli stessi uomini, che furono colpiti a morte (ivi, p. 52, n. 52 del 29 sett. 1294). Poi si provarono i baiuli di Matera, che nel 1296 arrecarono lo scompiglio nella esazione dell'affida degli animali nei territori contermini (ivi, p. 64, n. 64 del 13 febr. 1296), e le lamentele saranno per quelli di Matera, Laterza, Castellaneta, Gioia, Corato, città soggette al Principe di Taranto, e sempre per il « jus affidae » (ivi, p. 225, n. 94 del 20 genn. 1301). I rapporti con quelli di Gravina, poi, vivevano sotto il segno di una perenne tensione, che bastava un nonnulla a far precipitare in violenza. Eppure, al di là del nudo elenco di offese reciproche, quella che prende consistenza è la forza espansiva dell'università, ed è questa, che non è tollerata dai paesi limitrofi.

(80) La definitiva subordinazione della collegiata di S. Nicola al capitolo della chiesa Madre latina, avverrà, il 1402 (ivi, p. 359, n. 237; cfr. anche RODOTÀ, *Dell'origine*, cit., I, 368, e D'AVINO, *Cenni storici*, cit., p. 748, ambedue cadendo nell'errore di datare al 1442 quello strumento di concordia, che pose fine, soccombendo il clero greco, alla lotta da tempo in atto fra i due cleri).

re estranee le rivendicazioni e la tutela delle immunità di cui godevano i preti greci altrove, e in ispecie nei luoghi della loro provenienza (al tempo del suo vicariato, nel 1284, alcune ne aveva riconosciute il principe Carlo per i preti greci di Lecce) (81), e l'origine di gran parte di quel clero, che fu salentina e lo attesta la loro onomastica: Galliano, i Cutrofiano (quel Nicola Cutrofiano, « uomo dovizioso... e tenuto in gran conto dai suoi nazionali, ... è altresì celebrato come fondatore del Castello, che porta il medesimo cognome di Cutrofiano nella provincia di Lecce ») (82), viene confermata dai non interrotti rapporti con i luoghi d'origine, se l'ordinazione dei chierici greci di Altamura era fatta, per lo più, dal vescovo di Gallipoli, che essi raggiungevano in sede (83), e da quello di Rossano (84).

Non sempre i rapporti fra i due cleri scivolarono sul piano della cordiale intesa e del perfetto idillio, se, dalla deposizione di un prete greco, don Ligorio, vicario di diversi arcipreti e « magna pars » nell'ambito della sua gente, apprendiamo che, al tempo della signoria di Sparano di Bari, in Altamura (85) sorse questione fra gli ecclesiastici circa la decima della baiulazione e del terratico, diritti legati all'arcipretura; i greci chiedevano per sè parte di quella decima, così come i latini facevano, protestando, però, costoro per l'addebito. E l'arciprete raccolse per sè l'intera decima, nè dette parte agli uni, nè agli altri (86).

E' indubbiamente una condizione di pariteticità vantata dai greci e non sconfessata dai latini, che si limitano a protestare per l'accusa di prelazione fatta ai danni degli altri, ma che non contestano

(81) Reg. Ang. n. 215, c. 2 t., del 22 agosto 1318; a loro volta i preti greci di Rossano insistevano perchè le loro mogli non fossero soggette alla giurisdizione del giustiziere (v. Reg. Ang. n. 202, c. 23, del 27 febbraio 1314). Cfr. R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, Firenze 1922, vol. I, pp. 251-52.

(82) RODOTÀ, cit., p. 368.

(83) GIANNUZZI, p. 171, r. 2758 sgg.: « clericos grecos mittebant (archipresbiteri Altamuræ) ordinandos ad episcopos grecos, videlicet ad Gallipolensem, et ad archiepiscopum rossanensem ».

(84) Ivi, p. 179, r. 3055; « Grecos autem clericos Altamure idem Testis mitti vidit ordinandos per predictos archipresbiteros et vicarios, ad episcopos grecos videlicet ad episcopum gallipolensem, et quandoque ad archiepiscopum rossanensem ».

(85) Ivi, p. 34, n. 37 del 13 giugno 1285: è la conferma fatta da Roberto conte d'Artois del diploma di donazione della terra di Altamura a Sparano, al quale l'aveva concessa Carlo I.

(86) Ivi, p. 153, r. 2097 sgg.

ai primi il diritto di ingerirsi in una competenza, che, altrimenti, non sarebbe stata ascritta a loro titolo reclamare. Del resto, l'ufficio del vicariato nell'arcipretura era a volte degli uni, a volte degli altri, e i procuratori inviati nelle diverse missioni concernenti questioni comuni, erano designati separatamente. La prima di queste mansioni recava l'esercizio della giurisdizione prelatizia anche in materia di contenzioso ecclesiastico e, di riflesso, in quello più concreto della esazione delle prebende, e delle decime, e dei benefici legati all'arcipretura, nonchè un ambito d'autonomia, a cui mai rinunziarono, e che generò controversie interessanti, anche dal profilo giuridico, più tardi (87).

Accanto al clero, un numeroso gruppo di nobili senza feudo, di gente di leggi, di notai, di giudici annuali e a contratti, che nella pratica quotidiana portavano il peso e il prestigio della propria perizia forense (88), a cagione della quale godevano dell'immenso

(87) Nessuna notizia si ha di eventuali facoltà di sottoporre a sindacato l'azione dei vicari, riservata al prelado titolare, in seguito a lagnanze mosse alla loro amministrazione. Per quanto la cosa sia non ordinaria, pure non fu rara in alcune diocesi del regno (v. N. ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane*, Napoli 1873, p. 32 sgg. e n. 1).

(88) In Altamura « ut in terris famosis quibus libet exceptis Neapoli, Capua, et Salerno, ubi notarios octo constitutio mandat », erano eletti dall'università sci notai (nelle terre meno famose dovevano essere quattro) e tutti « de melioribus, sufficientioribus et antiquioribus », e nel 1290 erano stati eletti all'unanimità, e poi confermati dalla Curia, a pubblici notai: notar Leone, notar Domenico, notar Giovanni de Teodoro, notar Giovanni di « dompno » Palmério, notar Giovanni di « dompno » Sergio, e notar Angelo del giudice Giorgio (GIANNUZZI, p. 37, n. 39, del 18 genn. 1290), del quale abbiamo riferito il testamento. Il ritrovare gli ultimi tre in atti notarili, ove sembra molto probabile l'origine greca dei committenti, e, soprattutto, la qualificazione dei loro genitori qual gente di chiesa, induce a credere, che l'università eleggesse rappresentanti in parti eguali da ambedue i gruppi di « nazioni ». Qualcuno di loro non di rado veniva chiamato a delicati compiti, come quel notaio Francesco inviato il 21 aprile 1300 credenziere presso il mastro massaro Giovanni Pellegrino, a Corfù, dominio del Principe di Taranto, perchè redigesse uno scrupoloso inventario dei proventi dell'isola, sia in danaro, che in natura, e particolarmente degli animali che il principe colà possedeva (ivi, p. 211, n. 91). Il 21 giugno del 1302 notar Francesco morì; ma, secondo una comunicazione di Carlo II al mastro massaro di Corfù a pro degli eredi del notaio, pur avendo egli esercitato nell'isola l'ufficio di notaio d'atti e di notaio pubblico, non gli erano stati pagati gli stipendi dovuti e da prelevarsi su alcuni diritti della Curia dell'isola, soprattutto sui cereali; anzi, gli erano stati revocati e confiscati alcuni beni stabili e mobili, che notar Francesco aveva colà comperati (ivi, p. 229, n. 99, del 21 luglio 1302).

beneficio di essere i soli idonei a poter coprire le funzioni amministrative e giudiziarie della città. Non sappiamo se i giudici e i notai costituissero una sorta di consiglio di giurisdicenti, riflettenti in maniera distinta, nella elezione, gli interessi dei due gruppi di « nazioni »; ma è certo che la tradizione giuridica e notarile era trasmessa di padre in figlio, quasi appannaggio delle famiglie più cospicue, indifferenziate negli attributi, dal momento che le stesse persone appaiono giudici in un atto, e sono, poi, indicate rogatari in un altro, e di epoca diversa. L'unità sociale di questo ceto era tenuta salda dall'esercizio della comune funzione di giurisperiti e uomini sapienti, sostenuta dalla identità degli interessi, e poteva senza pregiudizio mantenersi, pur se distinta nei due rami di attività. Si considerino, ora, i legami di sangue e d'affari, che univano questa categoria al clero, e si avrà la struttura della società altamurana, quale andò maturando alla fine del sec. XIII, fecondata, nelle sue necessità spirituali, da tradizioni di cultura diverse, ma capace di far convivere la dissimiglianza delle originarie consuetudini di individui e nuclei familiari, piegata in accorto modo ad esigenze più attuali e nuove (89).

(89) Le ricerche del BABUDRI (v. *La poesia nella diplomatica medievale*, in « Arch. Stor. Pugl. », a. VI, 1953, pp. 50-84), che continuano quelle dell'ANTONUCCI (cfr. di quest'ultimo: *Rime e ritmi nella diplomatica pugliese*, in « Iapigia », a. III, 1932, pp. 215-26) sui voll. del *C.D.B.*, hanno posto in luce come, attraverso la tradizione notarile di intestare le carte con una « invocatio » ritmica, o un inizio cronologico poetico, per fissare la datazione degli atti, non solo si può chiarire il criterio di cronologia usato dai notai pugliesi, ma anche si delinea un fatto di grande valore storico e letterario: storico, per il premere degli interessi culturali nelle tempestose vicende politiche che agitavano la vita civile stessa delle popolazioni; letterario, « perchè c'è davvero un senso poetico originale, non supinamente tratto da centoni medioevali, ma siccome un capoverso perlomeno interessante nella storia della cultura e delle lettere in Puglia dalle origini a tutto il duecento » (BABUDRI, cit., p. 25). Risulta, dalla rassegna, una fisionomia topografica di 14 centri notarili di Puglia: Acquaviva, Altamura, Bari, Brindisi, Canne, Castellaneta, Conversano, Giovinazzo, Grumo, Manfredonia, Monopoli, Polignano, Putignano, Turi, con tradizioni vivissime e continue, da oltrepassare il sec. XIV e da inserirsi nelle reviviscenze umanistiche della lingua latina, le cui fonti si reperiscono nella innologia cristiana latina, particolarmente cristologica e mariana, e nei sequenziali dei santi, ma con forti influssi formali e sostanziali dell'innografia greca (si vedano le litanie nicolaiane di Bari, e i loro immediati antecedenti: le laude invocatorie e panegiristiche greche della Calabria in onore del Santo, citate dal Babudri; ma per tutti, v. C. DE PALMA, *Cenni storici e letterari d'innografia greca*, in « S. Nicola », Bari, a. I, 1900, p. 24 sgg.; cfr. anche F. B.

La situazione di prevalenza della gente di « nazione greca » durò oltre la caduta della monarchia sveva; gli eventi a questa seguiti, e la resistenza a Gallipoli degli ultimi partigiani svevi (all'assedio di Lucera Carlo I spediva, nel 1269, da Trani nuovi contingenti, mentre un altro esercito operava, anche se in proporzioni mi-

BUDRI, *Storia e lettere nella sequenza medievale « invidiata » di Bari*, in « Iapigia », a. VIII, 1937, p. 113 sgg.). Se le fonti sono queste, non può parlarsi di supina accettazione e di imitazione nelle « invocationes » cronologiche notarili di Puglia: « Gli inni erano cantati in chiesa, ma erano ripetuti nelle chiesuole confraternali, sorgenti ovunque in Puglia, e quelli recitati o cantati dai valorosi « mercatores » della costa adriatica, e non erano soltanto recitati o cantati, ma declamati in forma di veri e propri drammi sacri » (BABUDRI, cit., p. 83). E drammi sacri furono le riduzioni delle sequenze eucaristiche pasquali « Victimae paschali » (v. V. DE BARTOLOMAEIS, *Le origini della poesia drammatica italiana*, Bologna 1924, p. 145) a Bari, e drammi furono ricavati da inni e litanie nelle chiese di Bitonto, Altamura, Trani, e delle altre città, specie della costa, della provincia di Bari (BABUDRI, op. cit., p. 83, nota 29). Ora, il Vangelo e i ricordi delle letture di devozione e gli inni sacri liturgici furono le più durature impressioni letterarie, perchè erano le più frequenti; ma non soltanto slanci di fede o sfoggi di erudizione e dottrina teologica spinsero i notai a servirsene. Fu una sorta di « elaborazione fantastica che tentava la sua esperienza in forme libere di poesia, superante per originalità ogni fondo ritualistico di devozione ». Uno dei centri notarili, che diedero questa prova tutt'altro che infelice della cultura medioevale in Puglia, fu Altamura; qui, sensibile fu l'incontro di eredità culturali diverse, e meno esclusive, siccome meno esclusivi, ma più articolati ed intimi, furono i rapporti tra ceto ecclesiastico e ceto forense. Ma non possiamo tralasciare un particolare di certo interesse. Il vasto movimento culturale e poetico, che la complessa personalità di Federico II promosse, ebbe a Càsole, nel monastero di S. Nicola, un fervido centro, che al molto zelo ghibellino seppe congiungere un reale valore d'arte, da rendere desiderabile un approfondimento di studi sui rapporti fra quella greco-salentina, e la scuola poetica siciliana, e che trovò nella ancora imperfettamente nota figura di Guglielmotto d'Otranto un esponente di rilievo (v. A. e O. PARLANGÈLI, *La scuola poetica greco-salentina del sec. XIII* », in *Atti dell'VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini*, Roma 1953, pp. 160-176; e degli stessi, cfr. *Il monastero di S. Nicola di Càsole, centro di cultura bizantina in Terra d'Otranto*, in « Boll. della Badia di Grottaferrata », N. S., V, 1951, pp. 30-45). Le due antologie poetiche esemplate a Càsole (v.: il Cod. Laurenziano pl. V, 10, e quello Vaticano greco 1276) rivelano personalità di indubbio valore, quali Nettario, il settimo higumeno dell'abbazia, interprete del cardinale di S. Susanna a Costantinopoli nei primi anni del sec. XIII, e in un certo senso capo della scuola poetica greco-salentina (v. su di lui: J. M. HOECK, *Nikolaos-Nektarios, von Otranto. Beiträge zur Gesch. d. ost westlichen Beziehungen in der Zeit Papst Innocenz III und Kaiser Friedrich II*, Diss., Monaco 1939, purtroppo dattiloscritto, IV, 298), e Giovanni Grasso. L'abbazia, che fu al centro di un importante incontro politico-religioso nell'ottobre 1231, al

nori, in Terra d'Otranto guidato da Pietro de Someroso) (90), e la sospensione dell'arcivescovo idruntino Matheo de Palma dagli uffici pontificali (91) per essere stato fautore di Manfredi non ferma-

momento della missione del metropolita Georgios Bardanes, inviato dal despota di Tessalonica Manuele Comneno (v.: BARONIO, *Annales Ecclesiastici*, t. XII, col. 742; e cfr. ancora: E. KURTZ, *Georgios Bardanes, Metropolit von Kerkyra*, in « *Bizantinische Zeitschrift* », XV, 1906, pp. 603-614), destò una vigorosa fiammata di ripresa basiliana, proprio per l'opera filosofica che essa svolse, e che, dopo il 1250, le procurò gravi inconvenienti. Profanata la chiesa, probabilmente perchè ribelle all'interdetto lanciato contro di lei (v. A. e O. PARIANGELI, *La scuola poetica*, cit., pp. 164-65), la destituzione dell'higumeno Basilio concluse l'epurazione iniziata per fedeltà sveva, e soltanto allora, nel 1267, la chiesa venne riconsacrata. Ma la consistenza patrimoniale e, molto più, la grande influenza di un tempo non sarà riacquistata (v. D. VENDOLA, *Documenti tratti dai Registri Vaticani. Da Innocenzo III a Nicolò IV*, Trani 1940, vol. I, p. 85, dal n. 89, Reg. Vat. 9, f. 835, dal Laterano. E' una conferma che Onorio III fa, il 29 gennaio 1218, all'abate Nicodemo, dando mandato che « ab eodem monasterio regula S. Basilii observetur », dei possedimenti che da Otranto e Gallipoli giungevano a Brindisi e a Monopoli, esenti da decime rispetto a quei lavori « quos propriis manibus aut sumptibus » il monastero potesse cogliere dalle sue possessioni). Il 9 luglio 1254, Innocenzo IV confermando le consuetudini, le libertà, le terre e le possessioni, poneva « super hoc conservator » l'abate del monastero benedettino di S. Maria di Nardò (ivi, n. 295, p. 230), e Gregorio X, il 16 gennaio 1274, confermava l'elezione di Gregorio ad abate di Casole soltanto se l'investigazione condotta nei suoi confronti dal Priore dei frati predicatori di Brindisi, ne avesse appurata la idoneità (ivi, n. 382, p. 299). Con Altamura i legami rimasero: non solo possedeva la chiesa di S. Stefano ed alcune proprietà prediali (v. GIANNUZZI, cit., p. 380, n. 252; tra le altre disposizioni testamentarie riportate in questo strumento notarile del 5 marzo 1410, si parla di un legato di due tarì al Capitolo della Cattedrale sopra un orto « situs infra menia vetera iuxta ortum ecclesie Sancti Nicolai de Casulo »), ma il segno di una continuità di rapporti c'è dato dal testamento del notaio Angelo del giudice Giorgio, il 20 aprile 1324, che lega tarì 15 all'abbazia (v. doc. 5, in App.). Il centro notarile di Altamura si rivela legato per tante vie a Casole; e l'influenza culturale che veniva dal Salento, trovava ad Altamura un adattamento e sviluppo suo, anche se di un relativo impegno artistico, permettendo però la formazione di un ceto di persone, che, accogliendole, riviveva tradizioni di elevato livello.

(90) G. DEL GIUDICE, *Cod. Dipl. del Regno di Carlo I e II d'Angiò*, Napoli 1863 sgg., II, 1, pp. 267-272, per la soppressione delle fazioni nel gallipolino.

(91) D. VENDOLA, *Documenti tratti dai Reg. Vat.*, cit., I, p. 300. E' la revoca, operata da Gregorio X, il 23 agosto 1274, da Lione, della censura e della sospensione dagli uffici pontificali inflitte a Matheo sei anni prima dall'inquisitore Radulfo, vescovo albanense ed inviato apostolico. Cfr. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, 1898, I, 291. Matheo era arcivescovo dal 6 ottobre 1254; morì il 1282.

rono la continuità dei rapporti. Nè questi cessarono con la riduzione della città di Altamura a feudo di militi agnoini, prima, e di Sparano, poi. Quel nucleo di persone di religione ed anche di lingua greco-salentina costituì la parte dominante nei primi tempi, nonostante l'immissione di elementi « latini » revocati dalle città vicine, o volontariamente recatisi sul luogo in seguito alla franchigia decennale concessa per agevolare il popolamento. I Gravinesi, vassalli o affidati dell'episcopio (92), furono fatti affluire in buon numero con gli uomini liberi, ma è da ritenere che non costituissero la maggioranza. Nel complesso la popolazione dovette essere sospettata di fedeltà sveva, se nel 1267, appena dopo la conquista angioina, la chiesa di Monreale di Bitetto avanzò accusa di invalidità demaniale di Altamura (93); sospetti avvalorati dal fatto che Manfredi, « tunc habito pro rege Sicilie », aveva provveduto, per suo diritto di collazione, l'arcipretura della città con due prelati, « mastro Iohannes de Currentus » di Brindisi e « dompnus Palmerius de Viano », uno dopo l'altro e ambedue della sua Camera e Cappellania (il secondo, pare, « ad preces et instantiam comitis Bonifacii (de Anglano?) ») (94), e che i vicari venivano scelti fra quelli di nazione greca (per quanto sappiamo circa questo torno di tempo) come quel « dompnus » Ligorio, per il primo dei due arcipreti, e « dompnus » Sergio « presbiterus grecus », per il secondo.

Gli avvenimenti politici aiutarono il formarsi di questa fisionomia sociale. Altamura era nel principato di Taranto, allorchè il dominio di questo feudo (comprendente all'epoca della concessione a Manfredi, nell'ottobre 1250, tutta Terra d'Otranto, le parti marittime di Terra di Bari, da Polignano in giù, ed un angolo della Calabria citra, dal porto di Roseto in sù e fino alla sorgente del Bradano) fu integrato da Federico II, in punto di morte, nel suo « testamentum », con le contee di Gravina, Tricarico e Montescaglioso, talchè l'intera Basilicata e l'interno della provincia di Bari ne fecero parte (95). Essa costituiva l'altro elemento della contea di Gravina, come

(92) VENDOLA, *Documenti*, cit., I, p. 269, n. 343. E' il breve di Alessandro IV, del 15 luglio 1257, a Giacomo, vescovo di Gravina.

(93) GIANNUZZI, cit., p. 160, rr. 2360-95.

(94) Ivi, p. 148, rr. 1935-50; p. 145, r. 1810.

(95) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Dipl. Friderici II*, cit., Parigi 1852-60, VI, pp. 805-10. Fu in quella circostanza che Federico operò il mutamento di destinazione dell'Honor Montis S. Angeli fino ad allora concesso in « doarium » alle regine e rimasto di poi a pannaggio dei principi reali, condizione già del Principato di Taranto fin dalla monarchia normanna. Cfr. per tutto

sarebbe stata unita alla stessa città, il 1271, con il medesimo vincolo all'atto della destinazione del feudo a Lodovico di Belloioco, consanguineo dell'Angiò, e come continuò ad essere, dopo la pausa della demanialità, all'epoca della sua infeudazione a Riccardo di Montmorency, nel 1284 (96), mentre si sviluppava il programma angioino

questo: P. F. PALUMBO, *Honor Montis S. Angeli*, in « Arch. Stor. Pugl. », VI, 1953, (Atti del III Congresso Storico Pugliese e del Convegno Inter. di Studi Garganici), p. 306, n. 1. Lo scritto sintetizza le ricerche effettuate dall'A. sulle condizioni e la natura dell'Honor e, di riflesso, sulla feudalità nel Gargano e, più generalmente, in Puglia.

Sul principato di Taranto, vedi i diplomi di concessione ai normanni Boemondo I e Boemondo II: G. B. NITTO DE ROSSI-F. NITTI, *Le pergamene del Duomo di Bari*, vol. I, del C.D.B., Bari 1897, p. XXXV; e F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari* (periodo normanno: 1075-1194), vol. V del C.D.B., Bari 1902. La singolare posizione giuridica di questo feudo fu oggetto di studio da parte di G. M. MONTI (cfr. *La condizione giuridica del principato di Taranto*, in « Annali del Seminario giuridico dell'Università di Bari », a. 1928, parte I, pp. 87-115). Il principato sotto il regno di Manfredi e di Carlo I d'Angiò non ebbe titolari, ma ritornò alle dipendenze della Corona, nè fu disciolto, ma ritenuto in unione personale dai sovrani, secondo che ritiene il Monti, essendone state le città e le terre rilevate dalla Curia e resignate nelle mani dei sovrani stessi (v.: G. M. MONTI, *Dai Normanni agli Aragonesi*, Trani 1936, cap. VII, p. 166; ma per i dissensi a questa tesi, cfr. G. ANTONUCCI, *Vicende del Principato di Taranto nel periodo normanno-svevo*, in « Iapigia », a. II, 1931, fasc. II; e A. CUTOLO, *Maria d'Enghien*, Napoli 1929, part. il cap. II). Certo è che il feudo rimase legato ancora alla Corona con Carlo II e fino al 1294, (ma il *Chronicon Neritinum*, in MURATORI, *R.I.S.*, XXIV, 901, la porta al 1292), allorchè venne concesso a Filippo I di Taranto, estendendosi per quasi tutta Terra d'Otranto e nella vicina Matera, sola zona della Basilicata (v. C. MINIERI RICCIO, *Saggio di Cod. Dipl.*, Supplem., I, Napoli 1882, pp. 69-72, dal Reg. Ang. 70, 1294, M., c. 10^v-11^v, in Arch. Stato di Napoli). Fu per la prigionia di Filippo in Sicilia dal 1299 al 1302, che ritornò alla Corona (cfr. G. BELTRANI, *I documenti storici di Corato (1046-1327)*, in vol. IX del C.D.B., Bari 1923, p. 223). Ma la riconcessione avvenne con mutamenti territoriali, se, nel 1304, del principato facevano parte parecchie città di terra di Bari, come Gioia, Palo, Corato, Spinazzola, Canosa (BELTRANI, cit., pp. 233-38, dal Reg. Ang. 143, 1304-05, F, c. 60, dell'Arch. di Stato di Napoli), che insieme con Castellaneta, Laterza e Matera (cfr. GIANNUZZI, cit., vol. XII del C.D.B., p. 225, n. 94 del 20 genn. 1301) cingevano Altamura d'ogni parte, isolandola e violandone continuamente il territorio.

(96) GIANNUZZI, p. 29, n. 32, del febbraio 1284. Il feudo fu concesso in cambio della terra di Boiano, nella contea del Molise, per aumento della provvisione di Riccardo attesi i suoi servigi alla monarchia, e « usque ad regium beneplacitum et mandatum ». Le due terre di Altamura e Gravina, e non più « la contea di Gravina », poste nel giustizierato di Bari ed « in ma-

di rinnovamento della feudalità minore. Si conservò l'integrità territoriale primitiva della contea normanna, che portava l'arcipretura ad essere suffraganea dell'episcopio di Gravina; cosa osservata in ispecie col vescovo Giacomo, ma violentemente contestata dai prelati e dal clero altamurano, quando la città, separata nella comunanza feudale da Gravina, diede inizio ad un nuovo nucleo signorile costituito per Sparano di Bari.

Ma già nel marzo 1252, e poi successivamente, Corrado IV aveva ottenuto che Manfredi rinunciasse a qualcuno dei suoi possedimenti, per primo all'Honor Montis S. Angeli e Brindisi, e poi a parte del Principato, per l'appunto alle predette contee; aveva potuto rimuovere il giustiziere creato dal fratellastro, revocando altresì il mero e misto imperio a lui concesso, col pretesto « della revoca generale dei feudi concessi dall'imperatore e di cui proprio Manfredi doveva dar l'esempio » (97). Nè fu solo Corrado. Continuando l'opera di violenta opposizione agli Svevi, papa Innocenzo IV investiva della contea di Lecce, nel 1252, Marco Ziano, e concedeva il principato di Taranto ad Ottone Frangipane (98),

nibus Curie existentes », sono concesse separatamente. Durò poco più di un anno: il 13 giugno 1285 Roberto, conte d'Artois, confermava il diploma di donazione della terra di Altamura a Sparano, al quale l'aveva concesso Carlo I. E' quest'ultimo sviluppo, questa ulteriore evoluzione della struttura feudale della zona, che spezzerà la contea, definitivamente. Gravina verrà infeudata a Giovanni di Monfort, il 1289 (v. Arch. della R. Zecca di Napoli, vol. 9, n. 825), ed Altamura assumerà una funzione autonoma sì da avere facoltà, divenendo « castrum » il 1293, di cingersi di mura merlate e fossati. Il ricostituirsi in Puglia dei grandi feudi, quali l'Honor di Monte S. Angelo, che avrà al tempo della successione di Giovanni Durazzo al morto fratello Raimondo Berengario, il suo punto estremo a sud, nella contea di Gravina, e il Principato di Taranto, che tenderà ad avere in Altamura il suo punto avanzato a nord, scopre proprio qui la sua zona d'attrito ed il campo delle competizioni funeste fra le due famiglie rivali dei Durazzo e dei Taranto; finchè, i discendenti diretti di Sparano scomparsi e la loro eredità passata ai Pipino, l'avventura del conte palatino d'Altamura non si collocherà nel gioco dei principi reali, tanto pericoloso per le sorti della monarchia angioina, quanto per lui stesso. E' la crisi dei poteri centrali, ed il lento venir meno della effettiva sovranità della monarchia, che rende, nel riaccendersi delle lotte fra feudatari, attuale ed ambito il possesso di Altamura. Infatti, quando il principe di Taranto, sia egli Raimondo del Balzo Orsini, o sua moglie Maria d'Enghien, o suo figlio Giovann'Antonio, impersonerà il nemico capitale al restaurarsi della monarchia meridionale, ad Altamura la posta varrà un regno.

(97) JAMSILLA, in *R. I. S.*, VIII, 505. E v. ancora P. F. PALUMBO, *Honor Montis S. Angeli*, cit., p. 355.

(98) B. CAPASSO, *Historia Diplom. Regni Siciliae*, Napoli 1874, nn. 44 e 50, pp. 26 e 29.

mentre il marchese Bertoldo di Hohenburg poteva disporre della contea di Montescaglioso. Quest'ultimo, anzi, venuto a morte Corrado il 21 maggio 1254, e costituito balio nel reame, non riuscì ad ottenere il beneplacito del papa, che, invece, preparava un esercito per rioccupare il regno (99). E, come rivedendo l'intera politica papale di quegli ultimi anni, il 27 settembre 1254, dopo averne ottenuto l'umiliazione, concedeva a Manfredi l'investitura del principato nelle stesse determinazioni territoriali fissate dal testamento di Federico, tranne la contea di Montescaglioso, sostituita con quella di Andria (100), oltre il vicariato del regno dal Faro al Sele, compresa la contea del Molise e la terra di Benevento. Sono note le vicende della lotta che Manfredi dovette sostenere prima con Borello d'Anglone, stimolato contro di lui dallo stesso pontefice, che gli aveva offerto, per l'occasione, in feudo la contea di Lesina pertinente all'Honor; e poi, morto Borello, con Bertoldo e il cardinale Ottaviano degli Ubaldini (101), nelle giornate che lo videro vittorioso in Capitanata, fino all'assunzione della corona a Palermo, l'11 agosto 1258.

La diocesi di Gravina era stata scossa anch'essa dal turbine degli avvenimenti di quegli anni, e particolarmente quando a Pantaleon, vescovo fino all'anno di sua morte, il 1256, successe Jacobo di Taranto (102). Fratello di Angeletto di Taranto, che valletto e familiare di Federico II, resosi nemico a Manfredi, seguì le sorti di Corrado alla sua venuta, Jacobo ne divise le parti, e per sfuggire a Manfredi, che ne tentava la cattura, trovò scampo presso Enrico, l'altro figlio di Federico, in Sicilia (103). Quanto di vero ci sia in questo racconto dell'arcidiacono di Gravina Nicolaus, non sappiamo: del resto, se effettivamente si recò presso Enrico, in Sicilia, ciò dovette accadere non dopo l'inverno del 1253, anno di morte del giovane principe e, perciò, quando non ancora era vescovo di Gravina.

La sua obbedienza alla parte avversa a Manfredi, però, è attestata dal breve, con cui Alessandro IV, il 15 luglio 1257, gli confermava i diritti episcopali sulle chiese altamurane di S. Maria e S. Ni-

(99) SABA MALASPINA, *Historia*, I, 4; sul baliato, v.: R. ZENO, in *Scritti giuridici offerti a G. P. Chironi*, III, p. 360 sgg.

(100) RAYNALDI, *Annali Ecclesiastici*, a. 1254, pp. 511-12.

(101) JAMSILLA, in *R. I. S.*, VIII, 573-77.

(102) Nelle fonti diplomatiche è chiamato « frater », ma si sa che non fu frate; cfr. GAMS, *Series Episcoporum*, I, 884; ed ancora: EUBEL, *Hierarchia*, cit., I, p. 278.

(103) GIANNUZZI, cit., p. 110, rr. 605-12.

cola (104), probabilmente negati al suo Capitolo che ne chiedeva la osservanza, dal clero altamurano. Ma l'atto pontificio, oltre che aperta violazione della concessione, che nove anni prima aveva fatto Innocenzo IV, confermando il privilegio di essere l'arcipretura « vere nullius », come costituita da Federico II (105), era conseguenza di una petizione avanzata dal vescovo Jacobo e poggiata su argomenti palesemente falsi, poichè contenevano l'affermazione di aver lui costruito le due chiese. Dopo l'incoronazione di Manfredi, a cui il prelado prese parte e che costituirà capo d'accusa a suo carico, poi, egli ritornò nella sua diocesi, ove è opinabile che abbia potuto esercitare i vantati diritti di ordinario sulle chiese di Altamura, anche perchè la sua adesione a Manfredi rimase costante fino all'ultimo, questa volta; e non al clero altamurano valse il titolo di origine e fedeltà sveva a favore della discussa autonomia giurisdizionale.

Precipitando gli eventi per Manfredi e finito tragicamente il suo regno, il vescovo Jacobo venne sottoposto ad inchiesta dal legato pontificio Radolfo, vescovo albanense, inviato in Puglia per la « inquisitio », ed il 14 ottobre 1266 fu « amotus » dalla sua sede (106).

Trattenuto « in carcere apud Monticium », Jacobo fu di poi condotto in Sicilia e deposto; il Capitolo gravinese, nella vacanza della sede, elesse, dietro mandato dello stesso legato apostolico (o forse anche in ricompensa della sua politica antisveva?), due canonici, don Giovanni Strambo e don Goffredo de Nicolao de Ducto, procuratori « in temporalibus et spiritualibus » (107). Sedici anni durò quella vacanza (108); e se « le tenebre del silenzio » hanno av

(104) D. VENDOLA, *Documenti tratti dai Reg. Vat.*, cit., p. 269, n. 343 (dal Reg. Vat. 25, f. 60, n. 499).

(105) GIANNUZZI, p. 7, n. 3, del 9 agosto 1248, da Lione. E cfr. NITTI, vol. VI del *C. D. B.*, p. 136.

(106) EUBEL, *Hierarchia*, cit., p. 278; GAMS, *Series*, cit., p. 884; cfr. anche F. UGHELLI, *Italia Sacra*, Venezia 1721, t. VII, p. 118, il quale deduce certissima ragione della giurisdizione ordinaria di Jacobo su Altamura, anche in considerazione del fatto che l'arciprete don Domenico(?) rinunciò nelle sue mani la carica e fu sostituito da un canonico di Gravina, tal don Guirrerio (o Guerriero). Il che, se mai avvenne, fu al suo ritorno nella sede, dopo il 1258. Ma contrasta con le asserzioni degli Altamurani circa i due arcipreti nominati da Manfredi, e spesso le testimonianze dei testi gravinesi non sono attendibili; l'Ughelli ha dato fiducia eccessiva alle notizie dell'archivio capitolare di Gravina.

(107) GIANNUZZI, cit., p. 110, rr. 613-25.

(108) « Sedecim annos et ultra », secondo il *C. D. B.*, XII, cit., p. cit.; ed è anche confermata dall'UGHELLI (v. *Italia Sacra*, VII, p. 118): « Item quod

volto gran parte di quegli « incommoda », che l'Ughelli volle vedere nella lunga vacanza vescovile di Gravina, non è affatto vero che i procuratori del clero gravinese abbiano esercitato per i sedici anni tutti i diritti in Altamura, come sostenevano (109); poichè già dal 1269 Carlo I d'Angiò ordinava al cappellano di Guglielmo di Modioladi, giustiziere di Terra di Bari, di investire della vacante arcipretura altamurana « ad regiam collationem spectantem » e « cum omnibus iuribus et pertinentiis suis », il presbitero Nicola de Quatemara (110), nello stesso giorno 11 luglio ordinando al giustiziere di Terra di Bari di far rispettare il nuovo arciprete, costringendo anche i ribelli, se ci fossero stati, o i detentori di beni spettanti all'arciprete, alla restituzione degli stessi (111). In più, lo stesso Nicola de Quatemara supplicò il re, a che ordinasse al Secreto di Puglia di fargli presentare le decime della bagliva e dei teriagi, diritti spettanti all'arcipretura e già goduti dagli arcipreti predecessori suoi; e Carlo, il 30 luglio dello stesso anno 1269 dava istruzioni al suo ufficiale di verificare la veridicità di quelle richieste, promuovendo un'indagine sulla consuetudine praticata (112).

E' da questo periodo che la documentazione diplomatica diviene

statim post adventum b. m. Regis Caroli I vacavit Cathedralis Ecclesia gravinensis per sexdecim annos et plus per depositionem b. Jacobi de Tarento, qui fuerat Episcopus Gravinensis » ecc. Cfr. anche l'*Index* a p. 954 della stessa opera; ed anche EUBEL, *Hierarchia*, cit., p. 278, il quale non riporta la data di elezione del successivo vescovo Pietro, O. S. B., ma quella della sua morte (1283): il che avvalora il fatto della vacanza della sede gravinese. L'Ughelli concorda con il C. D. B., ma riporta l'elezione di Pietro al 1282 (se è quel Pietro monaco cassinese, la cui morte, avvenuta nel 1283, è ricordata nell'*Emortuali Ecclesiae Cassinensis*, al 6 *Kal. decembris*); ma cfr. EUBEL, cit., p. cit.; GAMS, *Series*, p. 884. A Pietro, nello stesso anno di sua morte, successe Palmerius, che resse la diocesi fino all'anno 1286. E', pertanto, errata la data di elezione del vescovo Pietro, come è riportata dal Nardone, al 1266 (v. NARDONE, *Notizie storiche*, cit., p. 113 e p. 358, nella Cronologia dei vescovi di Gravina), il quale cita, inesplacabilmente fraintendendoli, l'Ughelli ed il Gams. D'altro lato, la data di morte di Pietro, riportata da questi ultimi, è contraddetta dal documento di concordia stabilita il 15 giugno 1284 fra il vescovo e l'arciprete di Altamura (GIANNUZZI, p. 31, n. 34).

(109) « ...in silentii tenebris involuta delitescunt incommoda, quaenam eruperint, ut longe annorum desurso Pastore fuerit orbatus Gravinensis grex » (UGHELLI, cit., p. 118).

(110) GIANNUZZI, p. 8, n. 4.

(111) Ivi, p. 8, n. 5.

(112) Ivi, p. 6. Vedi anche il transunto fattone nel: *Syllabus Membranarum ad Reg. Siclae Archivium pertinentium*, Napoli 1826, I, p. 14.

più frequente ed offre notizie sull'aumento della popolazione, avvenuto per immigrazione di nuclei familiari da prima del 1254. Il fenomeno è accertato dall'intervento di Carlo I d'Angiò, il 20 dicembre 1274 e successivamente il 27 gennaio 1275 (113); la dimora di quelle genti colà trasferite era stata turbata dalle violenze, con cui il giustiziere di Terra di Bari, dietro pressioni dei feudatari, infieriva su di loro, perchè tornassero in quei possedimenti ecclesiastici o laici (« terre ecclesiarum, comitum et baronum »), donde Federico « olim Romanorum imperator ante tempus depositionis (suae) », e quindi alquanto più di 25 anni prima, li aveva revocati per il popolamento di Altamura (« de novo inhabitare mandavit »). E Carlo garantisce la loro permanenza nella città all'avervi avuto dimora per un decennio, in considerazione della salvezza degli interessi dell'università e di quelli stessi della Curia regia. Ci pare, questa, una conferma dell'effettiva fondazione della città nell'epoca da noi supposta e una prova che alla sua nascita avevano presieduto precisi intendimenti economici, che ritornano, dopo il recesso del feudatario Lodovico di Belloico, riconosciuti da un re, il quale è risaputo essere stato, specie nei primi tempi del suo regno, davvero generoso nel soddisfare le richieste della feudalità. Questo movimento di persone trae origine, oltre che da Gravina e da località viciniori, da terra d'Otranto, che con la città aveva rapporti di lingua e di religione. I documenti diplomatici presentano nomi di cospicue famiglie oriunde di Gioia del Colle (114), di Castellana, Casarano, Cutrofiano, Galliano, indotte a raggiungere Altamura, anche in periodo post-federiciano, per l'accoglienza e la dimora che l'originario nucleo di « nazione greca » poteva offrire a chi era loro affine; si aggiunsero, nei primi tempi angioini, per la fisionomia feudale che il regno riprendeva, coloro che avevano sperimentato guadagni più larghi e una partecipazione più diretta alla vita pubblica, quali notai, giudici, « milites », che cercavano una prevalenza economica e civile tenendo riservate le cariche più importanti e lucrose, e coloro che cercavano nella tutela regia serbata alle città demaniali la protezione alle angherie e prestazioni forzate.

Da ciò, la riduzione ad un centro demaniale quale Altamura

(113) GIANNUZZI, cit., p. 13, n. 11, e p. 14, n. 12.

(114) Come quel notar Leo Sarballa, o di sire Balla, incluso nel 1282 fra i nobili senza feudo di Altamura, e nel primo anno di regno di Carlo I, delegato insieme col giudice Symon de Gioia, sindaco della città, a difesa del buon diritto altamurano contro la chiesa di Monreale di Bitetto.

non doveva essere difficile; come non costituisce sorpresa il vedere aumentato il numero delle chiese greche dopo questo stanziamento: sorgono S. Maria de « Barda », o la Maggiore, presso la casa del giudice Aminad, e la chiesa di S. Giovanni, e alquanto dopo, S. Stefano sarà concessa all'abbazia di S. Nicola di Casole. Il consolidarsi della composizione sociale e l'inevitabile progressiva tendenza a divenire un tutto omogeneo risulterà dallo scontro di natura giurisdizionale con il vescovo di Gravina, Pietro, favorevolmente concluso con il riconoscimento dell'autonomia dell'arcipretura altamurana (115); il che fu di fondamentale importanza nella storia dei successivi rapporti canonici e civili delle due città.

Ma è rilevabile, soprattutto, dalla necessità di regolare sulla base di una locale adozione di consuetudini quella iniziale distinzione dei gruppi, quasi a difesa del loro ambito di autonomia, quel momento del travaglio sociale succeduto alla immediata fase di popolamento, in cui le ambizioni di famiglia prevalsero su individui e ceti. Il personale esercizio della forma mista del *jus Langobardorum* e del *jus Francorum*, in una sorta di pratico compromesso pubblicamente riconosciuto e consentito, scopre l'istanza di carattere sociale riflessa in esso, ed avviata a superare l'opposizione fra una forma di consorzio familiare, che per l'adozione del *ius longobardo* ha l'esclusivismo nobiliare, e quella, diremmo, popolare (ove i termini « nobiliare » e « popolare » devono essere intesi in una accezione molto larga del termine, nel nostro caso, ma non del tutto impropriamente) (116). La nuova struttura dell'istituto familiare, regolato

(115) GIANNUZZI, cit., p. 160; e p. 25, n. 27; p. 31, n. 34, dai Reg. Ang. n. 65, c. 227; n. 73, c. 203; n. 75, c. 338^l.

(116) Cfr. O. SERENA, *Della consuetudine dotale di Altamura*, in *Scritti vari raccolti per le nozze Beltrani-Jatta*, Trani 1880, p. 145-174, ed una tardiva recensione a questo lavoro di G. SABINI, *Cronache di diritto*, in « Rassegna Pugliese », vol. XXIV, Bari 1911, n. 5, p. 206 sgg. Sull'argomento, vedi: P. VACCARI, *Le vicende degli assegni maritali nell'Italia Meridionale*, Macerata 1942, vol. I; e, dello stesso A., *Aspetti singolari dell'istituto del matrimonio*, in « Arch. Stor. Pugl. », a. VI, pp. 43-49 (« Atti del III Congr. Stor. Pugliese », cit.). Circa gli « iura communia », nella vasta letteratura sull'argomento, vedi la polemica svolta a proposito della costituzione « Puritatem » del *Liber Augustalis*, fra G. M. MONTI, *Il diritto comune nella concezione sveva e angioina*, in *Studi in onore di E. Besta*, Milano 1938, II, pp. 267-300; e F. CALASSO, *La costituzione Puritatem del Liber Augustalis e il diritto comune nel Regnum Siciliae*, in *Studi in onore di C. Calisse*, Milano 1940, I, pp. 501-67: intendendo, il primo, diritti comuni quello romano e quello longobardo, con la sopravvivenza dell'istituto della personalità delle leggi, e considerando il Calasso diritto

dalla stessa destinazione dell'*ordo dotis*, quale era in uso a Gravina (117), e la compartecipazione della donna ad una maggiore responsabilità nei confronti della famiglia da essa costituita col matrimonio, e il conseguente progressivo svincolo delle ragioni patrimoniali formate col matrimonio, dalle pretese della « pars mulieris », sono aspetti di travagli in atto in una società costituita in un particolare modo, e in cui operavano istituti giuridici fortemente conservatori in campo privatistico, quali quelli derivati dal diritto longobardo.

IV - LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL PATRIMONIO FONDARIO IN ALTAMURA E LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA « UNIVERSITAS » FINO ALLA MORTE DI ROBERTO D'ANGIO'

Tranne che nel periodo 1271-74, in cui fu assegnata in feudo a Lodovico di Belloioco (118), Altamura fu, dal 1266 al 1284, nel demanio. La parentesi feudale, che la vide unita a Gravina in una stessa signoria, non mutò la struttura, che Federico aveva dato al

comune quello romano, a cui si affiancò un diritto comune particolare e locale, con validità territoriale.

(117) Secondo la consuetudine dei Franchi uomini di Gravina, il marito guadagnava l'intera dote della moglie, se i figli nati vivi avessero emesso un vagito e poi fossero morti. Pur essendo prossima ad altre costumanze franche, come quella di Aversa (v. N. PELLICCIA, *Commentaria ad consuetudines Aversanes*, Venetiis, apud Juntas, 1605, p. 70 e 109, cap. III), se ne distaccava per la singolare condizione aggiunta, che passò, poi, col nome di consuetudine degli uomini di Altamura. La restituzione della dote era effettuata, in caso di morte della donna, « iure francorum hominum Gravine et iure longobardo », così come la sua ricezione era avvenuta « medietatem ad usum et consuetudinem Francorum hominum Gravine et medietatem ad usum et legem Langobardorum » (cfr. SERENA, *Della consuetudine*, cit., p. 158 sgg.; ed ivi, v. gl'istrumenti del 19 giugno 1283 per notar Giovanni d'Altamura, del 14 giugno 1298 per notar Leone de Gioia, del 16 nov. 1326 per notar Filippo d'Angelo de Cara. Cfr. altresì i docc. n. 4, 12b, 14 e 15, in part., in App.

(118) V. la lettera di Carlo I al Secreto di Puglia, in: Arch. R. Zecca di Napoli, vol. 3^o, n. 96 del 26 febbraio 1271. Nel 1273 Gravina, e quindi Altamura, era ancora in possesso di Lodovico e ne dà notizia una lettera di Carlo indirizzata a lui, con cui gli comunicava la linea di confine del territorio di Gravina, ove poteva esigere la mezza sementa da tutti coloro che lavoravano le terre in esso incluse, ad eccezione di quelle dei militi, dei giudici, dei notai, dei canonici della maggior Chiesa e possessori di beni patrimoniali (cfr. Reg. Ang. n. 200, c. 85).

patrimonio fondiario. Lo apprendiamo da una lettera che Carlo I diresse il 20 dicembre 1274 al giustiziere di Terra di Bari (119). Nel dare attuazione al piano « de inquirendis possessionibus in demanio Curie » per procedere ad una totale riforma delle masserie regie, il mastro procuratore e portulano stimolò la reazione degli Altamurani possessori di vigne, che si dolsero presso il re di essere stati turbati nella consuetudine che datava fino dal tempo di Federico II. Dicevano, infatti, che al tempo della costituzione della città, l'imperatore, poi che determinò e fissò i confini del territorio di essa, a coloro che ne erano diventati cittadini aveva assegnato tenimenti del demanio regio, che, piantati a vigne, recavano l'obbligo all'assegnatario ed ai suoi eredi e successori « in perpetuum », di un reddito annuo alla Curia di una salma di mosto « ad salmam Gravine tempore vindemiarum » per ogni vigna quinquagenale (120).

L'esistenza di una masseria regia nella zona è accertata, oltre che da una lettera di Carlo II ad Ursone Rufolo, mastro portulano di Puglia, il 13 novembre 1275 (121), proprio dai contrasti che la sua presenza suscitò nel 1283, un decennio dopo, da che era stata effettuata la « inquisitio » per la riforma del demanio regio. Gli Altamurani rivolgono lagnanze a Carlo l'Illustre per la coercizione loro imposta dal mastro portulano, che non aveva precepito dalle vigne regie « existentes in Altamura ad opus regie Curie » quanto doveva e poteva, di comprare vino ad un prezzo superiore a quello con cui era venduto in città (122).

Da questi dati diplomatici, dunque, si rileva che, procedendosi

(119) GIANNUZZI, cit., p. 13, n. 11: « post recessum nobilis viri Lodoyci de Belloioco », Altamura era tornata al demanio.

(120) Quando Federico aveva fissato la confinazione del territorio, aveva, però, stabilito il censo annuale di $\frac{1}{4}$ di soma di mosto al tempo della vendemmia secondo la salma generale di 16 quartare, per ogni vigna quinquagenale, e la metà della semina fatta, di frumento e di orzo, ogni anno al tempo delle aie.

(121) GIANNUZZI, cit., p. 18, n. 15.

(122) Ivi, p. 27, n. 29. Ma le innumeri rapine dei mastri massari, e gli « insaciabiles iatus », e le calunnie, le estorsioni trovavano, talvolta, chi fra i cittadini abilmente da esse traeva profitto, come il giudice Aminad e Leone de Cicimaria, o di Cia Maria (ivi, p. 138, n. 89 e p. 242, n. 114), i quali solo dietro denuncia del giudice Jacopo Scalese di Venosa, maestro delle regie razze in Puglia, furono obbligati a consegnare il residuo di quei cereali (80 salme di frumento e 40 di orzo) della regia Curia, che il giudice Nicola Spalluccio, secreto di Puglia, aveva dato loro in custodia, non sappiamo a qual titolo (ivi, p. 29, n. 31).

in una con la costituzione della « terra » alla distribuzione del suo territorio, questo fu quotizzato a favore dei gruppi di popolazione recatisi colà a vivere, trasferendo loro il dominio delle « sortes » (123), con la riserva dell'esercizio del « dominium eminens » del sovrano, quale onere reale sui fondi particellati, effettuato con la riscossione del censo. La massaria regia garantiva l'osservanza della condizione giuridica del territorio, oltre che essere l'avvio di un indirizzo di politica economica; nello stesso tempo si formava per la collettività il dominio indistinto ed indiviso sui boschi, sui pascoli e le sorgenti d'acqua del demanio regio, una somma cioè, di rapporti giuridici, che sarebbero stati esercitati « uti singuli » e « uti universi », e che intesi come usi civici, e di frequente contrastati dai feudatari del luogo e dei paesi vicini, erano spesso goduti in comune con altre università. Ma destinata Altamura in feudo nobile a Sparano di Bari il 13 giugno 1285, le terre colte ed incolte, pianure, montagne, prati, boschi, acque vennero concessi « de demanio videlicet in demanium et que de servicio in servicium », cioè a dire che il potere feudale avrebbe, ora, amministrato i beni demaniali fino ad allora riservati alla massaria regia e che a noi pare di poter porre nei pressi del tenimento di Fornello (« quod adjudicatum et assignatum extitit ratione dicte terre Altamure de mandato curie eidem Sparano, cum domibus massarie contiguo tenimento Altamure »), dati con l'assenso di Roberto, conte d'Artois, e convalidati da Carlo II il 28 febbraio 1292 (124), e quelli soggetti a censo alla Curia, le « sortes »

(123) Il termine « sors » è dell'alto medioevo, ma non oltre l'età carolingia (v. P. S. LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria*, Padova 1903-07) a significare una particella di « fundus » o di una « curtis »; finì col confondersi con la « manso », e secondo l'inquisitio per S. Giulia di Brescia (cfr. G. LUZZATTO, *I servi delle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secc. IX-X*, Pisa 1910), variava, nell'estensione, da 4 ad 8 ettari, press'a poco quella di un odierno podere colonico (cfr. C. G. MOR, *L'età feudale*, cit., II, cap. VI). Ma « soccia », « soccitella », significavano una limitatissima zona di terreno di 5 o 6 are, in Puglia, così come « rasula » di vigne l'apprezzamento di terra da un « rasolone » all'altro, che è quanto dire da una fosse all'altra fatta per lo scopo delle acque piovane (v.: G. FORTUNATO, *Rionero Medioevale*, Trani 1899, p. 31; e F. DECORATO, *Della parola « rasulito » di alcuni dialetti pugliesi*, in « Giambattista Basile », Arch. di lett. pop., a. IV, n. 5, Napoli, 15 maggio 1886). Il termine « sorcierus » o « sorcionarius » è ancora vivo nel 1333 ad Altamura (v. nei capitoli daziari di quest'anno, in GIANNUZZI, cit., p. 296, n. 169; e i dazi del 22 luglio 1342: ivi, p. 306, n. 184), ed altrove, ad esempio, nei cap. daziari di Giovinazzo del 7 febbraio 1306 (cfr. ROGADEO, *Ordinamenti economici di terra di Bari*, Bitonto 1900, doc. IV, p. XI, dal Reg. Ang. n. 147, 42).

(124) GIANNUZZI, cit., p. 38, n. 40.

di federiciana istituzione (125). Si avvalora, questo, dal fatto che sul tenimento di Fornello v'era privilegio a favore degli « homines terre Altamure », concesso da Federico II, e la consuetudine dell'acquare e del pascolo comuni con quelli di Binetto. Era la fine della funzione della masseria regia e di quelle ragioni, che l'imperatore aveva inaugurato e che avevano praticamente costituito i fondamenti della nascita della « terra »; la tenuta di Fornello formò oggetto di scambio fra Sparano e Giovanni Scoto (126), nel 1292, col consenso di Carlo II.

Col trascorrere degli anni, le frequenti alienazioni per vendite, per donazioni (vere o presunte che fossero), per usurpazione di privati e di signori feudali, agevolati dal particolare atteggiamento dei poteri centrali disinteressati delle vicende giuridiche del territorio, resero in beni burgensatici ed allodi quelli che in origine erano demaniali, con la chiusura dei territori aperti, coltivati o vacui, sativi o a pascolo. Il massimo beneficiario fu il potere ecclesiastico, la cui immunità da tributi e pesi di qualsiasi sorta, proteggendo il dominio utile dei possessi, operava una profonda trasformazione. La lotta contro di esso intrapresa da Simone di Sangro, il 1331 (e quella anteriore di Guido di Monteauro), per il ripristino dei diritti di terziaria vale ad illuminare non solo l'ormai perduto controllo della feudalità locale nel rispetto delle sue prerogative, e la rabbiosa ed inutile reazione, ma anche la nuova struttura di fatto del patrimonio agrario e delle fonti di produzione, e la forza politica, in cui gli interessi privati, sorti da una così fatta alterazione, si annidavano protetti.

La fabbrica della maggior Chiesa, il Capitolo di essa, e l'Arciprete, e gli altri ecclesiastici possedevano vigne che « in eadem terra eiusque territorio posite, ab eo tempore cuius in contrarium hominum memoria non exstit, fuerunt semper et sunt ab omni servitutis honore census, redditus vel affictus exempte pariter et immunes » (127). Questo, in un diploma di re Roberto a proposito dell'esposto dello arciprete Pietro de Moreriis, fatto a suo nome, e dei chierici greci e

(125) Ivi, p. 40, n. 40.

(126) Ivi, p. 38, n. 40. La permuta era avvenuta fra il territorio di Fornello e i 2/7 delle terre di Matine e Parencte, in terra d'Otranto, sempre salve le consuetudini di acquare e pascolare per gli Altamurani e quelli di Binetto, su Fornello.

(127) « Privilegia etc. », vol. VII, n. 15, in Arch. Capit. Altamura; cfr. GIANNUZZI, cit., p. 290, n. 166 dell'8 ag. 1331.

latini, turbati nel possesso delle loro vigne da Simone di Sangro, allora utile signore di Altamura. I famigli di costui « una cum nonnullis ex hominibus dicte terre » dietro suo ordine avevano devastato le vigne e distrutte le viti perfino nei residui piedi, poichè i chierici avevano rifiutato l'obbligo della prestazione di un certo reddito da prelevarsi su di esse a favore di Simone, asserendo loro « et alii laici de eadem terra », che ciò era in pregiudizio della libertà ecclesiastica ed immunità da tributi, di cui godevano. La questione, anzi, si inasprì: essendo stato posto il feudo di Simone sotto interdetto ecclesiastico, a vilipendio e manifesto disprezzo della sanzione, quegli non temè di far venire alcuni frati predicatori da Bari per far celebrare gli uffici religiosi in Altamura; per il che incorse in sentenza di scomunica e nell'intervento regio. Il processo, per quel che concerneva la questione di indole civile, iniziato dal giustiziere di terra di Bari, Giacomo di Sanseverino conte di Tricarico e Chiaromonte, e continuato da Federico de Trogisio, suo successore nel 1332, fu annullato dietro presentazione di lettere regie da parte di Domenico da Poteniano, procuratore dell'arciprete e dei preti di Altamura nella causa. In esse si faceva addebito al giustiziere di aver vessato i chierici e procurato loro spese gravi e fastidi, e si precisava che Simone non aveva, nei termini dovuti, provato che sulle vigne e le terre in contestazione gli spettava la terziaria; e che se avesse ragioni da opporre e far valere, le presentasse al re e al regio consiglio.

Una soluzione, come si vede, che se non risolse la vertenza dal lato del diritto, ne accettò la situazione di fatto, che riconfermava la Chiesa nello « statu quo » dei suoi possessi, ed insieme alla Chiesa, i laici.

Non si raggiunse, in questo episodio, l'asprezza che caratterizzò i contrasti fra l'arciprete ed il feudatario precedente a Simone, nella signoria di Altamura: Guido di Monteauro. Qui la contesa trovò il suo acme nell'assalto notturno alla casa prelatizia, e alla violenza armata dei famigli di Guido a stento trovò scampo l'arciprete (128).

(128) GIANNUZZI, p. 265, n. 140, del 15 dicembre 1316. Rostaino Caldola era stato nominato luogotenente del tesoriere di S. Nicola di Bari il 1313, alla cui dignità era annessa l'arcipretura di Altamura dal 20 ottobre 1298 (ivi, p. 76, n. 78; e NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari*, vol. XIII del C. D. B., pp. 111-112, n. 80), ma era stato sostituito il 15 giugno dello stesso anno con il canonico Giovanni de Verreriis (GIANNUZZI, p. 254, n. 130). Rimesso nella stessa carica, non potendo il priore Guglielmo Longo, cardinale di S. Nicola in carcere Tulliano, recarsi a Bari per la quantità dei processi e degli scandali sorti in detta Chiesa, re Roberto sospende fra Rostaino dal suo ufficio e gli

Quasi cento armati dedotti dai casali di Guido con balestre e lance, ritentarono, il giorno dopo, l'assalto, decisi ad uccidere l'arcivescovo Rostaino Caldola, che era l'arciprete del tempo, e per nulla soddisfatti della mancata sua cattura nella notte precedente. Forse il temperamento non certo del tutto pacifico di fra Rostaino e la manifesta protezione regia in suo favore potettero accentuare l'invadenza del prelato; ma anche da parte dell'università ci furono resistenze a lui, se i baiuli ignorarono le sue richieste sulle decime di tutti i diritti e redditi della città, più volte fatte e non ascoltate (129). Erano di sua spettanza, infatti, solo quelli del terratico e dell'affida. Sono episodi che, caratterizzati da esplosioni momentanee e rabbiose di stati d'animo esasperati e passioni incapaci di provocare un movimento organizzato, consapevole e duraturo, pure dimostrano l'esistenza di un malcontento verso la parte ecclesiastica. Non si può, certo, passare sotto silenzio il fatto che il clero della maggior Chiesa si lamentasse presso Roberto delle gravi molestie, che non il solo signore di Altamura arrecava loro « et iuribus (ec-

ordina di recarsi presso di lui (Reg. Ang. n. 202, c. 40). Nomina in sua vece (v. Reg. Ang. n. 204, c. 97^t, del 2 novembre 1314) il presbitero Firmino e l'abate Giovanni de Sparano (ex arciprete di Altamura, costui, e destituito alla morte dello zio Sparano per l'accorto riuscito intervento di Dionisio de Galiano, un prete latino, che tolse ai feudatari della città il jus patronatus sulla Chiesa ed il jus collationis dell'arciprete). Ma Carlo l'Illustre, nonostante la sospensione del 1314 per gli eccessi fatti, tornò ad affidargli, il 6 aprile 1315, la stessa amministrazione (Reg. Ang. n. 204, c. 217^t). Il 3 marzo del 1317, fra Rostaino era presso la corte pontificia, mandatovi da Roberto per affari (v. C. MINIERI RICCIO, *Genealogia di Carlo II d'Angiò*, in « Arch. Stor. Prov. Napol. », a. VII, 1882, fasc. II, p. 235). Il 30 novembre 1325 egli era confessore di re Roberto (ivi, fasc. III, p. 490), ed il 20 maggio 1328 era già morto, poichè nel tesorerato di S. Nicola, e quindi nell'arcipretura di Altamura, era nominato Pietro de Moreriis, che, essendo impegnato in servigi regi (ed il 30 maggio dello stesso anno lo vediamo presso Roberto, come suo segretario, consigliere, cappellano e tesoriere, ma il cod. lo chiama de Morrer: cfr. ivi, a. VII, fasc. IV, p. 662; ed il 22 marzo ancora presso il re, ad Anagni, col grado di capitano generale di Terracina: cfr. ivi, p. 668), ne affida la reggenza all'abate Giovanni de Ponziaco e al prete Nicola de Monticola. La crisi scoppiata tra Guido e fra Rostaino si concluse con una vittoria del prelato, se, come pare, a quell'episodio si riferisce una delle due lapidi coeve sopra l'ogivale della porta nord della Cattedrale, che rivela la supremazia della « pars ecclesiae », convalidata dalla protezione di Roberto:

" Regia Cappella/Sum Nullus Det Michi Bella/Protego Celi Rex Rege Robertus/Ianua Coelorum Sum Portus Duxque Piorum/Dogmata Doctorum Servant/Qui Sacra Meorum ".

(129) GIANNUZZI, p. 270, n. 148, del 30 marzo 1321.

clesie) et ingerebat multipliciter non minus in ecclesiastice libertatis incuriam », ma « una cum nonnullis aliis in hac parte sequacibus » (130). Nè, d'altro canto, possono essere ignorate le richieste dell'università, e le sue lagnanze, perchè re Roberto obblighi fra Rostaino a non favorire i chierici coniugati e gli « ablati » a non sottrarsi alle contribuzioni delle collette e delle imposte dovute. Costoro erano tali, a dire dell'università, che « non omnino et totaliter se cum monastico habitu divine religionis reddiderint, de bonis suis retinentes aliquid in usufructu, vel proprio, vel cum uxoribus in domibus propriis commorantes, cum sub appellationis velamine et in fraudem accepisse munus oblacionis huiusmodi contributionem dictorum fiscalium munerum rationabiliter eximendi » (131). E fra Rostaino e i chierici della maggior Chiesa perfino « pro viribus » impediscono che costoro paghino come gli altri uomini della città.

Nè può dirsi scemata l'autorità della « pars ecclesiae », in seguito a questi torbidi; anzi, se la casata dei feudatari di Altamura, per la maniera stessa delle successioni, rivelerà la sua debolezza, e l'università cittadina, per i tanti legami alla chiesa del luogo, la propria insufficienza ad inserirsi con azione autonoma dei ceti nelle lotte dei poteri contendenti, il clero presenta l'unica forza organizzata, in funzione della quale agiscono anche i laici, e non solo nelle vicende interne di Altamura; nei rispetti delle università vicine, quando sono in conflitto gli interessi ecclesiastici, essi arrivano quasi a costituire il braccio secolare nei momenti di forza (132).

(130) Ivi, p. 271, n. 249 del 28 novembre 1321. Ma di conflitti fra ecclesiastici e nobiltà, in Puglia, si hanno numerose documentazioni, in questo torno di tempo. A Molfetta, una massa di plebe fa irruzione nella cattedrale, apre le porte delle carceri ecclesiastiche, depreda tutto, vuol mettere a fuoco il vescovado (Reg. Ang. n. 173, c. 225-225^t del 30 settembre 1308). A Trani accadono le stesse cose nei riguardi dell'arcivescovo (Reg. Ang. n. 166, c. 166^t del 13 luglio 1307). La Chiesa di S. Nicola di Bari, che ha il dominio, fra l'altro, su Rutigliano, S. Nicandro e Grumo è minacciata nel suo possesso da conti baroni e militi (Reg. Ang. n. 206, c. 147-147^t del 22 marzo 1316); ed ancora il 10 settembre 1320 (Reg. Ang. n. 232, c. 1). Tuttavia, gli episodi, rivelando un diffuso stato di agitazione e di fermenti contro gli ecclesiastici, devono essere intesi secondo le condizioni locali, se non si vuole, generalizzando, creare una visione dei fatti che non è corrispondente alla realtà.

(131) GIANNUZZI, p. 277, n. 157.

(132) GIANNUZZI, p. 273, 153, del gennaio 1323. E' Carlo l'Illustre che scrive al giustiziere di terra di Bari, perchè da parte di N. vescovo di Gravina

Ma quel'era l'effettiva fisionomia della università?

Sotto la monarchia angioina, le università del regno ebbero una forma pressochè identica di stabilire i rapporti con lo Stato, poichè questo ne riconosceva la esistenza solo in quanto tipiche circoscrizioni amministrative e giudiziarie, unità del sistema tributario e base del sistema politico feudale, sul quale la struttura dello Stato angioino trovava la sua forza ed insieme la sua debolezza (133).

Però, esse conservavano, pur nella uniformità amministrativa e politica, una molteplicità di istituti giuridici, oralmente trasmessi o scritti, ma sempre operanti, capaci di regolare i bisogni locali, e che la legislazione federiciana aveva accolto e tramandato col nome di consuetudini, e che costituivano l'alimento, l'aspetto più singolare e la fonte più autorevole di incidenza dell'autonomia municipale sul diritto pubblico.

Lo Stato, se consentiva all'elezione dei magistrati locali (sempre nell'ambito delle scarse magistrature concesse all'università) non demandando ai giustizieri dei distretti provinciali i poteri di revoca degli eletti, era praticamente estraneo alle vicende della vita interna di esse, e di conseguenza incapace di intendere i fermenti che nuovi bisogni generavano e nuove tendenze dichiaravano con chiarezza, incapace di guidarli e di svuotarne gli inconsulti impulsi con una lenta, ma saggia e continua evoluzione della struttura dei suoi organismi (134).

(non è riportato il nome, ma esso è Nicolaus, vescovo dal 1315 al 1335: cfr. GAMS, *Series*, cit. p. 884), furono mosse a lui lagnanze circa la fede degli ecclesiastici altamurani, a suo dire mancata ai patti sulla concordia conclusa fra il vescovo Giacomo (secondo prelado di questo nome nella diocesi di Gravina) e l'arciprete di Altamura, Pietro de Angeriaco, nel 1299, e a conclusione della famosa vertenza. Essi prevedevano l'esercizio della giurisdizione episcopale del vescovo gravinese sul clero altamurano; ma « clerici tamen eiusdem terre Altamure satagentes in contrarium et videri nolentes ullius regimini subesse pastoris », non riconoscevano « omnia que spectat (sic) ad episcopale officium et ministerium », e « vindicaverit (sic) favores et auxilia laicorum predicte terre hominum quibus in obiectu positus resistitur ipsi episcopo quo minus possit et debeat in eadem terra episcopale suum officium et ministerium exercere ».

(133) R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, cit., vol. I, p. 366 sgg.

(134) Si cita una volta per tutte l'opera ancora oggi valida e, possiamo dire, ancora la più completa per le ricerche di carattere economico-finanziario nel regno di Napoli, di L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli 1859.

Ridotta, dunque, ad essere un aggruppamento umano idoneo a soddisfare i sempre più pressanti bisogni fiscali del potere centrale, l'università aveva come « suo » problema la questione tributaria, alla cui soluzione provvedeva discutendo ed approvando i « datia », appaltando la riscossione dei proventi di essi e di qualsiasi altra imposta straordinaria, procedendo all'apprezzo, ossia alla valutazione dei beni mobili ed immobili di ciascun cittadino ed alla conseguente equa ripartizione delle imposte erariali e di tutti quei tributi, che l'università fosse stata autorizzata a prelevare per necessità della collettività municipale. Cosa difficile, quest'ultima, a causa degli interessi che venivano colpiti, e che induceva a creare tutti gli ostacoli per il procedimento all'estimo dei beni, alla formazione di un catasto efficiente ed aggiornato, ad all'applicazione dei gravami risultanti dalle periodiche ispezioni e rinnovazioni di quest'ultimo.

Ma neppure la formazione dei capitoli daziari si presentava semplice. E' vero che è sempre l'autorità centrale ad autorizzare e, quindi, ad approvare e a rendere esecutivi i capitoli formulati dalle università (oppure a modificarli, od abolirli), ma « l'università li forma sotto la pressione del bisogno di danaro, e l'università subisce le frodi e i disordini che ne succedono, senza autorità per sventare le une e reprimere i secondi » (135).

I dazi, infatti, servivano a soddisfare i bisogni permanenti o transitori della comunità: il mantenimento degli ufficiali minori, la nettezza delle vie cittadine e la manutenzione delle mura della città, il risarcimento dei danni arrecati da ignoti nel territorio dell'università. Però, durante la monarchia angioina subirono una trasformazione: da imposta indiretta sul consumo, la quale, essendo a larghissima estensione colpiva soprattutto le classi più numerose e più povere, si trasformò in imposta sul reddito intesa in senso largo, che veniva integrata dall'imposta sui consumi.

Fermi restando l'autorizzazione ed il consenso del re ad imporre tributi, ed il suo diritto a non riconoscere ad alcuno la facoltà di legiferare in materia di finanza fuori della salvaguardia dei diritti dell'erario, anche nei riguardi di eventuali crediti in pendenza (136), è concessa una certa autonomia alle finanze locali. La

(135) CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, cit., p. 73.

(136) Reg. Ang. n. 311, c. 4^t, del 14 settembre 1337; cfr. CAGGESE, cit., p. 408, n. 8: « dacierii seu cabelloti daciaram qui fuerunt pro tempore in terris et locis... habentibus datia, non advertentes sive praetermictentes... quod datia

gestione dei proventi è, dunque, affidata all'università, che li ricava dai gettiti dei « datia » e se per questi fini l'apprezzo sarebbe dovuto essere la ricognizione di quello che i contribuenti avrebbero dovuto pagare in base alla effettiva consistenza economica, in effetti sono i « datia » che mettono l'università nel possesso delle somme necessarie, ed è di queste che lo Stato si interessa, disinteressandosi dell'apprezzo e delle modalità della sua istruzione.

Per l'università di Altamura abbiamo notizie della concessione di farsi l'apprezzo il 19 marzo 1277 (137), e poi più nulla. Si può ragionevolmente ritenere, che nessun altro apprezzo sia stato fatto, e ciò per la considerazione che non fu un fatto infrequente che le università tralasciassero di farlo e si servissero dei gettiti dei dazi per sopportare gli oneri fiscali, prima, e risolvere, poi, i bisogni interni con quello che avanzava; oltre al fatto che la mancanza dell'apprezzo favoriva la categoria dei possidenti di beni (ed in un paese ad economia rurale, quale Altamura, non vi era questione tributaria che non fosse connessa con quella del possesso della terra), esso recava una minore asprezza fiscale per il contributo che apportavano ai proventi, insieme con gli abitanti della terra, anche i forestieri con l'attività commerciale effettuata per le richieste d'importazione-esportazione del mercato cittadino. Pertanto, erano i dazi che molto spesso soddisfacevano la « generalis subventio », le richieste di donativi, le collette, e i bisogni locali ordinari e straordinari. Ma le rendite dello Stato, poggiate sul monopolio di alcuni prodotti, quali ferro, acciaio, sale, o sui traffici, o su di un insieme di imposte indirette che colpivano i consumi pur non costituenti un organico sistema fiscale, trovavano modo, attraverso i più disparati diritti (138) esatti dalle quattro Secretie del

ipsa civibus terrarum et locorum ipsorum pro solutione functionum principaliter et signater concessa noscuntur, pecuniam eorundem datiorum partim in usus proprios partim in agendis aliis universitatum earundem terrarum et locorum convertunt ». Simili dichiarazioni si trovano fatte ai capitani di Capua, Aversa, Barletta, Gaeta, e alla stratego di Salerno (Reg. Ang. n. 255, c. 189 del 24 agosto 1324).

(137) GIANNUZZI, p. 20, n. 19.

(138) Erano quelli che andavano sotto il nome di « iura vetera et nova », che risalivano perfino alla monarchia normanna. Ecco l'elenco riprodotto dal CAGGESE, (*Roberto d'Angiò*, cit., vol. I, p. 620): « Iura vetera sunt hec: Dohana, anchoragium, scalagium, ius thumini, portus, piscaria, bucceria vetus, ius affidature, herbagii, pascuorum, glandium et huiusmodi, ius casei, olei (non est ubicumque per Regnum) et passagium vetus ». Gli « iura nova » sono: « iu

regno, di rendere ancora più penoso il disagio economico delle popolazioni. Si aggiunga che la Corona con le sue masserie regie, particolarmente numerose in Puglia (ed una di queste era nel territorio di Altamura), era divenuta produttrice e mercante essa stessa, non solo di cereali, ma nel campo dell'industria armentizia. Non si ha bisogno di troppe parole per intendere come gli interessi particolari della Corona non coincidessero sempre con quelli dei ceti produttori, agricolo od industriale che fosse il carattere dell'attività.

Si intende anche come nei centri delle regioni agricole i piccoli proprietari di terre e di case, gli enfiteuti, i censuari dei fondi demaniali, i mercanti, gli appaltatori delle gabelle, gli assuntori dei lavori pubblici, gli elementi del ceto delle libere professioni, cioè i notai, i giurisperiti, i medici, a loro volta proprietari ed usurai, finissero per operare attraverso il meccanismo dei « datia » una politica di pressione tributaria e di amministrazione della università, rivolte a proteggere gli interessi del loro ceto ora di fronte ai « nobiles », ora di fronte agli ecclesiastici, ora di fronte all'elemento popolare, salariati ed artigiani (umili, questi ultimi, e per la scarsa quantità di capitali circolanti, incapaci di superare i bisogni e le piccole richieste del mercato locale e, di conseguenza, immaturo a trovare nelle forme organizzative una forza da contrapporre più che ai « nobiles », ai « mediani »).

Quando l'università aveva proceduto alla formulazione dei capitoli dei dazi e in essi aveva, per così dire, riflessa l'immagine della sua composizione sociale, li appaltava; il contratto durava di solito un anno, e gli assuntori erano tenuti ad effettuare i versamenti rateati alla Curia, o a chi la stessa università aveva loro indicato.

Per Altamura, frequenti sono i richiami all'azione dei collettori delle sovvenzioni erariali (139), ma significativa per la pro-

fundici, ferri, aczari, picis, salis, ius statere seu ponderature, ius mensuratione, ius exiture, ius sete, tintorie, calandrie, cambi, buccerie nove, imbarcature, ius sepi, portus et piscarie de novo, ius decimi, ius balistarum, ius resice maioris et minoris, ius cabelle auripellis, ius marium, ius stalle, saponis (non sunt ubique, set in Apulia » gli ultimi tre). Per gli « iura vetera » cfr. GIANNONE, *Istoria civile*, IV, 1, 22, c. 6.

(139) GIANNUZZI, p. 9, n. 7, del 16 maggio 1271. Carlo I ordina al giustiziere di terra di Bari di imporre a Nicola Luce de Amberto e a Filippo de Ligorio di Altamura, di completare il pagamento delle 50 once che rimanevano insolute, essendo stati collettori, per il passato, della tassa dei focolari

cedura dell'appalto appare quella della gabella della bagliva, avvenuta il 29 settembre 1271 (140), e poi quella, del tutto simile, del 10 febbraio 1374, per la necessità della fideiussione di garanti

nella loro terra (Reg. Ang., n. 13, c. 93). Ancora: computati i versamenti fatti nella somma complessiva di once 14, tari 49 e grani 20 da Pietro de Oliveto e da Giorgio di Ursone Greco collettori per la città di Altamura, della sovvenzione imposta per il mantenimento delle milizie deputate a custodia del regno sotto il comando di Ugo di Borgogna, re Carlo riconosce come non vi sia altro a pretendere dalla città di Altamura e ordina perciò al giustiziere di terra di Bari di non molestare per questo riguardo nè i collettori, nè l'università (Reg. Ang., n. 21, c. 329^t del 31 marzo 1275). Ancora richiami a collettori di sovvenzioni sono il 27 settembre 1283 (GIANNUZZI, p. 28, n. 30) ed il 15 giugno 1289 (ivi, p. 36, n. 38).

(140) Premessa la pubblicazione di un'ordinanza del Secreto di Puglia Giacomo Rufolo da Ravello, con la quale si disponeva che la gabella della bagliva di Altamura fosse fittata per l'anno in corso per 75 once d'oro, Ursone de Galliano di Altamura, alla presenza dei giudici Meladoy e Nicola, e di vari altri testimoni, procedeva alla legale subastazione. La gabella viene, invece, allogata per 80 once a Giorgio de Cutrofiano e Pardo abitanti di Altamura, alle condizioni imposte nell'ordinanza del Secreto e con la fideiussione di parecchi cittadini. E ancora: il 10 febbraio 1374 alla presenza di Roberto Grillo di Salerno, reginale giustiziere di Puglia, espletati gli incanti ed altre pratiche necessarie, la gabella della bagliva della città rimase aggiudicata per 50 once annue a Perruccio di « domino » Angelo di Altamura e ad altri suoi consoci (GIANNUZZI, p. 326, n. 208). Si noti, però, che queste gabelle dalla Curia, tramite le Secretie, locate e particolari cittadini per le esazioni che in proprio nome essa aveva da raccogliere nelle singole città, sono distinte da quelle che i cittadini pagavano all'università per far fronte agli obblighi e controprestazioni dovute annualmente all'erario regio, e che erano esatte con il meccanismo dei dazi, cioè a dire imponendo imposte dirette (sulla produzione del suolo), indirette (sulla circolazione e consumo delle merci, sulla vendita dei generi di prima necessità e di lusso, e sui prodotti dell'industria locale), di ricchezza mobile (redditi nascenti dal lavoro umano), sul valore locativo, e tramite le contribuzioni fondiari.

Per la gabella della baiulazione di Altamura, un criterio orientativo della sua gravezza ci è dato da un confronto con quelle imposte ed esatte in altri paesi della zona:

Nel 1267:

1) *Valenzano*: once 12 (cfr. *Syllabus Membranarum ad R. Sicl. Arch. pertinentium*, Napoli, 1824, p. 24).

2) *Corato*: once 63 (ivi, p. 9).

Nel 1271:

3) *Canosa*: once 83 (ivi, p. 74).

4) *Altamura*: once 80 (ivi, p. 74; cfr. anche GIANNUZZI, p. 10, n. 9; ed Arche in perg., vol. III, in Arch. di Stato di Napoli).

5) *Acquaviva*: once 15 (v. *Syllabus*, cit., p. 75).

6) *Bitonto*: once 21 (ivi, p. 78).

7) *Terlizzi*: once 17 (ivi, p. 144).

in solido, cioè per la « *prestatio fideiussoriae cautionis* », che garantiva la Curia sulle somme da raccogliere, ed eliminava il timore, per l'università, di non avere il permesso « *statuendi datia et exigendi* ».

Dalle cedole di tassazione si ricavano i seguenti dati relativi alle annue prestazioni di Altamura:

- 1) regno di Carlo I, anno 1277: once 154, tari 7, grani 4 (141);

(141) Reg. Ang. n. 207, c. 62; cfr. anche il doc. riguardante la grave tassazione imposta anche più volte all'anno, per il cambio della vecchia moneta con la nuova, e di minor valore, secondo i piani finanziari che Carlo I andava svolgendo, dopo che la sicla era tornata a Brindisi; significativo documento, per noi, poichè esclude ogni dubbio sul ritorno nel demanio, della città (v. per l'operazione finanziaria per il 1276-77, e per Terra d'Otranto: N. BARONE, *La cedola per l'imposta ordinata da re Carlo I d'Angiò nel 1276 per la circolazione della nuova moneta di denari in terra d'Otranto*, in *Studi di storia napoletana in onore di M. Schipa*, Napoli 1926, p. 133). Il doc. è in: D. Forges Davanzati, *Dissertazione sulla seconda moglie di Manfredi*, Napoli 1791, app., p. LXXIV, n. LXXX: « *Cedula taxationis facte in curia mense iunii quarte indictionis apud Neapolim de distributione monete Sicel Brundisij distribuende in subscriptis terris Iustitiaratum infrascriptorum pro anno futuro quinque indictionis videlicet in Iustitiaratu terre Bari:*

Gravina: unc. LXXXVIII, tar. XIII, gr. V.

Altamura: unc. XXXXI, tar. XVII (seguono altre città).

A. D. MCCLXXVII, mense iunii XVI eiusdem III indictionis regni eiusdem domini Regis anno undecimo » (dal Reg. Ang. 1281 B, f. 592).

Non molta luce è possibile fare sul numero degli abitanti della « terra »; sola indicazione, ed approssimativa, la notizia del 16 maggio 1271, con cui dietro segnalazione di notar Eustasio e di Pietro de Arcudio, re Carlo I ordinava che i collettori della tassa dei focolari Nicolao Luce de Amberto e Filippo de Ligorio versassero le trenta once d'oro, « *medietatem videlicet taxationis unius mensis secundum continentiam quaterni inde confecti nec non unc. auri XX, quos extra quaternum ipsum recollegisse dicuntur, in recollectione huius deierando assignare nostre curie non curarunt* » (v. GIANNUZZI, p. 7, n. 9). Come, infatti, non furono costanti sotto Carlo I le somme percepite dalle « *subventiones generales* » (nel 1276 furono rimosse 60.000 once, e sei anni dopo, nel 1282, ne furono rimosse 107.891: cfr. P. DURRIEU, *Les Archives angevines*, I, 88) e da esse non possono essere dedotti argomenti esaurienti sulla reale situazione economica delle città tributarie — e per essere un'imposta diretta, da commisurarsi alla effettiva capacità economica del regno, non subì alcuna variazione seriamente significativa di adattamento « *pro facultatum modo* » delle singole università, e la pressione tributaria procedette senza revisioni costanti e radicali in materia di fisco (v. M. PALUMBO, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive*, vol. I, p. 65 sgg.) — così la testimonianza delle tasse sui focolari non è, per questo periodo di tempo, del tutto probante per un esatto calcolo della popola-

- 2) regno di Carlo II, anno 1292: once 60, tar. 2, gr. 5 (142);
- 3) regno di Roberto, anno 1316: once 60, tar. 2, gr. 5 (143);
- 4) regno di Roberto, anno 1341: once 60, tar. 2, gr. 5 (144);
- 5) regno di Giovanna, anno 1374: once 45, tar. 2, gr. 5 (145).

Appare chiara la stabilizzazione dei versamenti annui per la sovvenzione generale, a cominciare da Carlo I e durata circa ottanta

zione. E ciò perchè il « fuoco » era una unità fittizia imponibile, un espediente tributario, un aggruppamento tassabile, che trova la sua origine e ragione di vita nella famiglia, ma che non corrisponde sempre e necessariamente ad essa (P. EGIDI, *Ricerche sulla popolazione dell'Italia meridionale nei secc. XIII e XIV*, in *Miscellanea di studi storici in on. di Giovanni Sforza*, Lucca 1920, p. 12 dell'estr.). La questione del riparto delle imposte tra i fuochi della comunità è stata controversa (v. l'interpretazione data ad alcuni docc. dal GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, II, p. 18; dal RACIOPPI, *Storia dei popoli della Lucania*, II, 296, secondo cui la « generalis subventio » era raccolta in ragione di un augustale a fuoco ($\frac{1}{4}$ di oncia per cinque o sei abitanti); o quella proposta dal CAPASSO (*Sulla circoscrizione civile ed ecclesiastica e sulla popolazione della città di Napoli dalla fine del sec. XIII fino all'anno 1809*, Napoli 1882, p. 19), di $\frac{1}{2}$ augustale a fuoco. E' molto probabile, secondo che ritiene il CAGGESE (*Roberto d'Angiò*, cit., I, p. 614), che non vi fosse mai una norma generale; essendovi distribuzioni per un augustale e per mezzo augustale, ed altre che mostrano come il riparto tributario non fosse fatto sempre con lo stesso criterio, nè a tutte le università applicato allo stesso modo. E' a dire, anche, che la « subventio de focolaribus » levata da Carlo I nel 1269 e a cui potrebbe riferirsi il doc. citato per Altamura, fu una imposta eccezionale, come ha dimostrato l'EGIDI, (*La colonia saracena di Lucera*, in « Arch. Stor. Prov. Nap. », 1912, pp. 111-12), e nulla può offrirci di certo. Un criterio largamente approssimativo di valutazione fa supporre, per Altamura, e nella prima metà del sec. XIV, una popolazione di circa 4.000 anime. Inoltre, nei capitoli di privilegi e grazie concessi da Ferdinando I d'Aragona, il 10 dicembre 1463, alla università per la sua pronta dedizione alla parte regia dopo la morte di Giovann'Antonio Orsini, v'è uno di particolare interesse, se una variante non facesse sorgere un dubbio interpretativo per la determinazione della modalità del riparto (v. GIANNUZZI, p. 425, r. 61; cfr. in Arch. Stat. Napoli, « Exequutorialium Summariae », a. 1462-63, vol. IV, f. 272t-276t, esecutoriato in Matera, il 21 gennaio 1464).

(142) Reg. Ang., n. 290, c. 287.

(143) Reg. Ang., n. 207, c. 111^t. Anche: ROGADEO, *Ordinamenti econom. di terra di Bari*, cit., dai Reg. Ang. n. 207, c. 106 e 107, fol. CXXXVI-VII del Grande Arch. di Nap., pp. II-III.

(144) Reg. Ang., n. 305, c. 95.

(145) GIANNUZZI, p. 331, n. 210, dell'8 marzo 1374. E' proprio Giovanna che effettua per la prima volta la riduzione sulla somma della prestazione annua della città, e questo è il doc. che lo comprova.

anni; e un confronto con le prestazioni effettuate da altre città vicine, e per lo stesso periodo di tempo, tornerà utile.

Gravina: durante il regno di Roberto: once 257, tar. 15;

Guaragnone: durante il regno di Roberto: once 23, tar. 25, gr. 1 (dopo non più tassata);

Gioia: durante il regno di Roberto: once 99, tar. 25, gr. 17;

Bari: durante il regno di Roberto: once 445, tar. 7, gr. 11;

Santeramo: durante il regno di Roberto: once 10, tar. 22, gr. 13 (146).

Esclusa Bari, la cui attività mercantile ha un peso determinante nella valutazione dei redditi, le altre città sono del retroterra barese e ad economia prevalentemente agricola; il confronto fa classificare Altamura ad uno degli ultimi posti. Pur senza dare peso di assolutezza all'indicazione dei valori tributari menzionati, le condizioni di vita e lo sviluppo sociale di Altamura, nel periodo storico che stiamo esaminando, e relativamente ad altre circoscrizioni ad economia eguale, erano piuttosto bassi. Ogni università tendeva, certamente, ad eludere l'erario col mostrare scarso reddito generale, e i contribuenti ad eludere l'università con le tante possibili evasioni che la mente fertile di chi paga tasse può suggerire; le frodi fiscali sono il senso dei sistemi tributari. Ed ancor oggi sarebbe ovviamente errato il tentare un quadro dell'economia nazionale con i bilanci ufficiali, quasi sempre passivi, dei comuni. Però un rapporto comparativo di situazioni locali, inevitabilmente approssimativo, ma, con l'aiuto di altri elementi per così dire indiretti, probante per ottenere un configurazione di esse, conferma il mediocre livello generale di vita degli abitanti di Altamura. O almeno, dai dati in nostro possesso questa è, in apparenza, la conclusione che si dovrebbe dedurre. Si confrontino, ad es., i capitoli statuiti per i dazi dall'università di Bitonto l'8 febbraio 1303 (147): il maggior numero delle categorie di merci tassabili rivela un ampio gettito di ricchezza, molto più di quello mostrato dai dazi di Altamura del 1333 (148) e del 22 luglio 1342 (149), per la più vasta espansione del commercio e la florida

(146) ROGADEO, cit., pp. II-III.

(147) Reg. An., n. 123, c. 399.

(148) GIANNUZZI, p. 306, 169. Il codice non porta data di giorno e mese, ed è incompleto nell'ultima parte.

(149) Ivi, p. 306, n. 184. Il cod. è integro, e l'epoca di compilazione di ambedue i cod. non fa pensare a momenti di vacanza feudale, se non presentano, come quelli di Gravina (v. NARDONE, *Storia di Gravina*, cit., p. 109) del 1328, alcun benessere di feudatario. E ciò per due motivi: e

consistenza dei mercati; e, di rincontro, il maggior peso fiscale contribuito da Altamura (80 once, rispetto alle 21 di Bitonto) alla Curia per le esazioni in proprio della gabella della bagliva, denuncia il prevalente interesse regio nell'economia del paese a causa della particolare struttura del patrimonio fondiario. E ci fu una inevitabile

perchè il potere feudale non si ingeriva di quanto concerneva la finanza dei vassali, e perchè, quando Giovanni d'Angiò fu richiesto del nulla osta dai Gravinesi, aveva il mero e misto imperio concessogli nel 1306 (v. Reg. Ang., n. 205, c. 216; cfr. altresì: R. MOSCATI, *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, in « Arch. Stor. Prov. Napol. », LIX, 1934, pp. 224-41; e G. M. MONTI, *Dai Normanni agli Aragonesi*, Trani 1936, pp. 167-68). Nel 1316, Giovanni doveva avere la concessione di quell'alta giurisdizione: è certo che Roberto considerava tutti i feudi dei fratelli come non facenti parte dei giustizierati del regno, se nel 1309 si rivolgeva non solo ai suoi giustizieri, ma anche ai vicari e ai giustizieri dei fratelli Filippo, Giovanni e Pietro in occasione della sua incoronazione (v. C. MINIERI RICCIO, *Genealogia di Carlo II d'Angiò*, in « Arch. Stor. Prov. Nap. », a. VII, 1882, fasc. II, p. 217); che in quell'anno la concesse al suo primogenito Carlo per le città di Sorrento, Castellammare, Nocera ed Eboli « riservando a sè soltanto la composizione degli appelli e la facoltà di sottoporre ad inchiesta i funzionari ducali ritenuti colpevoli, comunque » (v. GAGGESE, *Roberto d'Angiò*, cit., I, p. 653); e che in un documento non datato, ma sicuramente anteriore al 1335, allorchè Giovanni fu nominato duca di Durazzo, Roberto glielo largisce ancora (v. G. M. MONTI, *La composizione giuridica del Principato di Taranto*, in « Ann. del Semin. giuridico-econ. », parte I, Bari 1928, p. 104; e per il Ms. 4625 A lat. della Naz. di Parigi, 80b-81a, v. ivi, p. 116). Per l'evoluzione della feudalità napoletana, part. per la concessione del mero e misto imperio, si v. ancora: M. FRECCIA, *De subfeudis Baronum et investituris Feudorum*, Venetiis, de Batis, 1579, e spec. te pp. 267-68; ed anche C. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, ivi 1869, II Diss. ne, cap. XXVIII, p. 271 sgg.; D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli 1883, pp. 178-9; e, inoltre, R. TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nella province napoletane*, Milano 1909, pp. 25-26.

Nel 1333 Altamura era entrata a far parte dei domini feudali di Nicola Pipino, conte di Minervino, per ragioni dotali della consorte Giovannella de Baro, sorella di Caterina d'Altamura ed ambedue figlie di Gioannotto de Sparano di Bari, signore della nostra città; re Roberto aveva concesso fin dal 1332 a Giovannella di poter ereditare i beni feudali della sorella, che era senza figli, dopo la morte di lei, e specialmente il castello di Matine (v. FERRANTE DELLA MARRA, *Discorsi delle famiglie estinte forestiere o non, comprese ne' seggi di Napoli*, ivi 1641, p. 89; e GIANNUZZI, cit., p. 292, n. 167).

Nel 1342 la città era nelle signoria di Giovanni Pipino, il turbolento conte palatino, per donazione a lui fatta dalla madre Giovanella, a cui Altamura, però, ritornò per la condanna e la prigionia del figliuolo (Reg. Ang. 338, n. 143t). Sul ritorno dei beni a Giovannella, v. anche: GIANNUZZI,

trasformazione dei rapporti produttivi, e per il progressivo venir meno del controllo regio, e per l'altrettanto sentito bisogno di proteggere i prodotti dall'asprezza fiscale. Era più agevole e proficuo l'esercizio delle fonti della produzione locale (leggi agricoltura), se i prodotti fossero stati esenti da gravezze; cosa che solo il titolo ecclesiastico di possesso poteva promuovere. Di qui, le vendite fittizie, le donazioni fasulle ad enti religiosi, specie se rapporti di sangue intercorrevano fra donanti e beneficiari.

Diverse considerazioni inducono a concludere in tal guisa; le tratteremo con una certa ampiezza, perchè è un fenomeno davvero singolare, (ma non nuovo, del tutto), e certamente interessante.

Il processo degenerativo delle condizioni economiche generali del paese non poteva non stimolare, od affrettare dove era in atto, la riduzione del patrimonio sotto un potere che offriva una protezione; e nelle sempre più frequenti crisi dei poteri centrali, che l'imperversare della fronda feudale rendeva evidente, e a cui gli stessi principi del sangue davano gran massa di motivi, la sola forza che poteva garantire qualcosa con il minor danno, era il potere ecclesiastico. Ad Altamura ciò trovava agevolazioni per la singolare condizione del clero e per i rapporti di questo con i laici; e se così non fosse stato, sarebbe stato estremamente difficile rinvenire le fonti, copiosissime, delle ricchezze spese per la ricostruzione, ed il mantenimento, della cattedrale, ammirato gioiello dell'architettura ro-

p. 313, n. 190 del 23 settembre 1343; e per la prigionia del palatino e la sua liberazione, v. PETRARCA, *De rebus familiaribus*, l. IV, ep. del 29 novembre 1343, ed ep. 6 del 1 dicembre, pp. 253-59, e 271-3, trd. Fracassetti, Firenze 1864, II, pp. 8-14; e DOMENICO DI GRAVINA, *Chronicon de rebus gestis in Apulia*, in *R.I.S.*, XII, p. 554: «(Andrea, già divenuto marito della regina Giovanna) contra voluntatem omnium, dictum palatinum et fratres eius a Castro Capuano praefato, quo tenebantur ligati, liberari mandavit». Consulta altresì le *Istorie Pistolesi*, in *R.I.S.*, XI, 522. La data della liberazione è da porsi al 24 giugno 1344, secondo il *Chronicon Siculum*, a c. di G. DE BLASIIS, Napoli 1887, p. 9. Ma sin dal maggio 1341 era stato discosto che chiunque fosse stato in possesso di beni dei Pipino avrebbe dovuto far consegna di essi nelle mani di Raimondo del Balzo (cfr. Reg. Ang., n. 324, c. 59 del 25 maggio 1341); salvo poi che il del Balzo si impossessò dei beni di cui avrebbe dovuto fare l'inventario, e a distanza di due anni era obbligato, insieme con Roberto di Sanseverino, a restituire 3.000 once d'oro a Giovannella, i cui beni mobili, da essi depredati e che si aggiravano su quel valore, non erano stati restituiti. Su Giovanni Pipino, v. CAGGESE, *Giovanni Pipino, conte d'Altamura*, in *Studi in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926, p. 141 sgg.

manico-pugliese (150), nelle oblazioni e nei legati « pro anima » di quei fedeli, la cui fede poteva essere grande, ma il cui tenore di vita è apparso uno dei più bassi del barese. Del pari sarebbe problematico intendere come, nel pauroso tracollo economico e nel generale depauperamento, accentuato in terra di Bari, Altamura riuscisse a conservare una sua struttura economica, un suo reddito, che messo in rilievo dalle contribuzioni fiscali, e confrontato con l'irrimediabile miseria di centri ben più prosperi di lei, prima, risulta uno dei più elevati, relativamente parlando. Ecco i dati:

Gravina: da once 257, tarì 15 sotto Roberto, passa ad once 50 sotto Ladislao; *Gioia*: da once 99, tarì 26, gr. 17 sotto Roberto, passa ad once 5 sotto Ladislao; *Bari*: da once 455, tarì 7, gr. 11 sotto Roberto, passa ad once 57 sotto Ladislao; *Santeramo*: da once 10, tarì 22, gr. 13 sotto Roberto, passa ad once 5 sotto Ladislao; *Altamura*: da once 60, tarì 2, gr. 5 sotto Roberto, passa ad once 30 sotto Ladislao (151).

Non si sarebbe potuto verificare questo, senza che il patrimonio fondiario avesse offerto una sua resistenza: ma quale forza poteva far superare momenti così drammatici?

Anche le disposizioni daziarie, di cui si è fatta menzione (152), presentano alcune caratteristiche di rilievo. I pesi tributari poggiati sui redditi fondiari non possiamo, così come sono formulati, chiamarli nè di ricchezza mobile vera e propria sui redditi nascenti dall'attività umana, nè di imposta fondiaria (153); eppure sono partecipi dell'una e dell'altra. Nel testo del cod. A è detto: « chiunque della città faceva campo tanto intenmento di Altamura, quanto in quello di altri paesi, sul frumento, orzo, vettovaglie, o legumi che

(150) Il 29 gennaio 1316 un terremoto aveva fatto crollare il primitivo tempio federiciano, come si rileva dalla epigrafe coeva, posta sulla porta del lato nord del Duomo, detta « porta angioina »: « Annus milenus sexus denu-
sque trigenus-currebat certus regit et(?) Rex regna Robertus-Lux non orta bona
Iani vigesima nona-o scelus o quantum templum ruit hoc fleo sanctum-Con-
sili nati repararunt arte probati-Urbe Botontina vivat gente altamurina ». (v. SERENA, *Una lapide del 1316*, Trani 1887).

(151) ROGADEO, *Ordinamenti*, cit., pp. II-III, dai Reg. Ang., n. 207, c. 106 e n. 373 c. CXXXVI - CXXXVII, del Grande Arch. di Napoli. Per Bari, inoltre, va notato che la sovvenzione si riduce, sotto Giovanna I, a 227 once salvo il diritto regio di far rifondere i residui non pagati degli anni precedenti (v. G. PETRONI, *Storia di Bari*, Napoli 1857, I, p. 409).

(152) I dazi del 1333, che indichiamo con la denominazione di cod. A; cod. B. sarà l'altro.

(153) GIANNUZZI, p. 296, n. 169.

ricavava dal campo, avrebbe dovuto versare, per ogni salma di quei prodotti, un grano; il compratore di essi, poi, se cittadino altamurano, era tenuto al pagamento di un grano, pure per la stessa quantità di prodotto ». Successivamente se ne completava il dispositivo con rilievi sul giro economico dei prodotti della terra, prescrivendo che un cittadino per ogni tipo di vettovaglie o legumi immessi nella città, avrebbe versato un grano a salma; se, però, avesse venduto le sue vettovaglie in Altamura, su ciascun'oncia di vendita degli stessi prodotti la gabella era di due grani e mezzo. Altrettanti ne avrebbe versati il compratore. Nel cod. B il dazio appare diviso in tre, piuttosto che in quattro parti:

1) chiunque faceva campo, era tassato per dieci grani a bove domito;

2) il cittadino-compratore dei prodotti della terra, per ogni salma di essi era tenuto a versare un grano;

3) il cittadino compratore di quei prodotti, immettendoli da qualsiasi posto in città, era soggetto alla gabella di un grano a salma, mentre il rapporto di compra-vendita effettuato in città, da un cittadino, era suscettibile di un aggravio di cinque grani ad oncia di valore, sia come merce comprata, sia come merce venduta.

Una constatazione è chiara: l'espressione « *facere campum* », con la quale è intesa l'attività agricola, più che indicare il tipo di conduzione, sta a significare la coltivazione pura e semplice della terra, ed è valida tanto per agricoltori che la facessero in aziende proprie, quanto per quelli che lavorassero in territori fittuati, o condotti in altra maniera. E ciò per includere, evidentemente, tutti coloro che ricavavano redditi dall'attività agricola, comunque. Ed un particolare vi è, degno di nota. Dopo aver confermato che il « *patronus camporum* » avente due asini, o asine, o giumente, per necessità e servizio dei campi era esente dal pagamento del dazio sul mobile relativamente a quegli animali (154), si precisava che « *pro qualibet asina pastorum cominanciarorum seu sorcierorum* » si dovevano versare 2 grani. Il termine « *cominanziere* » indica altrove (155) un lavoratore condotto a mercede e pagato secondo un salario pattui-

(154) GIANNUZZI p. 309 n. 84.

(155) Nei dazi di Alessano, ad es., dell'8 maggio 1339: « *braczari* », « *comenanterii* », cioè quelli che « *ad mercedem ducti sunt* »; e qui i *cominanzieri* sono inclusi nelle categorie dei braccianti (v. Reg. Ang. n. 313, c. 369t-370 t).

to (156), la « comenancia », vario a seconda che il patto fosse mensile od annuo; ma il termine « sorcionarius », o « sorcierus » aggiunge un valore nuovo, caratterizza una categoria, che sta fra l'affittaiolo e l'assegnatario, sempre inteso come « patronus camporum », un enfiteuta che poteva ben fare i lavori che erano dei cominanzi, altrove. La cosa acquista in singolarità, dal momento che nei dazi di Altamura nè l'una, nè l'altra categoria è inclusa fra i lavoratori a giornata, i « braccianti », il vero proletariato rurale, indicati come « sarpatores, laboratores, ortolani, iumentari, porcari, pastores (evidentemente non padroni di greggi propri), vacari, potatores ». Esse invece sono soggette al dazio del mobile, anche se con qualche esenzione, e, diremmo, proprio per questo, assimilate alla categoria padronale per i fini tributari, piuttosto che, alla pari degli altri, alle imposte sulle manifestazioni del lavoro umano, allorchè questo col suo esercizio configura una classe. Manca una distinta tassazione come, ad es., nei dazi di Rionero, ove i « comorazioni » ed i gualani pagano 1 grano a tarì di salario annuo, mentre ogni zappatore, potato, legatore di vigne e qualunque altro lavoratore della terra 1 tarì e mezzo; ma, proprio per ciò, quella mancanza consiglia una diversa dislocazione sociale dei due gruppi. Conferma trovasi nei dazi di Giovinazzo del 1306 (157): « Patroni vinearum et sorcionari » pagano 2 grani a salma di vino (e negli stessi dazi successivamente è detto: « Patronus vinearum seu parsionarius ipsarum »): anche qui i « sorcionari » appaiono assimilati alla classe padronale, per quel che concerne la responsabilità tributaria. Da quanto si è detto si può dedurre:

1) che i « sorcionari » e i « comenanceri », due categorie prossime, da un lato, a sconfinare nel proletariato rurale, e, dall'altro,

(156) « Comenancia », « combinancia vel convenientia » sono i termini della bassa latinità equivalenti al latino « pactum », e da essi è « comenantiarius » (« comorazonus », è chiamato nei dazi di Rionero, nel 1303; cfr. G. FORTUNATO, *Rionero Medioevale*, Trani 1899, p. 33). Si indicò un tipico contratto di lavoro per le prestazioni d'opera agricola, ed in Puglia si distinse dal « gualano », salariato anch'egli, ma addetto alla custodia degli animali (cfr. WINKELMANN, *Acta Imperii*, cit., I, n. 598, p. 754 sgg), pur se « gualani », « vel commenceri sunt omnes laboratores, qui ad certam mercedem annuatim seu ad mensem morantur, tam in campis quam ad custodiendum animalia, seu ad alia servigia facienda » (v. Reg. Ang. n. 104, c. 270; cfr. FORTUNATO, *Rionero*, cit., p. 35, . 2), Il che dimostra che non dappertutto le stesse categorie avevano una identica fisionomia.

(157) Reg. Ang. n. 147, c. 42, del 17 febbraio 1306; cfr. ROGADEO, *Ordinamenti*, cit., doc. IV p. XII.

produttori diretti senza essere proprietari, furono accomunati, nella stessa valutazione di contribuenti, ai proprietari di terre attraverso la generica definizione di « *facientes campum* »;

2) e che questo fatto apportò loro l'esenzione dal dazio sul mobile per un numero stabilito di animali, il cui impiego fosse ad esclusivo interesse dei campi stessi.

Non troviamo, come ad Otranto, il prevalente premere degli interessi esclusivi dei proprietari di terre, dal momento che colà « i proprietari di masserie non avrebbero pagato nulla per i loro prodotti immessi in città » (158); o, com'era prescritto nei dazi di Alessano (159), che i proprietari di masserie, anche se non avessero effettuato il trasporto in città dei loro prodotti ed avessero preferito venderli fuori, erano tenuti al pagamento di due grani ad oncia di valore, alla stessa guisa che se li avessero immessi nei loro depositi cittadini.

Nei dazi di Altamura siamo in presenza di una generica qualificazione della produzione agricola, e, per taluni aspetti, indotti a vedere una considerevole funzione sociale di una categoria di produttori, che, escludendo un forte accentramento della proprietà fondiaria, esprime dalla sua stessa natura la convenienza a conservare una fisionomia del patrimonio agrario, in cui la particellazione del territorio sia alla base. Ed ancor più persuade, il fatto che soltanto una tale struttura poteva essere accolta nella protezione ecclesiastica. Del resto, un ultimo rilievo va fatto. L'approvazione dei dazi formulati il 1333 è ottenuta da un solo sindaco, Riccardo de Galiano, a ciò « *specialiter constitutus* », mentre la conferma dei dispositivi del 1342 ne presenta quattro: mastro Leone de Scolis, il notar Falcone del giudice Drono, il giudice Filippo di Gualterio (Guarnice), e Santonus (o Santorus) de Laurencio. Sfugge, ed è grossa lacuna, il criterio procedurale che portò all'elezione di tanti rappresentanti; ma è altamente significativo che nessun altro codice di gabelle di terra di Bari, e per lo stesso periodo di tempo, eccettuato quello di Andria (160), abbia un tale numero di sindaci. Il Rogadeo (161) affaccia l'ipotesi di un successo del ceto dei « mediani » nel pretendere di essere rappresentato nell'ambasceria, così come lo era nel governo municipale. Noi crediamo che l'esperimento sia proprio l'espres-

(158) Reg. Ang. n. 164, c. 204 t-5, del 27 aprile 1307.

(159) Reg. Ang. n. 313, c. 369 t-370 t, dell'8 maggio 1339.

(160) ROGADEO, *Ordinamenti*, cit., doc. VI, p. XX.

(161) Ivi, p. 38.

sione dei diversi interessi dei ceti cittadini, piuttosto che di uno solo di essi predominante. I quattro nomi, infatti, denunciano diverse provenienze sociali: Mastro Leone de Scolis era il « translator librorum et familiaris » di casa reale, che per i servigi resi a Roberto « grata et devota » (162), fu provvisto di un reddito feudale di 12 once da prelevarsi sui beni e le terre feudali del regno di Sicilia « citra Farum », e, per intanto, nominato stipendiario cavaliere presso il giustiziere di Capitanata (163) al posto del defunto Nicoluccio de Babilonia. La sua presenza serviva a creare quella premessa cordiale per il favorevole accoglimento, da parte del re, dei capitoli. L'altro è il notar Falcone, uno dei componenti quella famiglia così autorevole nell'ambito cittadino e legata al clero latino (164). Il giudice Filippo di Gualtiero (Guarnice) appare in atti pubblici fin dal 1298: d'allora la sua attività non ha soste, ed il suo nome è presente nelle più diverse manifestazioni della vita pubblica e privata della cittadinanza. Può considerarsi il decano della nobiltà di toga, e la sua appartenenza all'ambiente greco è confermato dal testamento di Reone Guarnita (165), dai rapporti che costui aveva con suo padre, e dallo stesso cognome. La sua presenza fra i sindaci potrebbe costituire prova dell'interesse che la parte greca aveva ad essere rappresentata nell'approvazione dei dazi. Il quarto sindaco è Santonus de Laurencio, forse figlio di quel Laurencio di Santoro de Mele, che appare in alcuni istrumenti notarili della fine del sec. XIII (166);

(162) GIANNUZZI, p. 305, n. 183, del 18 luglio 1342. Stando al posto occupato nel registro, il codice dei dazi del 1342 avrebbe la sua data posta dopo il settembre dello stesso anno; il che concorderebbe con la supposizione che certamente guidò gli Altamurani, di raccogliere maggiore benevolenza presso il re per la presenza di mastro Leone.

(163) GIANNUZZI, p. 311, n. 189 del settembre 1343, Ancora ritorna il suo nome il 10 ottobre dello stesso anno 1343 (v. *ivi*, p. 314, n. 191) nella comunicazione di nomina da parte di Giovanna I, al posto di credenziere del porto di Manfredonia, col gaggio di 10 tareni su ogni cento salme di vetovaglie portate da quel porto; e ciò considerando « fide, sufficientia et legalitate » di lui, su cui si faceva assegnamento per porre fine alle frodi molteplici compiute dal credenziere precedente, Nicolò de Colasanzia, revocato da quel posto. Nel Reg. Ang. 1343, I, f. 122-26 t perduto, ma riassunto dal de Lellis nei suoi « Notamenta » (v. C. MINIERI RICCIO, *Genealogia*, cit., in « Arch. Stor. Prov. Nap. », a VIII, 1883, fsac. III, p. 392), mastro Leonida (sic) di altamura era citato, il 25 novembre 1342 come uno dei traduttori dei libri della real biblioteca.

(164) GIANNUZZI, p. 303, n. 178; p. 318, n. 200; p. 342, n. 220.

(165) V. doc. I, in App.

(166) GIANNUZZI, p. 640, n. 461.

e i fratelli Tomasio e Nicola Santorus, figli di Laurencio de Santoro, risultano i prestatori del mutuo di un'oncia d'oro ai procuratori del Capitolo della Cattedrale, l'8 agosto 1343 (167). Dietro di costoro non si può affermare che ci sia una forza sociale ben definita e distinguibile fra le altre, e che abbia preso il sopravvento al punto da imporre nella compilazione dei dazi la prevalenza dei suoi interessi. Quella embrionale borghesia rurale, che solo con oscuri presentimenti ed immatura coscienza del proprio avvenire si agitava nel rimescolio profondo di quegli anni, ad Altamura affondava le proprie radici nel potere ecclesiastico; e di qua sorgeva ogni direttrice della vita sociale. La natura composita, e non sempre armonica, dell'elemento chiesastico, le dirette interferenze in esso degli interessi laici disponevano ad una maggiore sensibilità e producevano una più aperta articolazione del potere della Chiesa. Questa influenza si accentuò al punto di stabilire a favore della maggior Chiesa il dazio di mezzo grano a rotolo di carne (168).

La posizione di privilegio della gente di chiesa fu ancora più conclamata e fatta valere, per l'unione dell'arcipretura in beneficio al tesorerato di S. Nicola di Bari; il che generò la presunzione, e si aveva tutto l'interesse a renderla operante, che fossero estese al clero, ma in particolare al Capitolo della Chiesa Madre, quelle speciali prerogative di autonomia proprie dei chierici nicolaiani, e di giurisdizione sul contenzioso ecclesiastico, in quanto cappellani regi e soggetti, perciò, direttamente alla S. Sede e non più sottoposti all'autorità di un ordinario, e di salvezza degli « iura » e delle franchigie e delle immunità (169).

(167) Ivi, p. 311, n. 188.

(168) Ivi. p. 338, n. 214 del 22 aprile 1375. La levata di questo gravame venne subastata per 22 once a Leonardo de Conto, e per la durata di un anno. E' questa la prima notizia che ci viene offerta di questo dazio; ma può ben essere anteriore l'inizio della sua esazione.

(169) Nella vertenza del 1299 appare superata la posizione di arciprete di Altamura poichè, ormai, la causa è della tesoreria di S. Nicola di Bari e le rendite sono dovute ad essa (« ea que de bonis ad tesarariam suam ipsius ecclesie spectantibus »: e v. GIANNUZZI, p. 279, n. 158). Ma non induca, questo, a credere che il clero abbia rinunciato alla sua autonomia a pro delle basilica barese, e che abbia cambiato soltanto di superiore. Mai alcuna ingerenza nelle cose interne esso concesse al priore di S. Nicola.

Che sia stato di gran momento e profondamente radicato il concetto di quell'autonomia, lo prova il suo essere proposto quale titolo valido a difesa dell'immunità dai gravami fiscali, imposti dall'università sui beni ecclesiastici e sulle aziende che i chierici avevano nel Garagnone, nientemeno che

Era questa la ragione per cui non vennero fissate nei dazi, nè si ha notizia altrove, esenzioni a favore degli ecclesiastici. Esse sarebbero state elargite dalla Università, qualora questa avesse avuto reale potere ed autonomia di fronte alla Chiesa ed ai feudatari. Il che

nel 1742 (V. Allegazione di Francesco Villa alla Regia Camera: *Ragioni a pro del Patrimonio della città di Altamura in risposta all'allegazione degli ecclesiastici di detta città*, Napoli 1742, c. 9 t sgg.). La causa era sorta fra il partitario Francesco Maria Caputi ed il patrimonio della città, da una parte, ed alcuni ecclesiastici, dall'altra, circa il pagamento delle gabelle « per le rilevanti e strabocchevoli industrie di animali, e di semina » che questi ultimi avevano nel feudo del Garagnone, di dominio del duca di Mazzaccara, con il jus di poterle fare, a loro dire, esenti ed immuni da pagamento al Partitario. poichè erano pervenute « ex legitima successione » dei loro parenti, e poichè erano garantiti da privilegi regi. Di questi si citano due:

1) la supplica presentata il 2 maggio 1407 da ambedue i cleri della città a re Ladislao e che ottenne il placet regio. Con essa esponevano che dal tempo della fondazione della chiesa di Altamura, come cappellani regi annessi ed uniti alla chiesa di S. Nicola di Bari, erano stati esenti da ogni peso di decime e collette, e di altre servitù, tolti i pagamenti che avrebbero dovuto fare tesoriere delle detta chiesa basilicale, come loro prelado ed arciprete: « exponitur humiliter, et genuflexe, quod cum exponentes ipsi tempore foundationis dicte terre et ecclesie Altamure tamquam cappellani regi, nostrorumque antecessorum annexi, connexi, et uniti fuerint, sint et esse debeant tamquam cappellani regi franchi, liberi, immunes et exempti ab omni servitutis onere, decimarum solutionibus, collectis, et subventionibus (presso GIANNUZZI, p. 377, n. 247, ove è riportato la stesso doc., è aggiunto: « visitationibus »), taxis, mutuis, praestationibus, aliis quibuscumque praecisis (presso GIANNUZZI, l. c., è letto: « pecunie ») solutionibus fiendis et exhibendis Rev. praedicto Domino Thesaurario Sancti Nicolai de Baro, qui est eorum praelatus et Archipresbiter jurisdictionem habens in eis (presso GIANNUZZI, si ha: « in eas ») prout de his expositis contrarium memorie hominum non existit ».

Essendo stati turbati in tali immunità, chiesero che effettivamente godessero di tutte le franchigie, e privilegi goduti dai chierici di S. Nicola, a cui erano annessi: « immo illis libertatibus, franchitiis, exemptionibus, et immunitatibus preservetur, quibus clerici ecclesie vestre sancti Nicolai de Baro cum quibus annexi sunt, absque aliqua potiuntur et gaudent ». Ottennero la conferma dei privilegi concessi ai chierici della basilica, con la motivazione che era « super unione predicta »; ed alludendo, evidentemente, ad una decadenza di essi, nel caso che l'unione non fosse più operante;

2) dallo stesso Ladislao, il 19 maggio 1407, il privilegio di non poter essere convenuti per qualsiasi delitto, tranne che per eresia e per lesa maestà, fuori di Altamura innanzi al tesoriere di S. Nicola, ma di aver ivi la sede per cause di prima e seconda istanza, civili e criminali. Il privilegio fu confermato da Giovanna II, il 16 settembre 1414 (cfr. GIANNUZZI, p. 387, n. 256). I processi di natura civile di competenza del tesoriere, così come quelli di

non fu, ed è proprio questo il motivo che non può far parlare di una prevalenza di « mediani » su altre classi sociali della città (170). Ben altra era l'origine delle franchigie vantate dalla « pars ecclesiae », e troppo immatura l'università per contestare od approvarle.

competenza del priore di S. Nicola, liberi dal foro secolare, erano rivisti in sede di appello dal Cappellano Maggiore, la cui giurisdizione soltanto essi potevano invocare (v. GIANNONE, *Istoria civile*, cit., lib. XXI, cap. V, par. 1). Si aggiunga ancora che il tesoriere della basilica, e nel tempo dell'assegnazione era il de Angeriaco, fu investito, a nome di essa, dell'altra metà del feudo di Rutigliano, in cambio del feudo di Grumo posseduto da Costanza di Montefusco, moglie di Giovanni della Marra, e di altre possessioni feudali in Trani e in Bari, poi rese in beni burgensatici, appartenenti ad Ugolino da Firenze e resignate nelle mani del re da Giovanni Cocco, ciambellano di Roberto d'Angiò (v. G. PETRONI, *Storia di Bari*, cit., vol. I, p. 368). Della terra di Grumo prese possesso, a nome della basilica, fra Rostaino Caldola, il 23 novembre 1316, dopo che Costanza di Montefusco era morta senza eredi (ivi, p. 381, e note 1 e 2. Cfr. anche: F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1309-1343)*, vol. XVI del *C.D.B.*, Bari 1941, pp. 64-65, n. 35).

Comunque le due dignità di tesoriere di S. Nicola di Bari e di arciprete di Altamura appaiono già separate dal 1442 in poi (GIANNUZZI, p. 487, nota 1) e si giungerà con bolla di papa Innocenzo VIII, il 23 settembre 1485 alla erezione in Collegiata della chiesa d'Altamura (ivi, p. 529, n. 357, dai *Processi antichi della Curia del Cappellano Maggiore*, n. 635, f. 192), e all'acquisto del titolo di « città », conclusione di quel movimento e fervore che trae origine dal privilegio elargito da re Ferdinando I, il 1475 (ivi, p. 491, n. 328) all'università, perchè alla carica di arciprete fosse per sempre elevato un cittadino altamurano.

(170) In altri posti di Puglia si hanno notizie di « artes »: a Trani, ad es., di una « ars confectarium », che ha anche i suoi « magistri » (Reg. Ang. n. 235, c. 199, del 31 luglio 1322; cfr. CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, I, 278); nella stessa città i « bastasi... non patiuntur, facto invicem monopolio, per aliquem bastasiam exerceri » e questo a danno dei mercanti, e per mantenere il prezzo della propria prestazione di lavoro (Reg. Ang. n. 327, c. 97, del 30 ottobre 1342); a Barletta, nel 1328, era consuetudine che i beccai, a Natale, dessero « quattuor quarteria » di un porco ai baiuli e ai giudici della città; ma da un pò i capitani avevano avanzato la pretesa, (« indebitam quandam servitutum ») di un quarterio di porco da ogni beccaio. Tuttavia, pur verificandosi come consuetudine e riconoscendosi nella prestazione collettiva dei macellai quasi il tratto di una associazione di mestiere, non v'è elemento di una sua caratterizzazione volontaristica, di corporazione cioè. Per Altamura, si ha conferma del solito modo unitario ed indiscriminato di tassazione usato anche per coloro che hanno i loro unici redditi dal lavoro manuale e si deducono queste constatazioni:

1) mancanza totale di senso associativo fra gli « artifices », i lavoratori delle industrie locali e dell'artigianato, le cui prestazioni si esaurivano nell'ambito delle limitate richieste del mercato cittadino;

2) loro accomunamento con le categorie dei salariati agricoli nei i-

Alla luce di questi elementi, i dati tributari da noi raccolti e posti in raffronto con quelli di altri paesi vicini, sarebbero pochissimo probanti per una esatta valutazione dei redditi della città, dal momento che gran parte di questi era immune e franca da imposte di qualsiasi natura, per essere controllata da ragioni ecclesiastiche.

V - L'ARCIPRETURA DI ALTAMURA FINO AI TEMPI DI ROBERTO D'ANGIO'

La grande importanza e l'influenza, che l'arcipretura esercitò, non si può disgiungere dalla sempre più accentuata ed intensa azione del clero latino, in ispecie del Capitolo della maggior Chiesa. La personalità che per prima si presenta a strenuo difensore della indipendenza di esso, e dell'arcipretura, dalla giurisdizione episcopale dell'ordinario di Gravina, è don Dionisio de Galiano. Figliuolo di quell'Ursone de Galiano, « prudenti viro », che nel settembre 1271 rappresentò il Secreto di Puglia nella subastazione ed allogazione della bagliva, e fornito di ascendente ed autorità tali da indurre l'arciprete Nicola de Quatamara a porre un suo raccomandato, don Costantino, alla rettoria della chiesa greca di S. Nicola (171), don Dionisio appare l'anima della lotta, non sempre verbale, che si svolse nell'ultimo decennio del sec. XIII con Gravina, ma che si era iniziata alquanto prima. Vicario di diversi arcipreti, lo era di Dionisio Iuppardo (172), quando oppose violenza alla vio-

guardi tributari, anche se meno di questi riuscivano a risolvere i problemi fondamentali del vivere (ai ceti artigiani non era prevista, come per i lavoratori dell'agricoltura, l'eventualità di una corresponsione del salario in natura, quale norma essenziale del contratto di lavoro; ed in epoca di ricchezza poco mobile, quest'ultima condizione non era di poco conto);

3) su ambedue queste categorie si riversava un peso di contributi proporzionalmente maggiore rispetto a quello che colpiva i redditi fondiari e patrimoniali in genere; la più marcata soggezione ai dazi dei redditi del lavoro manuale e salariato è evidente ovunque in Puglia, ma più rimarchevole nei centri ad economia agricola, per i più scarsi introiti dell'artigianato locale, che non nei centri ad attività industriale e commerciale.

Ma per tutto, v. i dazi del 1333 e del 1342, già citati.

(171) GIANNUZZI, p. 157, r. 2250.

(172) Lo Iuppardo era stato nominato arciprete da Carlo II il 26 aprile 1293 (v. *ivi*, p. 44, n. 44); ma incontrò gravi difficoltà per il suo insediamento, da parte degli eredi di Sparano, che, per essere signori della città, rivendicavano il diritto di collazione (*ivi*, p. 46 del 23 agosto 1293; e p. 48, n. 48 del 6 giugno 1294).

lenta operazione compiuta da Giacomo (secondo vescovo di Gravina, di questo nome) contro la cattedrale di Altamura, nel tentativo di forzarne le porte e penetrarvi con una cinquantina d'armati, e ridurre all'obbedienza quei chierici, che gliela negavano. Era la gelosa difesa dei privilegi della chiesa (e del Capitolo), che vantava di essere « ecclesia vere nullius », e quindi di patronato regio, più che la tutela dei diritti dell'arciprete, quella che lo spinse a correre a Roma, dopo gli incidenti, e, supplichevole, esporre in S. Sabino a Carlo II « valde turbatus » a sua volta (173), quanto era accaduto; e fu « propter defensionem predictorum privilegiorum et exemptionis », che egli era in carcere « in curia romana » al momento dell'insediamento del nuovo arciprete Pietro de Angeriaco (174).

Lo stesso motivo lo fece correre a Barletta, appena morto Sparano, « ad insinuandum (a Carlo II, che si trovava colà) de vacatione dicti archipresbiteratus »; era il 1294 e da un anno lo Iuppardo, pur essendo stato eletto arciprete di Altamura, non aveva potuto prenderne possesso, nonostante le ingiunzioni fatte da Carlo al feudatario. La morte di Sparano e l'energica iniziativa di don Dionisio de Galiano che condusse l'arciprete ad Altamura, costrinse alla rinuncia l'abate Giovanni, nipote del morto signore e da lui eletto e sostenuto nell'arcipretura, contro il volere del clero. Ma se la sua intraprendenza riuscì a togliere ai feudatari « pro tempore » del luogo la prerogativa della nomina dell'arciprete e a farla ritornare di diritto regio, non riuscì a sventare la minaccia che veniva da Gravina e che coinvolse i suoi stessi famigliari: un suo fratello, a nome Giovanni, era tenuto in carcere colà dal vescovo Giacomo sotto accusa di falso di documenti (175).

Ma la somma del prestigio, e nello stesso tempo, il momento più drammatico dei rapporti con l'episcopio gravinese, si ebbe dal

(173) Ivi, p. 159, r. 2340.

(174) Ivi, p. 156, r. 2228 sgg.

(175) GIANNUZZI, p. 63, n. 63 del 30 dicembre 1295; probabilmente di documenti tendenti a dimostrare i privilegi della Cattedrale, e dal vescovo ritenuti falsi (cfr. anche F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari*, vol. VI, del *C. D. B.*, p. 89-91; ci paiono questi i docc. contestati, e da tale constatazione è evidente da parte di chi fosse in torto). Era comunque un arbitrio da parte di costui, poichè Giovanni era laico e non soggetto a giurisdizione ecclesiastica. Inoltre, il nome di don Dionisio de Galiano appare come testimone in alcuni strumenti notarili riportati in App. (v. docc. 6, 7a, 7c) e in GIANNUZZI, p. 272, n. 150 del 6 luglio 1322. E' opinabile che non molto dopo il 1328 si sia protratta la vita di quest'uomo di chiesa.

1296, allorchè con breve di papa Bonifacio VIII si concesse a Carlo II di poter aumentare le rendite di S. Nicola di Bari con l'unione di chiese, o di cappelle, di regia collazione (176). E già il re, con rescritto del 15 aprile 1296 aveva proceduto (177) alla istituzione di un organismo amministrativo in S. Nicola, sotto il nome di « thesauriaratus » e con responsabile unico ed indipendente dal priore e dal Capitolo, il « thesaurarius », con dignità capitolare solo inferiore al priore (178), e per la provvista del quale nominando mastro Pietro de Angeriaco, prete provenzale, suo diletto familiare e « discretus vir » secondo che si esprime lo stesso Carlo II (179). Quegli rimase in carica fino al 1313 con le funzioni di vicario del priore nicolaiano Guglielmo Longo, cardinale diacono dal titolo di S. Nicola in carcere Tulliano (180), ufficio che assolse con valentia e sagacia, anche se non sempre con spirito evangelico (181). Il 1° maggio dello stesso anno 1296, appena quindici giorni dopo, Carlo II conferiva al de Angeriaco dietro rinunzia di Guglielmo de Venza, la regia cappella di Altamura (182). Era una concessione « ad personam », derivante dal jus collationis riservato al re; ma l'abile prelato, per parare la reazione dell'episcopio gravinese, che con maggiore insistenza tornava sui diritti episcopali da esercitarsi sulle chiese di Altamura perchè site nella diocesi, riuscì a far trasformare in beneficio del suo tesorerato, e pertanto fuori della giurisdizione del vescovo di Gravina, l'arcipretura, due anni dopo (ed è significativo il lasso di tempo trascorso) dacchè era stato nominato prelato di essa, il 17 ottobre 1298 (183). Il 20 ottobre successivo, Carlo II, rifacendosi al privilegio di Bonifacio VIII, solennemente annetteva, vincolava ed univa l'arcipretura in perpetuo alla tesoreria nicolaia-

(176) GIANNUZZI, p. 69, n. 70 del luglio 1296. Cfr. anche UGHELLI, *Italia Sacra*, cit. VII, p. 633, e NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari*, vol. XIII del *C.D.B.*, cit. p. 106, n. 74).

(177) NITTI, *Le pergamene*, cit., XIII, p. 100-101, n. 72.

(178) F. BABUDRI, *Il tesorerato di fra Rostaino in S. Nicola*, in « Arch. Stor. Pugl. », a VII, 195, fasc. III-IV, p. 265.

(179) GIANNUZZI, p. 66, n. 66; p. 66, n. 67.

(180) Per la cronologia dei priori, v. BABUDRI, Introduzione al vol. XVIII del *C.D.B.*, pp. XCVI-CIV (Trani 1950).

(181) BABUDRI, *Il tesorerato*, cit., p. 280. Cfr. NITTI, Introduzione al vol. XIII del *C.D.B.*, pp. XLV-LI.

(182) GIANNUZZI, p. 66, n. 66 e n. 67. Cfr. anche B. CHIOCCARELLO, *Archivio della regia giurisdizione del regno di Napoli*, Venezia 1721, t. VII, tit. II, p. 121.

(183) GIANNUZZI, p. 76, n. 78. Ed anche NITTI, *C. D. B.*, XIII, pp. 111-112.

na (184). Nel diploma regio v'è quasi una reinvestitura del de Angeriaco, unificando Carlo il doppio mandato, e notificandolo all'autorità secolare del giustiziere di terra di Bari, con l'ingiunzione di obbligare il vescovo di Gravina a restituire quanti beni aveva preso con la violenza alla chiesa di Altamura (185), ormai unita al tesorerato di S. Nicola, e consistenti, fra l'altro, in animali e in una somma di danaro estorta ad alcuni chierici (186). E' d'uopo notare che i beni appartenevano anche ad alcuni laici della città (187). L'Angeriaco dovette andare oltre il lecito nel recupero, se il vescovo Giacomo fece le sue lagnanze a re Carlo, poichè aveva dovuto dare all'arciprete 29 buoi, 10 vacche ed un cavallo che erano suoi, non della chiesa di Altamura (188). La violenza, comunque, c'era stata da parte sua: e queste erano le prime avvisaglie di quel processo fiume, che sovente abbiamo avuto modo di menzionare, sorto sull'annosa questione di ordine giurisdizionale, che non sarà inutile qui riassumere.

Federico II nominava, come si sa, Riccardo da Brindisi arciprete della chiesa « de novo fundata », libera ed esente da ogni giurisdizione, che non fosse della S. Sede. Ma la illegittimità di questa esenzione fu ben chiara allo stesso Riccardo, che provocò da parte di Innocenzo IV, il 9 agosto 1248, una bolla, che operava, anche se con sedici anni di ritardo (ma il precipitare della fortuna di Federico imponeva questa salvaguardia del diritto fino ad allora indubbiamente non messo in discussione) la « sanatio iuris ». Non eliminò, però, il diritto alle visite pastorali vantato dal vescovo, e le discussioni che sempre tornavano sulla validità canonica di quella esenzione, ancor più rese polemiche dalla conferma del jus episcopale a « frater Jacopus », il vescovo gravinese primo

(184) « Annectimus, subicimus, in perpetuum et unimus, eumque (archipresbiteratum) in toto, et per totum eiusdem thesaurariae iuris esse concedimus, et etiam potestatis » (v. GIANNUZZI, p. 78, n. 81; cfr. il transunto in CHIOCCARELLO, *Arch. cit.*, p. 121).

(185) Si spiega così perchè lo Iuppardo rinunzia all'arcipretura il 1296 (GIANNUZZI, p. 65, n. 65), e perchè il suo successore Guglielmo de Castello non può prendere possesso della carica, nè riottenere i proventi da essa derivanti, al punto di invocare l'intervento del re. Il mese successivo viene nominato l'Angeriaco.

(186) Ivi, p. 78, n. 80.

(187) « ... gravinensis episcopus nonnulla de bonis terre ipsius ecclesie quam quarundam clericorum et laycorum predicte terre propria voluntate... et animalia cepit que restituere contradicit » (ivi, p. 77, n. 79).

(188) Ivi, p. 79, n. 82 del 27 gennaio 1299.

con questo nome (189), dato da Alessandro IV il 15 luglio 1257 da noi già citato.

Secondo i trasunti riportati dal Chioccarello e riferentesi alla questione (190), « lo stesso re Carlo II a 1 maggio 1296 scrive a Raimondo Berengario, suo figlio, padrone di Altamura, che avea egli donato onze sette d'oro al vescovo di Gravina ed alla sua chiesa, per ragione della convenzione ed accordo fatto con l'arciprete di Altamura: e che il avesse promesso farla ratificare dal suo capitolo di Gravina e dall'arcivescovo e capitolo della metropolitana chiesa di Acerenza », (e prosegue determinando le modalità dell'accordo e rilevando che, non avendo l'archidiocesi di Acerenza dato il suo consenso, spettava al vescovo di Gravina procurare la conferma per la validità della convenzione).

Prosegue ancora lo stesso Autore: « e a 12 marzo 1306 ordina (Carlo II) che con effetto si paghino le mentovate sette onze l'anno »; e riporta il transunto della conferma da parte di Roberto, succeduto a Carlo, con la data del 26 aprile 1311: « ai vicari delle terre dei suoi fratelli Giovanni e Pietro, ed ai baiuli di Gravina presenti e futuri, ordina che paghino al vescovo di detta città, l'anno onze sette d'oro, inserendo le concessioni di suo padre ».

Le notizie date muovono alcuni dubbi.

In primo luogo la convenzione, di cui al testo, venne fatta *dopo* il 1299, non il 1296; ci fu, ancor prima del 1296, e cioè il 10 maggio 1295, altra controversia fra l'arciprete Iuppardo e il vescovo Giacomo, e fu affidata da Carlo II alla « inquisitio » del vescovo di Bitonto e del milite Angelo di Pischivio (o Pischittio) di Barletta (191). La questione era sorta per la riscossione delle decime annuali della bagliva e del terratico, nonostante il vescovo Pietro avesse riconosciuto, nella visita pastorale del 15 giugno 1284, l'esenzione della chiesa di Altamura (192). Questa vertenza non si concluse con il concordio che appare nel 1299, essendo dopo di essa l'altra, i cui protagonisti saranno diversi e le fasi di ben altra entità.

(189) D. VENDOLA, *Documenti tratti dai Reg. Vat.*, cit., p. 269, n. 343.

(190) *Archivio R. Giur.*, cit., p. 129.

(191) GIANNUZZI, p. 59, n. 58 del 10 maggio 1295, dal Reg. Ang. n. 77, c. 110; cfr. CHIOCCARELLO, cit., VII, p. 128; ed ancora GIANNUZZI, p. 61, n. 61 del 3 agosto 1295.

(192) GIANNUZZI, p. 31, n. 34. Questo documento contraddice alla data di morte del vescovo Pietro, riportata, dall'UGHELLI e dall'EUBEL, al 1283 (v. n. 2, p. 52).

In secondo luogo, nel maggio 1296 era signore di Altamura Giovanni di Sparano di Bari; a lui, infatti, si indirizza, in una col giustiziere di terra di Bari, Carlo II al fine di mettere in corporale possessione dell'arcipretura l'Angeriaco (193). Il 18 luglio dello stesso anno re Carlo, nel costituire un consiglio di tutori per gli eredi di Giovanni, morto nel frattempo combattendo per il re, chiamava costui, rivolgendosi ai vassalli dei suoi feudi, « dominus vester », ed i vassalli erano di Altamura, Valenzano, Montrone, Magliano e terra di Vico (194). Nè v'è notizia di suffeudazione nella contea di Gravina, allora di dominio di Giovanni di Monfort, comunque. Inoltre, il 14 luglio 1300 Carlo scrive al giustiziere di terra di Bari di non molestare Maddaleona de Aquila e gli eredi di Giovanni di Altamura per il mancato pagamento di 100 once d'oro, quale adoa delle terre feudali di Altamura, Valenzano, Montrone e Magliano « quos sub servitio decem milites a curia nostra uncias auri centum Hugoni de Vicinis militi,... » (e continua dicendo che se si fosse ritrovato che gli eredi e la vedova erano tenuti ad un maggior servizio alla Curia, sarebbe stato suo compito provvedere) (195).

La deduzione è chiara: fino al 1300, almeno, Altamura non era in suffeudo della contea di Gravina. Ma nemmeno dopo. Essa era « in capite curiae », mentre Gravina, devoluta alla Curia regia il 3 dicembre 1300 per la morte di Giovanni di Monfort (196), fu data ad Elisabetta d'Angiò (197); e, divenuta costei regina d'Ungheria, re Carlo concedeva la città insieme con le terre di Carpinone, Nocera dei Cristiani, Eboli, Capaccio, Auletta, Montorio S. Felice e Acquaviva a Raimondo Berengario (198). Morto costui senza lasciare eredi dal matrimonio con Margherita, figliuola di Roberto di Clermont, la contea di Gravina veniva concessa in dominio utile a Pietro e Giovanni d'Angiò, in nome dei quali, per la loro minore età, lo stesso padre Carlo assumeva l'amministrazione (199). Finchè, il 24 marzo 1306, re Carlo l'assegnava al

(193) GIANNUZZI, p. 66, n. 67.

(194) Ivi, p. 67, n. 68: « cum quondam Iohannis de Altamura dominus vester nuper sicut dominus placuit... ».

(195) Ivi, p. 222, n. 92.

(196) Arch. della R. Zecca di Napoli, vol. 1, n. 1370.

(197) Reg. Ang. n. 119, c. 331 t. del 1302, in Arch. di Stato di Napoli.

(198) Reg. Ang. n. 135, c. 59 t. del 1304.

(199) NARDONE, *Notizie storiche*, cit., p. 107; cfr. G. M. MONTI, *Dai Normanni agli Aragonesi*, Trani 1936, p. 167.

solo Giovanni, confermandogli il titolo di conte e il dominio dell'Honor Montis Sancti Angeli, e concedendogli di poter prendere altre terre in Capitanata e in Basilicata fino al raggiungimento delle 200 once di rendita stabilite, non essendo sufficienti le 130, con cui era stimata Gravina (200).

Voleva, il Chioccarello, dire il 1299? Ma la notizia è riportata dal Giannuzzi al 20 gennaio 1301, ed è senz'altro più attendibile, come conclusione della vertenza del 1299, e su cui si attendeva il consenso dell'arcivescovo di Acerenza.

Oppure intendeva dire il 1306? Ma era signore, almeno da due anni, Enrico de Roheris. Nè la data può essere anticipata, perchè, morto Sparano nell'aprile del 1294 (201), il 28 dello stesso mese Carlo I scrive ai giustizieri di terra di Bari, di Principato e di terra d'Otranto, perchè investano Giannotto di Altamura, figlio ed erede del defunto, del possesso già goduto da suo padre, di Altamura, Montrone, Magliano e delle altre terre dei rispettivi giustizierati. Nè la convenzione è data come avvenuta una prima volta nel 1296, e poi riconfermata nel 1299: essa è la composizione temporanea, se si vuole, della lite che da anni (dacchè la contea normanno-sveva di Gravina aveva subito la perdita del territorio di Altamura, divenuto feudo antagonista) avvelenava i rapporti fra le due città, nel campo canonico, e fra non molto in quello politico, e mai risolta radicalmente, fino a che l'abilità dell'Angeriaco, ponendo fuori della giurisdizione episcopale gravinese con l'annessione al tesorerato di S. Nicola, dette il conclusivo colpo e pose il vescovo di Gravina di fronte ad una situazione, che per lui significava la rinuncia, e per sempre, a tutte le pretese di ordinario diocesano.

Fu originato da un siffatto clima di risentimenti e di passioni accese l'aggressione, della quale fu vittima, il 23 dicembre 1300, da parte di tre sconosciuti, l'Angeriaco, e che per puro miracolo non ne causò la morte, come accadde al suo cappellano? (202). Furono conseguenze di questo agitato momento le ripetute aggressioni e le violenze tra il vescovo Giacomo e i suoi, da una

(200) Reg. Ang. n. 137, c. 78t, in Arch. di Stato di Napoli.

(201) GIANNUZZI, p. 47, n. 47.

(202) NITTI, *Le pergamene*, cit., XIII, C.D.B., pp. 142-43, n. 93; dello stesso, *Nella basilica di S. Nicola. Una brutale aggressione del 1300*, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», del 7 novembre 1936; e cfr. BABUDRI, *Il primo attentato altamurano del 1300*, in «Bari Stampa», a. III, n. 30, del 1 agosto 1953.

parte, ed il milite Teodoro di Gravina, dall'altra, che a cominciare dal 1° ottobre 1306 sconvolsero la città e seminarono una lunga catena di odi e di sangue, che nemmeno la morte orribile del vescovo, l'8 luglio 1308, riuscirà a far cessare? (203). D'allora in poi l'autorità canonica dell'Angeriacco, e del suo successore Rostaino Caldola, fu quella di tesoriere di S. Nicola, e in via subordinata, quella di arciprete. E la prima fu costantemente vantata, poichè essa era la migliore difesa dalle insistenze dell'episcopio gravinese. Di qui, la lunga vertenza; di qui, la composizione che prevedeva il legato in perpetuo delle sette oncie d'oro, a beneficio del vescovo, sulla « bucciarìa » di Gravina (204), in forma di risarcimento di un lucro perduto, per il vescovo, dal definitivamente venuto meno diritto di decima sulla bagliva e sul terratico di Altamura, ormai di competenza dell'arcipretura di quest'ultima. Forse il Chioccarello reca il transunto della lettera inviata da Carlo a suo figlio Raimondo Berengario il 15 aprile 1302 e citata in una altra dell'11 marzo 1306 (205). Il diploma trovavasi in diversi registri angioini (206) e reca la disposizione di provvedere alla liquidazione del beneficio a favore del vescovo (ma senza che la lettera presenti notizia di una signoria di Raimondo in Altamura).

Uno strascico della questione si ebbe, e durò a lungo, come si è detto; ed anche questo è stato oggetto di fraintendimenti: come quando scrive il Caggese: « Altamura, il cui territorio fu unito a Gravina, quando Gravina fu data in feudo a Raimondo Berengario, fratello del re, dovrebbe dare la decima di tutti i redditi e

(203) V. la lettera ad Alferio di Isernia, al quale fu affidato il clamoroso processo che ne seguì, nel Reg. Ang. n. 173, c. 220^t, del luglio 1308; e Reg. Ang. n. 179, c. 117^t, del 29 marzo 1309; e NARDONE, *Notizie storiche*, pp. 117-123.

(204) Sulla « beccheria », come interpreta il Giannuzzi, o sulla « bucciarìa », secondo la variante del testo barese, ultimamente rilevata dal Babudri, che riporterebbe il termine a « bucha »: tronco, legno (v. DU CANGE, *Glossarium*, I, 767, 3), da cui « bucharius », che era il mercante di legna, e « buchagium percipere », che era la riscossione della gabella sulla « lignatio » (v. DU CANGE, cit., I, 768, 1) variante oltremodo probabile e preferibile alla prima, proposta dal Giannuzzi, considerando il notevole cespite d'entrata che essa costituiva per la ricchezza boschiva della zona.

(205) GIANNUZZI, p. 235, n. 107.

(206) Reg. Ang. n. 119, c. 243; Reg. Ang. n. 197, c. 11^t, nel quale è confermato da re Roberto il 26 maggio 1311; Reg. Ang. 154, c. 159; Reg. Ang. n. 157, c. 134.

proventi del suo territorio alla chiesa di S. Nicola di Bari, ma non vuole dare più nulla e si ostina nel rifiuto »(207).

A prova di quanto dice, il Caggese cita il Reg. Ang. n. 274, c. 166t del 24 aprile 1330, riportato anche dal Giannuzzi (208); ma dal documento citato, non appare affatto che l'università di Altamura si rifiutasse di dare le decime del suo territorio alla chiesa (alla quale, peraltro, non apparteneva se non come annessa in beneficio del tesoriere, che era nello stesso tempo arciprete della città; ma non la città di Altamura era in signoria di costui, bensì gli spettavano quei « iura archipresbiteratus », che abbiamo sovente menzionati). Esso è un ordine di Roberto al giustiziere di terra di Bari e al vescovo di Bitetto, di sequestrare i frutti di un « certo tenimento di Altamura » unito al territorio di Gravina (« certi territori Altamure uniti territorio Gravine quando videlicet ipsa terra Gravine bone memorie domini Raymundo Berengario fratri nostro carissimo fuit concessa »), con la precisazione che l'arciprete di Altamura non era stato privato di quelle decime « ex preceptis legis divine indictis », su cui vantava diritti anche il vescovo di Gravina, allorchè « prefatum territorium ipsi terre Gravine univerit » Carlo II. In conseguenza, Roberto ordinava ai due contendenti, l'arciprete di Altamura ed il vescovo di Gravina, di presentare i documenti a prova dei loro diritti sulle decime da percepire dal territorio in contestazione « quousque declaratum sit mediante iustitia, utrum ipsi archipresbiterali ecclesie de iure huiusmodi decima deberetur. Significantes nichilominus gravinensi episcopo ut iura qui sibi seu ecclesie sue super huismodi decima credit producat in nostra presentia et per ipsum archipresbiterum produci mandabimus etiam iura sua ». Tutto qui.

E' evidente il fatto che quando fu concessa la terra di Gravina a Raimondo Berengario nel 1302 (209), fu unito al territorio di questa un « certo tenimento » di Altamura, di cui la prelatura continuò, o non volle rinunziare, a percepire le decime (210). La richiesta da parte della università di Altamura di imporre una colletta di 100 once per proseguire una lite contro l'università di

(207) CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, cit., I, p. 464.

(208) GIANNUZZI, cit., p. 289, n. 164; v'è la data del 23 aprile, invece del 24 aprile.

(209) V. il *Syllabus Membr. ad R. Siclae Arch. pertin.*, cit., II, pp. 71-74, 84, 86-7, 117.

(210) GIANNUZZI, p. 249, n. 123 del 6 luglio 1310.

Gravina per il possesso contrastato di un territorio, il 14 marzo 1306 (211), è un aspetto della faccenda che non conferma quanto dice il Caggese.

E ancora: il 16 aprile 1306, Carlo II ordinava al giustiziere di terra di Bari di verificare se fosse vero che « domini dicte terre Altamura, de baiulatione et terragiis eiusdem terre, et officiales Gravine de terragiis et affida tenimenti, quod dudum tenuerat dicta terra Altamura, adiuncti nunc tenimento terre Gravine », non avessero pagato all'arciprete de Angeriaco, giustificandosi che a tenore dei nuovi statuti essi avrebbero dovuto defalcare dalla detta decima la terza parte (212). La stessa questione ritorna il 6 luglio 1310 (213), e ancora il 12 agosto 1311 (214), e soprattutto nei clamorosi, eclatanti episodi dell'autunno 1323: imprevista conclusione della faccenda, che era giunta fino ad Avignone interessando papa Giovanni XXII, il quale nominò, per dirimerla, delegato apostolico Giacomo vescovo di Bitetto, e in subdelegazione Scelzio arciprete della stessa città.

Si risolse con l'interdetto e la sospensione « a divinis » del contumace vescovo di Gravina, Nicola, testardo e furibondo autore di atti di violenza, e poi con la scomunica lanciata contro di lui e la sua chiesa, e che gli arcivescovi Landolfo di Bari, Bartolomeo di Trani e Roberto di Acerenza resero pubblica verso la fine d'anno 1323 (215). Era arciprete di Altamura fra Rostaino Caldola, l'arcivescovo di Naupatto: e, particolare degno di menzione, la carica canonica di fra Rostaino dichiarata nel documento che riassume le fasi della vertenza, è quella di tesoriere di S. Nicola. Si conferma quanto altrove s'è detto: che, cioè, l'annessione in beneficio al tesorierato di quella chiesa servì egregiamente a salvaguardare da ogni invadenza il clero di Altamura e soprattutto il Capitolo della Chiesa Madre, e nessuna chiesa era più atta allo scopo, di S. Nicola di Bari.

A questi risultati approdò l'azione iniziata da Pietro de Angeriaco, nel 1299; ma premessa ne era stata la decisa volontà del clero di togliere da ogni tutela di feudatari la nomina dell'arci-

(211) Ivi, p. 238, n. 109. E' forse, Fornello, questo tenimento? Subito dopo lo troviamo oggetto di contestazioni e lagnanze.

(212) Ivi, p. 239, n. 110.

(213) Ivi, p. 249, n. 123.

(214) Ivi, p. 252, n. 126.

(215) GIANNUZZI, p. 279-283, n. 158.

prete, e di far avocare alla regia giurisdizione il diritto di provvisione; al qual fine, sappiamo di quanto momento fu l'opera di don Dionisio.

E', d'altro canto, vero che furono negati a fra Rostaino i diritti di decima « omnium iurium et redditum » della città, dai baiuli di essa; e a ripristinare il diritto offeso, e non era del tutto vero, intervenne Carlo l'Illustre il 30 marzo 1321 (216); ma è anche nei Regg. Ang. n. 233, c. 99t, e n. 237, c. 28, che si ordina ai baiuli, sotto pena di 10 once d'oro, di soddisfare integralmente l'arciprete « per illos terminos », per i quali essi avevano risposto, od avrebbero dovuto, all'utile signore dell'epoca sui diritti di baiulazione raccolti.

Era, però, ancor grave il dissidio, in questo torno di tempo, fra Guido de Monteauro, feudatario della città, e la parte ecclesiastica; il 28 novembre dello stesso anno re Roberto ordinava al giustiziere di terra di Bari di impedire energicamente a Guido e ai suoi seguaci di arrecare offese e molestie al clero della regia chiesa. Nè l'università aveva tanto autorità e forza da inserirsi fra i due antagonisti, e svolgere azione autonoma e prevalente alle violenze dell'uno e le pretese dell'altra, così che non si possa scorgere, nell'atteggiamento dei baiuli, la mano di Guido. Non ci sembra la università, ma la parte feudale, impegnata in questa controversia col clero.

Fu, dunque, attraverso queste lotte, che l'arcipretura ed il clero conseguirono quella forza e quella autorità, oltre che l'effettivo potere economico come è stato da noi visto in precedenza.

VI - GLI ALTAMURA, EREDI DI SPARANO DI BARI

La presenza di una casata di feudatari, che per oltre cinquanta anni ebbero il dominio della città, e da essa assunsero la denominazione patrizia, gli Altamura, eredi di Sparano di Bari, entra in quell'intreccio di interessi.

Venuto a morte fra il maggio e il luglio 1296 (217) Giovanni,

(216) Ivi, p. 270., n. 148.

(217) Era stato decorato, nel 1294, del cingolo militare che ne aveva aumentata la dignità cavalleresca, e la sovvenzione dai suoi vassalli, secondo le costituzioni del regno (GIANNUZZI, p. 51, n. 51 del 5 novembre 1294); e per il possesso di Altamura e di Matine era tenuto al servizio di sette militi e mezzo (ivi, p. 55, n. 55, del febbraio 1295). Quest'obbligo divenne di sei militi e mezzo, allorchè cedette a sua sorella Margherita, moglie di Si-

figliuolo di Sparano e signore, oltre che di Altamura, di Valenzano, Montrone, Magliano, Vico e Matine, in terra d'Otranto, Carlo II confermò la nomina, che lo stesso Giovanni aveva fatto, a tutori dei suoi eredi, di Flandina madre sua (218), di Riccardo conte di Fondi, Giovanni Pipino di Barletta, Bonismiro protontino di Bari, e Antonio di Nizza, dandone, in ispecie al Pipino, la cura (« Iohannes Pipinus cui per predictos combalios cura et gubernacio specialiter est commissa »); per l'assenza del conte di Fondi, occupato nella guerra, ne ordinava governatore Bonismiro e amministratore Antonio (219).

Dopo ripetute affermazioni di conferma nel possesso dei beni feudali agli eredi di Giovanni, il 3 settembre dello stesso anno, a richiesta dei tutori di quest'ultimo e memore delle benemerienze di Giovanni e del padre suo Sparano, approvava che la terra di Vico fosse separata dagli altri beni feudali, e costituita in dote per Giovannella, secondogenita degli Altamura (220) e promessa sposa a Nicola, figlio di Giovanni Pipino. Nello stesso giorno, Carlo II concesse a Maddaleona de Aquila, vedova di Giovanni, di costituire per le due figlie (la primogenita era Caterina), ancora in minore età, un dotario annuo di 30 once d'oro per il tempo delle nozze, poggiato sui beni feudali del marito: i casali di Montrone, Magliano e Valenzano, mentre appaiono esclusi, dai dotari, diritti su Altamura (221). Il 28 novembre dello stesso anno, Carlo II, scrivendo al giustiziere, agli altri ufficiali ed alla università di Bari, confermava per Maddaleona, nel frattempo divenuta suocera di Nicola Pipino (« consortem quondam Iohannis de Altamura militis, fidelem nostram, socrum Nicolai filii prefati Iohannis Pi-

mone Agullerio, il feudo di Matine (dal valore convenuto di 40 once d'oro annue) secondo l'uso e la consuetudine dei baroni del regno viventi « more francorum ». Egli ridusse, però, a 200 la somma di 300 once d'oro che le doveva come dote « tempore sponsalium », delle quali 100 immediatamente e 100 a dilazione di un anno, a condizione che Simone e Margherita si assumessero dinanzi alla Curia il servizio di un milite (ivi, p. 56, n. 57, del 1° maggio 1295). La notizia della sua morte ci è data dal diploma di nomina dei tutori dei suoi eredi, del 18 luglio 1296 (ivi, p. 67, n. 68), mentre appare ancora vivo il 2 maggio dello stesso anno (ivi, p. 66, n. 67).

(218) Cfr. la regolazione del testamento di Flandina de Marra, in F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1309-1343)*, vol. XVI del *C. D. B.*, Bari 1941, pp. 54-57, del 7 giugno 1313.

(219) GIANNUZZI, p. 67, n. 68 del 18 luglio 1296, cit.

(220) GIANNUZZI, p. 71, n. 73, del 3 settembre 1296, da Brindisi.

(221) Ivi, p. 72, n. 74.

pini »), l'esenzione dalle collette dei beni posseduti dagli Altamura, sottraendo l'oncia d'oro spettante, nel pagamento, a Maddaleona per la sovvenzione generale, affinchè « dall'immunità dell'una non venissero gravati gli altri » (222). Il Pipino, con questo matrimonio e con quello di sua figlia Angela con Nicola della Marra, l'anno prima, aveva reso la sua famiglia una delle più potenti di Puglia: il patrimonio degli Altamura, ritenuto uno dei più cospicui della regione, sarebbe finito nelle mani dei suoi nipoti, dopo breve tempo (223).

La primogenita di Giovanni d'Altamura, Caterina, sposatasi con Enrico de Roheriis (224), che per dotario le aveva costituito un

(222) Ivi, p. 74, n. 76, del 28 novembre, da Roma. Maddaleona de Aquila, risposatasi, risultava vedova di Berardo di S. Gregorio, l'11 gennaio 1305 (Reg. Ang. n. 139, c. 72; cfr. GIANNUZZI, p. 72, n. 1).

(223) v. CAGGESE, *Giovanni Pipino, conte d'Altamura*, in *Studi in onore di M. Schipa*, cit., pp. 141 e 143.

(224) Se risponde a verità il transunto di un codice riportato nel regesto di documenti aggiunti ad un inedito manoscritto conservato nell'Arch. de Gemmis: « Per la chiesa, ed arcipretato di Altamura dove si tratta della fondazione, dei suoi diritti e di sua giurisdizione » (copiato dal dom. Antonio Conte nell'anno 1770 dall'esposto presentato da Mons. Orsi, arciprete di Altamura, il 1720 alla Cappellania Maggiore), cioè che « *Henricus de Roheriis dominus Altamure petit servare limites, et terminos jussu Federici Imperatoris positos* » (in Reg. Caroli secundi sign. 1303, lit. B, f. 121^t), Enrico appare sposato con Caterina d'Altamura fin dal 1303. E' certo, comunque, che Enrico almeno dal 15 novembre 1305 era marito di Caterina (cfr. GIANNUZZI, p. 233, n. 106, del 6 marzo 1306), ed il cod. che riferisce la notizia è a proposito delle continue violenze che reciprocamente compiono i baiuli di Altamura, Gravina, e Montepeloso per via della definizione dei rispettivi territori (il che sappiamo datare da alquanto prima).

Erano signori di Gravina Giovanni e Pietro, figli di Carlo II, successi al fratello morto Raimondo Berengario; da questo momento i furti di bestiame e le violenze non cesseranno più. L'università di Altamura impose perfino una colletta di 100 once per potere proseguire la causa contro l'università di Gravina per il possesso contrastato di un certo tenimento (e, per lo più, quelle somme finivano per essere usate per i privati comodi di taluni, anzichè per il bene della comunità). Ma le buone ragioni degli Altamurani rimasero inascoltate. Rainaldo de Lecto, giustiziere di terra di Bari, a cui re Carlo aveva affidato la questione e la tutela degli interessi del figlio Giovanni (rimasto, nel frattempo, solo signore di Gravina), riportò i confini del territorio gravinese fin sotto le mura di Altamura, ove fece affiggere le fitte di pietra terminali, senza alcuna consultazione con Enrico o con gli uomini della università. Ancora nel 1309 (ivi, p. 242, n. 118, del 24 maggio 1309), Enrico de Roheriis e l'università se ne dolsero presso Roberto: essere stati sovvertiti gli antichi diritti di possesso, dicevano, e le

terzo dei suoi beni feudali nelle terre di Binetto, Ceglie (nel giustizierato di Bari) e Pietrapaola in Val di Crati (225), aveva avuto in eredità paterna Altamura. Risposatasi nel 1315 con Guido de Monteauero, e priva di eredi di primo letto, portò al marito quanti beni le erano e per eredità, e per dotario; questi ultimi, però, già devoluti alla Regia Curia insieme con i beni feudali di Enrico, erano stati concessi (e lui se ne era già impossessato) a Giovanni di Gravina, fratello di re Roberto.

Di qui una complessa questione, che nel marzo del 1316 si risolse con una transazione fra le parti: Caterina riottenne il godimento del casale di Ceglie, dietro prestazione del servizio feudale di 1 soldato, del castello di Pietrapaola, col servizio di due militi, e, nel territorio di Binetto, di tante terre sative quante potevano essere seminate con 120 salme di semina (salma generale di Puglia), ed esenti da ogni diritto di terratico e di fida per i propri animali nel luogo, dove essa era stata solita condurre la sua azienda agricola.

La transazione prevedeva che alla morte di Caterina i beni contrastati sarebbero passati in dominio del conte di Gravina (226).

consuetudini sull'erbaggio, sul pascolo, e l'uso delle acque nei tenimenti di Binetto, Bitetto, Matera e Gravina turbato, e frequenti le violenze e le rapine.

Ma parte del territorio di Altamura fu, nonostante tutto, incluso nel tenimento di Gravina, come si è detto, poichè l'arciprete Pietro de Ange-riaco moveva lagnanze nel 1310 a Carlo di Calabria, figliuolo di Roberto, per non aver ricevuto nè dal signore di Altamura, nè dagli ufficiali di quello di Gravina, la decima dell'affida e del terraggio di quel tenimento, come era stato solito ricevere, quando esso era in territorio di Altamura. Ci volle una ulteriore supplica a Roberto, perchè questi ordinasse, il 22 agosto 1311 (ivi, p. 252, n. 126), a Tommaso da Procida, vicario delle terre di Giovanni e Pietro d'Angiò, che provvedesse, « iuribus curie nostre seu dictorum fratrum in omnibus semper salvis... ».

(225) GIANNUZZI, p. 260, n. 135 del 1 giugno 1315; ed anche: p. 262, n. 138 del 17 febr. 1316.

(226) Ivi, p. 263, n. 139 del 9 marzo 1316. E' pertanto, inesatto quanto è detto nella presentazione del « Libro Magno » di Altamura (v. F. LOSPAL-LUTO, *Il Libro Rosso di Altamura*, in « Altamura », boll. della A. B. M. C., genn. 1956, n. 5, p. 7) che: « (alla morte di Giovanni d'Altamura) il feudo resta confermato per alcuni anni(?) ai suoi eredi, finchè venne destinato ad Enrico de Roheriis. Morto costui senza lasciare eredi, re Roberto l'avea conferito a suo fratello Giovanni (il Principe di Morea, conte di Gravina e signore di Monte S. Angelo): ma poichè Caterina, la vedova del de Roheriis, sposò nel 1315, con l'assenso di Roberto, il milite Guido de Monteauero, in seguito a « voluntaria transactione et amabile compositione » fra le parti, Altamura, con le altre terre feudali, ritorna dominio di Cate-

Ancora un terzo matrimonio, ed anche questo senza prole, ella

rina e del suo secondo marito, e poi di Simone di Sangro, suo terzo marito». Diverse considerazioni sono da fare, a proposito di queste affermazioni:

1) non è esatto dire che « il feudo venne destinato ad Enrico de Rohe-riis », perchè esso non rimase intatto; ne venne staccata la terra di Vico, con cui si costituì la dote per Giovannella, secondogenita di Giovanni d'Altamura, e moglie di Nicola Pipino, come s'è visto (GIANNUZZI, p. 71, n. 73), un figlio della quale, Pietro, fu conte di Vico; sui Casali di Montrone, Magliano, Valenzano venne poi poggiato un dotario di 30 once per ambedue le sorelle, al tempo delle nozze. Insomma, la consistenza territoriale e la disponibilità del feudo, alla morte di Giovanni, ne risultarono modificate.

2) Morto Enrico, e risposandosi Caterina con Guido, essa chiese l'assenso regio (come d'uso e d'obbligo per i feudatari « in capite ») per il godimento e l'inclusione dei nuovi capitoli matrimoniali, oltre che dei beni feudali lucrati per dote e per successione paterna, essendo nobile vivente « iure francorum », anche di quelli costituiti a lei come dotario e terza dal defunto suo marito: i quali ultimi erano Binetto, il casale di Ceglie ed il castro di Pietrapaola. Il che significa che non era avvenuta alcuna resignazione, nè alienazione dei beni paterni di Caterina nelle mani del re. Ciò, invece, era accaduto per i beni feudali di Enrico, essendo costui premorto alla sua donna e senza eredi. E furono i beni di Enrico, non quelli della moglie, resignati « per excadentiam » e devoluti alla regia curia; e furono quelli, che Roberto concesse a Giovanni, conte di Gravina, e fra essi i citati casali di Ceglie, Binetto e Pietrapaola, costituenti il dotario di Caterina, che Giovanni d'Angiò aveva fatto occupare, insieme con la terra di Val di Crati, dal giudice Matteo di Monte S. Angelo « pretextu cuiusdam commissionis per magistros portulanos et secretos Apulie », e che costui si affrettò a consegnare al vicario dell'Angiò. Ora, il L. parla di una « voluntaria transazione ed amabile composizione », in seguito alle quali Altamura con le altre terre feudali ritorna dominio di Caterina, e a riprova di ciò cita il Giannuzzi (op. cit., p. 259, n. 134, del 23 maggio 1315 e p. 262, n. 138, del 17 febbraio 1316).

Il primo di questi documenti non è che la normale, tipica forma di assenso che re Roberto concede al matrimonio di un suo feudatario, e la conferma delle ragioni feudali, che con le nozze richiedono il regio beneplacito; il secondo, poi, testimonianza soltanto dell'amichevole composizione della vertenza, sorta fin dal giugno 1315, sui beni per Caterina costituiti « in dodarium et pro dodario et tertiaria », come s'è detto, dal suo primo marito, e di cui s'era impossessato Giovanni d'Angiò (cfr. GIANNUZZI, p. 260, n. 135), ove non è messo in discussione il diritto di Caterina sui beni paterni, e quindi su Altamura, e che si concluse il 3 marzo 1316 (ivi, p. 263, n. 139) con la compilazione di un diploma, che è il perfezionamento ufficiale della concordia stabilita, come è la più informata fonte delle cause della discordia, ormai composta. Questo doc., che li L. non cita, porta le ragioni addotte dall'angioino a giustificazione del suo operare: il quale si giustifica col dire che l'assegnazione di quei beni, « fatta da Enrico a Caterina, era avvenuta illegittimamente e che nessun diritto sui luoghi

contrasse con Simone di Sangro: era sua moglie nel 1331 (227). Ma fin dal 1323 è chiamata « domina Altamure »: segno, forse, che il secondo matrimonio s'era sciolto? Caterina era morta nel 1334, ma la fine era prevista prossima nel febbraio 1332, quando sua sorella Giovannella, contessa di Minervino, ottenne di succederle in tutti i beni e, nello stesso tempo, il divieto regio che nulla Caterina poteva alienare dei suoi averi (era forse in imperfette condizioni di salute), indotta da istigazione del marito Simone di Sangro, così come si diceva (228).

Altamura passava così, tramite Giovannella, nella signoria dei Pipino ed era in possesso del conte palatino quando la ribellione scoppiò, senza che nè minacce di re, nè autorevoli interventi di Papa potessero stornarla o domarla (229). La solenne lettera del pontefice, il quale stimò suo dovere intervenire, minacciava scomuniche ai ribelli e scioglieva di autorità le alleanze che i baroni

stessi competeva a Caterina, per il fatto che l'assenso regio su di essa non era avvenuto ». Ma ciò sempre sui beni feudali del dotario; mai un cenno su Altamura, o su quelli in Terra d'Otranto, come il castello di Matine, che sappiamo essere degli Altamura dal 1292 (ivi, p. 38, n. 40 del 28 febbraio 1292) ed ancora in possesso di Caterina nel 1332 (ivi, p. 292, n. 167 del 1332). Che anzi, una rilevante modifica fu apportata nella transazione: mentre il casale di Ceglie e il « Castrum » di Pietrapaola ritornarono a Caterina, il « Castrum » di Binetto ne fu escluso, eccetto il tenimento di Fornello. Si ristabilisce nella contea di Altamura quella unità territoriale che era stata spezzata con la permuta del territorio di Fornello con i 2/7 delle terre di Matine e Parenete, avvenuta tra Sparano e Giovanni Scoto il 1292, sempre salve, però, le consuetudini di acque e di pascolare per gli Altamurani e per quelli di Binetto.

(227) GIANNUZZI, p. 290, n. 166 del 1331. Quando re Roberto il 9 settembre 1313 ordinò al fratello Giovanni di raccogliere i baroni, di cui fa l'elenco, per la composizione dell'esercito da servire per rintuzzare le incursioni frequenti sulle coste calabresi, fra i convocati c'era Simone di Sangro, con l'obbligo di sovvenire con due militi (cfr. C. MINIERI RICCIO, *Genealogia di Carlo II*, cit., in « Arch. Stor. Prov. Nap. » a. VII, 1882, fasc. II, p. 234); ed egli appare ancora, il 26 aprile 1326, incluso nel contingente che, agli ordini del duca di Calabria, Carlo, era sulle mosse di partire per la Toscana (MINIERI RICCIO, op. cit., ivi, a. VII, fasc. III, p. 491).

(228) GIANNUZZI, p. 292, n. 167, del 23 febbraio 1332. Ma nel 1334 una vertenza fra Simone e Giovannella era già in piedi, avendo il primo, senza attendere il risultato della risoluzione di essa affidata all'arbitrato di alcuni amici, cominciato a vendere gli animali sotto sequestro e già appartenenti a Caterina.

(229) Reg. Ang. 322, c. 3-3^t, del 10 settembre 1340; Reg. Ang. n. 322, c. 19-20, del 4 gennaio 1341; e cfr. CAGGESE, *Giovanni Pipino*, cit., p. 148.

avevano fatto contro la monarchia. Ma non sortì effetto alcuno. Le città del reame (ed in Puglia: Troia, Lucera, Foggia, Bitonto, Giovinazzo) erano agitate da torbidi: i giustizieri, piuttosto che difendere l'ordine, aumentavano il numero dei loro armati per tutt'altre ragioni, ed il re revocava loro la facoltà di aumentare la gente d'armi alle loro dipendenze (230). A Barletta era una continua violazione delle ingiunzioni minacciose di Roberto, nonostante le quali le fazioni dei Pipino e dei della Mara insanguinavano la città, con ripercussioni in gran parte di terra di Bari e di Capitanata.

L'intervento del « magister hostiarius » Bernardo Siripando nel 1339 non ebbe effetto sul palatino di Altamura, che nel 1341 aveva già rotto col re. Mediante proclama, costui lo citava a comparire davanti alla Curia della Vicaria insieme con i suoi fratelli Pietro e Ludovico, sotto pena rispettivamente di 4.000, 3.000 e 1.000 once d'oro (231). Non comparvero, e contro i renitenti vennero inviati Ruggero Sanseverino, conte di Mileto, Raimondo del Balzo, e Gazzo di Dinisiaco, conte di Terlizzi e cognato dei Pipino (232). Minervino, ove i fratelli si erano rifugiati, fu assediata fra la fine di febbraio e l'aprile del 1341: un assedio reso ancora più duro dai rigori della stagione, e da cui gli assediati potevano uscire anche vincitori. L'intervento della dolente Giovannella indusse i figli ad arrendersi.

Forse si sperava nell'indulgenza del re; ma giunti a Napoli, i Pipino, dichiarati ribelli, furono messi in carcere e privati dei beni (233): conclusione che avrebbe aperto più funeste vendette e rancori. Il 25 maggio dello stesso anno 1341 si procedeva alla ricognizione dei beni dei ribelli da parte di Raimondo del Balzo; ma non solo « i soliti rapaci di tutte le crisi sociali si erano impadroniti di essi » (234): i diritti stessi della contessa d'Altamura non andarono salvi, poichè proprio Raimondo del Balzo e Roberto Sanseverino si erano impossessati dei beni mobili di essa (ed erano del valore di 3.000 once), sequestrati per i delitti dei figli, di cui Giovannella era risultata innocente, ed esistenti nel casale di S. Giuliano, in

(230) Reg. Ang. n. 321, c. 229^t, del 25 agosto 1341.

(231) Reg. Ang. n. 322, c. 32, del 30 gennaio 1341.

(232) Reg. Ang. n. 322, c. 22^t, del 30 gennaio 1341. Cfr. CAGGESE, op. cit., p. cit.

(233) DOMENICO DI GRAVINA, *Chronicon*, in *R. I. S.*, XII, 552.

(234) Reg. Ang. n. 324, c. 59, del 25 maggio 1341; e cfr. CAGGESE, *Giovanni Pipino*, cit., p. 155.

Balbano, Vignola, Laurioso, Bari e Altamura, usurpandone i diritti. E nel settembre del 1343, a più di due anni di distanza dacchè era avvenuta la usurpazione, se ne ordina la restituzione...(235).

Sarà argomento della seconda parte della presente ricerca rian- dare alle vicende che, da questo momento travolgendo il regno di Napoli, ebbero per circa un quindicennio l'epicentro della lotta in terra di Bari e uno dei protagonisti nel conte Palatino. La nostra indagine si ferma agli Altamura, e bisogna riconoscere che la maniera stessa di successione dei signori, che con il matrimonio ebbero la città in dominio, e forse anche l'assenza di una spiccata personalità fra di essi (le rabbiose esplosioni di violenza nei confronti della « pars ecclesiae » non offrono motivo sufficiente ad essere intese come una organica ripresa feudale, e del resto non ebbero seguito), non determinò una condotta costante ed apprezzabile, tale da formare una efficace opposizione agli ecclesiastici. Ben altra, la figura del Palatino. Ma il prevalere, nel Regno, delle forze feudali antiunitarie farà sentire in modo apparentemente nuovo, ed era antico, la funzione territoriale del « locus Altamurae » che, abitato questa volta, sarà la minaccia incombente su Bari, e l'estremo valido baluardo settentrionale del Principato tarantino, assumendo in tanta parte quel ruolo, e l'importanza, nell'alto Medioevo e in epoca normanna riservati a Gravina (e che le costerà la secolare avversione della vicina città); ma ormai il controllo di val Bradano sarà affidato agli Altamurani, e si inizierà un nuovo capitolo nella storia della città, così come una fase nuova è nella storia del Regno, e che si chiuderà con la formazione del Principato d'Altamura, quale contraltare a quello di Taranto, un secolo circa più tardi.

VITO D. TIRELLI

(235) GIANNUZZI, p. 313, n. 190, del 23 settembre 1343.

A P P E N D I C E

Doc. I

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 14 settembre 1292, V Indizione in Gioia.

Nota: Documento cartaceo con scrittura minuscola gotica, macchiato di umido e lacero nella piegatura centrale. Per il resto, ottimo stato di conservazione. Inedito.

Contenuto: Testamento di Reone Guarnita di Gioia.

Istituisce erede il fratello Nicola Guarnita, ed i nipoti Benedetto e Giovanni, figli del quondam Isacco Guarnita, per la metà dell'eredità col detto Nicola; l'eredità è la seguente: tre case congiunte, di trenta travi; altre due case situate nella propria corte; altra casa di travi sei nel casale presso quella del notar Gualtieri di Cambio; due case presso la chiesa di S. Biagio ed un orto nello stesso luogo, una di queste, però, con l'orto ed un pozzo dovrà essere assegnata ai poveri, l'altra a coloro che avranno in custodia l'ospizio dei poveri; un piccolo orto presso la chiesa di S. Caterina, col censo annuo di grani cinque alla curia; altro piccolo orto presso quello di Nicola de Gresonis; tre vigne in Gualdella; due vigne e mezzo, delle quali una, che è unita alla vigna della chiesa di S. Vito (di Polignano? - il testo è mutilo), lega a detta chiesa per la salute della sua anima; un palmento di pietra in Gualdella; tre vigne, che furono del quondam giudice Antonio, presso la vigna del giudice Lorenzo; un molino con mulo e ronzino; quattro asini, tredici buoi domiti, cinquanta bovini tra giovenchi e giovenche, quattro tori, e giovenche otto da due anni; sedici salme di frumento ed altrettante di orzo, che sono nella fossa; altre ventiquattro salme di frumento commiste ad orzo; a casa cinque ferlicie piene di frumento, cinquantacinque ferlicie di orzo nel granaio, una ferlicia piena di fave, cinque botti di vino vecchio, due botti di olio, sette botti da vino vuote. Lega, vita natural durante, a Gemma sua moglie la casa, ove è il mulino ed il mulo, la qual casa dovrà passare, alla di lei morte, alla chiesa di S. Nicola de Casulis. Lascia alla moglie due buoi, quattro vacche, un'asina, tre ferlicie piene di frumento ed altre tre di orzo riposte nel granaio. Lascia alla chiesa di S. Nicola de Casulis due vigne in Gualdella, una detta di Noce, l'altra di Caduto, quattro grosse vacche e sei giovenche. A ciascuna delle nipoti una vacca; a Giovanna, figlia della nipote, una vacca. Alla nipote Benedetta, una botte di vino. A Margherita, figlia della predetta, una casa di quattro travi presso la casa di Giovanni Balsano; una vacca, due giovenche, un letto ed i panni necessari per il letto, i quali panni debbono essere comperati dalla moglie. Alla pupilla Rosa, educata nella casa del testatore, una casa di quattro travi confinante con la casa di Giovanni de Gugli ed una in Gualdella, sulla via di Taranto, una vacca, una giovenca, un letto, nonchè i panni necessari da comprarsi dalla moglie e da restituirsi, nel caso di morte senza figli, agli eredi. Alla nipote Isabella una casa di quattro travi sita in Gualdella, una vacca ed un giovenco di due anni, una coltre ed un piumaccio, un saccone ed un'oncia d'oro. All'arcivescovo di Bari, per quarta, due fiorini d'oro, a ciascun sacerdote, tanto latini che greci

un tarì d'oro, a ciascun diacono grana dieci, ad ogni suddiacono grana 5, agli accoliti e chierici tarì $7\frac{1}{2}$ (sette e mezzo). Alla chiesa di S. Nicola di Bari tarì tre e grana cinque; alla chiesa di S. Nicola di Ceglie tarì tre e grana cinque, e per la cera tarì d'oro diciotto. Alla chiesa di S. Francesco dei frati minori di Gioia un bue fra i migliori; all'arciprete dei greci un bue ed un giovenco. A venticinque vedove, per la sua anima, venticinque tomoli di frumento. A Stefano di Filippo de Rosa una salma di frumento, un bue, un giovenco. A Gemma, di lui sorella, una salma di frumento. Ordina che siano restituite a Gualtieri Guarnita nove salme di frumento. Rimette a Benedetto di Lorenzo de Piramo ogni debito tanto in danaro, quanto in frumento. Confessa di dover ricevere dal notaio Gualterio di Cambio quindici tarì d'oro, dal giudice Sarcino di Matera tarì dodici, e dalla di lui moglie tarì sei, dal giudice Lorenzo una salma di frumento, tomoli sei di orzo, due once d'oro e tredici tarì, da Stefano Anniccone dodici grani, da Angelo de Mirabile quattro tomoli di frumento, da Francesco de Andrano tarì nove, dal giudice Angelo di Laterza tarì quattro e mezzo, da Nicola di Matera once d'oro due etarì mezzo, da Matteo de Ferrante tarì uno e grani quindici, da Carapresa da Matera tarì tre e grana sei, da Giovanni de Filissa un'oncia come da istrumento che il testatore ha, dall'abate Gualtieri tarì due, da Giovanni Bando da Casavoli un'oncia e tarì sette e mezzo, dal giudice Berardo una salma di frumento, da Roberto di Laterza due tarì e diciassette grani, dal giudice Stefano de Romanita tre once e dodici tarì ed ha in pegno, il testatore, un libro legale, dal notaio Abarnabab diciassette tarì come da istrumento in possesso del testatore, da Pietro Cabellero tarì quattro e mezzo, dal giudice Guglielmo di Risone di Bari nove once d'oro e nove salme di frumento, da Nicola Adilagne un fiorino d'oro, da Stefano di Maione d'Alemagna due once d'oro e dodici tarì, da Ursone de Sasso un'oncia d'oro, da Nicola de Maione un fiorino, da Giovanni de Andreana quattro tomoli di frumento, da Demetrio di Maddaloni undici tarì. Lega alla chiesa di S. Maria Maggiore di Gioia per le decime, tarì sette e mezzo. Costituisce epitropi Nicola... (mutilo, ma il nome è Nicola de Tormaceri, arciprete dei Greci) e Simeone di mastro Giorgio.

Testi: notar Gualtieri di Cambio, « dopno » Nicola de Tormaceri arciprete dei Greci, Giacomo Memi... (macchiato) greco, Nicola de David, fra Giacomo, guardiano dei frati minori di Gioia, fra Giovanni Angelo di Errico di Gioia, testi letterati, ed in loro mancanza, Simeone di mastro Giorgio e Giovanni de Franco della stessa terra.

Giudice a contratti: Giacomo Alferio di Gioia.

Notaio: Nicola de Capite di Gioia.

Doc. 2

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 25 aprile 1302, XIV Indizione in Altamura.

Nota: Doc. cartaceo. Grande macchia d'umido per quasi tutta la carta. Inedito.

Contenuto: Testamento di Nicola del « domino » Marino abitante in Altamura.

Istituisce eredi i figli notar Giovanni... e Gualtieri. Lega per l'anima sua tarì 22½ (ventidue e mezzo), di cui per terziaria tarì 7½ (sette e mezzo), all'arciprete di Altamura tarì uno, alla fabbrica della Maggior Chiesa di detta città tarì due, alla Chiesa di S. Nicola dei Greci tarì due, al beneficio della Croce nella detta Chiesa di S. Nicola tarì quattro, al notaio (Martino de Angelo de Cara) grana dieci, al « dompno » Costantino grana cinque, per le decime frodate tarì uno, ai chierici della Maggior Chiesa tarì uno, a tutti i chierici greci di Altamura tarì uno. Dispone che la consorte Maria abbia... (semideleto) sito in Altamura, presso le case del nipote del testatore Nicola, quelle del maestro Martino Barberio ed altri confini, nonchè due « cortaglie » murate, una congiunta con la cortaglia del giudice Lorenzo Brachini, l'altra con quella del « dompno » Michele fratello del testatore. Nomina epitropi il nipote Nicola ed il maestro Marino Barberio.

Testi: « Domino » Costantino, giudice Biagio Vallero, Angelo de Bradano, Andrea del giudice Nicola, « domino » Nicola detto de Grande, maestro Marino Barberio, e reverendo de Galiano.

Notaio: Martino de Angelo de Cara.

Doc. 3

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 14 febbraio 1314, XII Indizione in Altamura.

Nota: Doc. cartaceo. Macchia d'umido; buono stato di conservazione. Inedito.

Contenuto: Testamento di Angelo figlio del quondam Vincenzo da Irsis, infermo in casa di Domenico Casarano ed in presenza di Giovanni di Sergio, Filippo di Gualtieri Guarnita di Altamura, giudici, di Martino de Angelo de Cara pubblico notaio in Altamura, e di mastro Giovanni Angelo Iocularo e Giovanni Nicola de Parata, illitterati, anche di detta città, nonchè di Vito di Angelo de Matteo di Gravina.

Il detto Angelo istituisce eredi in tutti i beni il figlio Nicola, minore, avuto dalla moglie Margherita figlia di Domenico Casarano di Altamura, al quale dà per tutori Domenico di maestro Riccardo e Leone de Cupazio. I beni da amministrare comprendono alcuni animali ed una casa sita nel canale di Irsis. Confessa di aver ricevuto dal padre della propria moglie Margherita due once d'oro e tarì ventiquattro in danaro numerato. Confessa inoltre dovere i legati seguenti: al detto Domenico di maestro Riccardo tarì d'oro quindici, alla propria sorella Margherita tarì di oro sei, per terziaria tarì due, a Domenico de Santoro (1) tarì uno, ai predetti giudici Giovanni e Filippo tarì uno, ed il resto per le esequie. Per le messe tarì d'oro diciotto. Nomina epitropi del detto danaro i suddetti Domenico di maestro Riccardo e Leone de Cupazio.

(1) Nella vertenza del 1299 era procuratore di Pietro de Angeriaco, ed era chierico della Maggior Chiesa.

Doc. 4

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 30 settembre 1323, VII Indizione in Altamura.

Nota: Doc. cartaceo; buono stato di conservazione. Inedito.

Contenuto: Testamento di Urso del quondam giudice Giorgio di Altamura.

Istituisce eredi il fratello Angelo ed il fratello consanguineo « magistro » Domenico. Lega, inoltre, per l'anima sua, tarì sei, al susseguente giudice Domenico grana dieci, per le decime frodate tarì uno, per il maltolto tarì uno, alla fabbrica della Chiesa Maggiore di S. Maria della città di Altamura tarì sei, al nipote Roberto figlio del fratello Angelo una rasola di vigne, al nipote Giacomo Giorgio figlio del predetto « magistro » Domenico una rasola di vigne e la rimanente parte di vigna alla nipote Gemmate figlia del fratello Domenico, al detto fratello Angelo un mulo, alla moglie Clara una botte di tre salme ed una quarta piena di vino. Confessa avere indiviso col fratello Angelo due case fra loro congiunte, site in Altamura nella piazza dei commestibili, delle quali gli spetta la metà. Lascia a titolo di « *mongigrafo* » e per restituzione di dote alla propria moglie la quarta parte della metà che gli spetta su dette case. A detta moglie la quarta parte di tutti i beni stabili e mobili. Al predetto fratello Domenico un giumento. Istituisce epitropo il fratello Angelo.

Presenti: il giudice Domenico di Pascale di Altamura, (giudice) Martino de Angelo de Cara, pubblico notaio, « dompno » Domenico de Santoro, « dompno » Angelo di mastro Cataldo, Franco de Matteo, maestro Leone Mastrodente, Roberto di « dompno » Angelo Iacovo, Giorgio di Giovanni.

Doc. 5

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 20 aprile 1324, VII Indizione in Altamura.

Nota: Doc. cartaceo, in ottimo stato di conservazione. Inedito.

Contenuto: Testamento del notaio Angelo del giudice Giorgio redatto nella propria casa in Altamura.

Istituisce eredi i figliuoli Franco e Nicola. Lascia per terziaria tarì dieci, alla chiesa di S. Giovanni per un beneficio tarì tre, ai chierici della stessa chiesa tarì uno, per un calice da comprarsi per detta chiesa di S. Giovanni tarì quindici, alla chiesa di S. Nicola tarì due, ai chierici di S. Stefano tarì uno, ai chierici della chiesa di S. Pietro tarì uno, ai chierici di S. Maria Maddalena grana dieci, ai chierici di S. Maria de Porta tarì uno, alla fabbrica della chiesa di S. Marco tarì uno, alla fabbrica della chiesa di S. Vito tarì uno, alla chiesa di S. Tommaso per un beneficio tarì uno, alla chiesa di S. Maria de Milo per un beneficio tarì uno, a « dompno » Angelo de Pede tarì uno, a Nicola de Cutrofiano tarì uno, al giudice Leone (de « dompno » Stefano) tarì uno, alla fabbrica della Chiesa di Santa Maria Maggiore un'oncia d'oro ed ai chierici di detta chiesa tarì quindici, e ciò per il permesso di essere seppellito nel proprio sepolcro, ed in caso di divieto sarà cura degli eredi di seppellirlo in qualunque altra chiesa o cimitero sia in Altamura che fuori; per decime frodate tarì sette

e mezzo, alla sorella Francesca tarì dieci, alla nipote Margherita figlia del giudice Filippo, fratello del testatore, oncia una e tarì quindici, alla propria figlia Alfarana, all'atto del matrimonio, salme due di frumento e tarì undici, restante della dote promessa. Alle figlie Isabella e Flora salme due di frumento per ciascuna, ai nipoti... e Domenico, figliuoli della figlia premorta una casa promessa per dote, e a titolo di donazione, una chiusura con vigna e terra vuota sita nel territorio di Altamura, nel luogo detto Lago, e salme due di frumento, alle sorelle consobrine Maria e Caradonna tomoli quattro di frumento, alla chiesa di S. Nicola de Casoli tarì quindici, ad Ursone (de Pulica) grani dieci, a « dopno » Filippo (di Angelo de Cara) grani dieci. Il danaro lasciato per legato dovrà distribuirsi tra i figli nello spazio di due anni dalla morte. Nomina epitropi i figli predetti.

Testi: i giudici Nicola de Cutrofiano, « dopno » Giovanni, figlio dello stesso, Andrea del detto giudice Nicola, Filippo de Angelo de Cara, Franco de Matteo e « dopno » Angelo de Pede.

Giudice a contratti: Leone de « dopno » Stefano.

Notaio: Martino de Angelo de Cara.

Doc. 6

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 21 agosto 1326.

Nota: Doc. cartaceo; conservazione discreta; carta tagliata per metà. Inedito.

Contenuto: Testamento di Nicola figlio del quondam Roberto Viciosi di Altamura.

Istituisce erede il figlio Angelo di anni cinque, e che sia tenuto a maritare e dotare le sorelle secondo il paraggio proprio. Nel caso che non volesse far ciò, sia tenuto detto Angelo a dar loro la legittima. Nomina loro tutrice la moglie e madre loro Domenica del quondam Giovanni Russi da Gioia. Confessa avere i seguenti beni: una casa di travi otto sita nel *casale nuovo* di detta terra, giusta la casa degli eredi del quondam Pietro Arabico, altra casa in Altamura sita presso la casa degli eredi del quondam Lorenzo del domino Maraldo, presso la casa della Curia ed altri confini. Inoltre dieci rasole di vigne, delle quali rasole sei in territorio di Gravina e quattro in quello di Altamura. Botti numero... (mutilo) fra grandi e piccole dalla capacità di salme trentatre ed una tina. Per la sua anima lascia tarì sette e mezzo, di cui per terziaria tarì due e mezzo, alla fabbrica di S. Maria tarì due, all'arciprete grani dieci, ai chierici della Chiesa Maggiore tarì uno, per decime frodate tarì uno, per il maltolto tarì uno.

Presenti: Nicola del giudice Agralisti di Altamura, giudice Martino di Angelo de Cara pubblico notaio, « dopno » Dionisio de Galiano, mastro Ruggiero Argentario e mastro Gregorio de Guardiola.

Doc. 7a

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 8 marzo 1328, XI Indizione in Altamura.

Nota: Doc. cartaceo; buono stato di conservazione. Inedito.

Contenuto: Atto di vendita.

Nicola de Custe, di Altamura, presenti il giudice Pietro de Luca di Altamura, « dopno » Dionisio de Galiano, notar Andrea del notar Domenico, pubblico notaio Martino de Angelo de Cara, vende a Giorgio de Custe, suo fratello, una rasola di vigne vitate in territorio di Altamura site presso il chiuso delle proprie vigne, presso l'altra vigna già venduta a Simeone Scaragia e la vigna e terra incolta di Epifanio, e vende inoltre altra rasola di vigne, di ordini trentaquattro di viti per ampiezza, ed ordini sessanta per lunghezza, esenti da ogni peso ed il tutto per oncia una e tarì sette.

Doc. 7b

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 18 marzo 1328, XI Indizione, Napoli, dalla Regia Camera.

Bibliografia: Stesso precetto, ma in data 3 aprile succ. è in: C. MINJERI RICCIO, *Genealogia di Carlo II d'Angiò*, in « Arch. Stor. Prov. », Nap., 1882, a. VII, fasc. IV, p. 659.

Contenuto: Precetto per sovvenzione.

Trovandosi il regno in necessità di danaro per la guerra mossa ad Enrico il Bavaro e volendo la R. Corte che i giudici a contratti, avvocati, notai pubblici, (medici) fisici e chirurghi contribuiscano alla sovvenzione generale, si prescrive (ai giustizieri) che insieme con il giudice e il mastrodatti, che saranno inviati dalla Curia, indaghino sui nomi e cognomi dei suddetti e che paghino un'oncia, se appartengono a città rinomate, e tarì quindici, se appartengono alle altre, e ciò senza alcuna eccezione. Il danaro in questo modo raccolto deve essere inviato alla Magna Curia.

Doc. 7c

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 15 giugno 1327, X Indizione, in Altamura.

Nota: (come al doc. 7a). Inedito.

Contenuto: Quietanza per diritti di successione.

Giovanni di Guglielmo... in presenza di Andrea del notar Domenico di Altamura, di Dionisio de Galiano, del giudice Goffredo de Pulsano, del « dopno » Domenico de Paolo, del « dopno » Angelo de Pede, e di Angelo di Giovanni Rufi, pubblico notaio Martino de Cara di Altamura, dà quietanza della quarta, della terza, e di tutti i diritti spettanti a lui per la successione

di Margherita, del quondam Leone di Altamura, sua madre, e moglie del detto Guglielmo, e ciò per essere stato soddisfatto da detto suo padre di tutti i suoi diritti.

Doc. 8

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 4 febbraio 1330. XIII Indizione, in Altamura.

Nota: Inedito.

Contenuto: Testamento di Dompnieza, figlia di Giovanni di mastro Martino, moglie di Roberto del mastro Lencio di Altamura, assistita dal fratello Angelo di Giovanni, mundualdo legittimo, in assenza del padre infermo e con l'assistenza degli altri prossimi parenti.

Istituisce erede la figlia Eva avuta dal (primo) matrimonio con mastro Nicola di Giovanni de Martino di Altamura. Lascia, inoltre, per terziaria tarì quattro, a « dopno » Guglielmo (di Nicola de Capesina) grana dieci, ad Angelo di mastro Cataldo grana dieci, ad Angelo de Pede grana dieci, a Teodoro... grana dieci, all'arciprete di Altamura tarì uno, al giudice Filippo (di Gualtieri Guarnita) tarì uno e grani dieci, ai chierici di S. Maria, ove desidera essere sepolto, tarì due, per il maltolto tarì uno, alla fabbrica della Maggior Chiesa tarì due, alla fabbrica di S. Lorenzo tarì uno, per decime frodate tarì uno, ai chierici della Maggior Chiesa, tanto presenti quanto futuri, due rasole di vigne vitate in territorio di Altamura avute in dote dal padre, affinché preghino per l'anima sua, al predetto fratello suo Angelo due tomoli di frumento, a suo padre Giovanni due tomoli di frumento, a Giovanni del quondam Angelo de Curtebella una bazia di frumento, a Margherita, moglie di Stefano da Bisanzio, una bazia di frumento ed una di orzo, lo stesso ad Agneti, madre (di Margherita), alla propria sorella Maria due tomoli di frumento ed un pelliccione di lepre, a Carapresa vedova di mastro Clemente una bazia di frumento, a Maria Albanese detta Romundella una bazia di orzo ed un pelliccione usato, a Margherita figlia di... da Stigliano una bazia di frumento, lo stesso a Rona, moglie del quondam maestro Goffredo di..., al proprio marito Roberto tre tomoli di frumento. Detto suo marito, dopo la di lei morte, *dovrà dare alla predetta figlia tutti i panni dotali ed once d'oro una e mezza, la quarta o la quinta parte invece di tutte le robe promesse per diritto di mongigrafo rimangono a suo marito.* Confessa di avere i seguenti beni: nella fossa di Rosa de Cappelluccio salme dodici di orzo, una casa in Altamura, presso quella della detta Carapresa, moglie di maestro Clemente, ed altra anche in Altamura avuta per *diritto di quarta e terza dal primo marito di lei*, nella quale casa ha due botti, di cui una piena di vino, di salme quattro; le rimanenti botti sono del predetto Roberto suo secondo marito. Ha ancora quindici punturelli di panno di lino, altri sedici, di cui uno di lana, nelle mani di Margherita Cuncubella. In caso che detta sua figlia muoia senza eredi, una metà dell'eredità dovrà essere devoluta alla fabbrica della chiesa maggiore, e l'altra metà a beneficio dell'anima della testatrice e della figlia. Nomina amministratore dei beni di sua figlia fino all'età maggiore il detto Guglielmo. Costituisce epitropi il marito Roberto ed il suddetto Guglielmo.

Testi: « dopno » Guglielmo di Nicola de Captina, « dopno » Angelo de Pede, giudice Lorenzo di Filippo Bracchio, « dopno » Teodoro de..., « dopno » Angelo di mastro Cataldo, Basilio de Agrimis, mastro Nicola di Iacovo Leone, e Matteo de Iohanello.

Giudice a contratti: Filippo di Gualtieri Guarnita.

Notaio: Martino de Angelo de Cara.

Doc. 9

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 13 gennaio, XIV Indizione in Altamura. Manca l'anno: stando ai nomi delle persone menzionate nell'istrumento, potrebbe essere del 1316.

Nota: Doc. cartaceo; buono stato di conservazione. Inedito.

Contenuto: Testamento di Maraldo di Giacomo di Matera, milite, abitante in Altamura.

Istituisce eredi i figli Lorenzo e Francesco con l'obbligo di maritare le sorelle Ruagia e Giovanna, e dare per paraggio quaranta once d'oro e congruo corredo. Lascia per terziaria once due, alla Chiesa di S. Maria buoni due dal pelo bianco; ai giudici e al notaio in fine notati tarì d'oro due; a ciascuna delle sorelle tomoli quattro di frumento; a Rosa invece tomoli dieci ed è tenuta a dare ad Adelina, moglie di Giacomo, moggia una di frumento; a tutte le chiese di Altamura ed ai chierici tarì due; ai chierici di S. Maria tarì sei, di S. Nicola tarì sei; di S. Giovanni tarì sei; a Giacomo di Nicola de Geunis tarì due; a ciascun figlio di Lorenzo Incolli tarì uno; alle figlie di Luca suo fratello due giovenche di tre anni; a Domenico T(ornascente) un giovenco di tre anni; ad Andrea figlio del detto Domenico, tarì uno e mezzo; a Filippo del notar Francesco tarì due; a Nicola di Domenico Tor(nascente) tarì quattro; alla madre tarì uno, a Giovanni Furuco tarì due; ai figli di Domenico Russo, tanto maschi che femmine, tarì uno; ai figli di Rosa di Tommaso Francia tarì due; alla figlia di Carapresa, sorella del testatore, tarì due; ai figli di Jemmate, maschi e femmine tarì uno; alla fabbrica di S. Maria once d'oro una e per il sepolcro oncia una; alle figlie « in capillis » di Andrea de Pardo un moggio di frumento; ai figli di Pasquale ed Angelo di Bidilemma, maschi e femmine, tarì uno; a Nicola Antonio de Pardo tarì due; a Luca, fratello del testatore, un giovenco di tre anni; a Lorenzo Incolli un asino bianco; a Giovanni de Pedio tarì uno; alla sorella Teresa tarì uno; a Jemma Mammola tarì uno; ad Alfarana Venuta peltra una di asino di un anno; a Francesca, figlia di Rosa, una giovenca di due anni; a Jemma, figlia di Margherita di Guranera, tarì uno; per il maltolto once di oro una da darsi ai poveri; ai poveri oncia una. Nomina tutrice la madre con l'assistenza di Pasquale di Bidilemma e del fratello del testatore, Luca. Istituisce epitropi il giudice Nicola de Cutrofiano, Domenico Tornascente, il proprio fratello Luca e Pasquale di Bidilemma. Lega alla Chiesa di S. Maria Maggiore un cavallo baio con le armi del testatore, panciera, cenigliera, sella, scudo e lancia e dette armi siano sospese sopra il di lui sepolcro ed il cavallo sia o dell'arciprete, o dei chierici, o della chiesa di S. Giovanni di Altamura.

Testi: giudice Nicola de Cutrofiano, maestro Pietro di notar Nicola Pasquale di Bidilemma, Domenico... da Oliveto e Lorenzo Melli di lui figlio, Benedetto figlio di...ta.

Giudice a contratti: Filippo di Gualtieri Guarnita e Giovanni di Teodoro, di Altamura.

Doc. 10

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 8 agosto 1340, VIII Ind. in Altamura.

Nota: Documento cartaceo in discrete condizioni. Inedito.

Contenuto: Testamento di Venuta, figlia di Giovanni di Vitale, e moglie di maestro Bruno di Altamura, col consenso del padre e legittimo mundualdo, del marito e dei più vicini parenti.

Istituisce eredi i figli Giovanello Giovanello, Angelo e Gemma. Lascia per la sua anima tarì sette, per terziaria tarì uno e grani sette, all'arciprete di Altamura grani cinque. Alla madre Carapresa un mantello di panno scuro. Dispone che si vendano le robe dotali della figliuola Gemma nel caso che muoia prima di maritarsi, e che il ricavato vada in beneficio della sua anima. Lascia al giudice Angelo (de Custe) tarì cinque e a « dopno » Guglielmo (di Nicola de Captina) grani cinque. Nomina epítropo il padre Giovanni.

Testi: Guglielmo di Nicola de Captina, Giovanni di Nicola de Luca e Nicola de Luca suo padre.

Notaio: Martino di Angelo de Cara.

Giudice a contratti: Angelo de Custe.

Docc. n. 11 e 12a

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 2 dicembre (1340?), IX Ind. in Altamura.

Nota: Manca l'indicazione dell'anno. Il giudice Andrea ricorre come testimone in un atto del novembre della stessa indizione (v. doc. 15). Il documento è cartaceo, ed è staccato nella piegatura della prima parte. Inedito.

Contenuto: Testamento del giudice (Drono) del giudice Falcone.

Istituisce eredi i figli notar Falcone, Giovanni, Pietro, Nicola, Giacomo Domenico ed Angelo, avuti dalla moglie Pascarosa, del quondam notar Giovanni del « dopno » Sergio di Altamura. Al detto Giacomo Domenico, oltre alla parte spettantegli lascia un molino, che dovrà passare, dopo la sua morte, ai fratelli. Per la sua anima lascia tarì quindici da distribuirsi ad arbitrio di notar Falcone e di « dopno » Leone. Lascia inoltre per terziaria tarì cinque, all'arciprete di Altamura tarì uno, per le decime frodate tarì due, per il mal tolto tarì due, al Capitolo della Chiesa di S. Maria di Altamura tarì due, al giudice e notaio tarì uno, a suo fratello Ursone di Altamura tarì tre; confessa

di dovere, per ragione di mutuo, a Bartolomeo Pirrone di Ravello, vicario di Altamura, un'oncia d'oro e tarì dodici, al predetto notar Falcone, suo figlio, per la stessa causa, un'oncia d'oro, e al figlio Pietro, per la stessa causa, tredici salme di frumento. Confessa, inoltre, dovere al notaio Angelo Rufo di Altamura, marito della figlia Giovanna, tarì ventuno d'oro per dote promessa, e tarì sette per ragioni di mutuo. Dovere, infine, per ragioni di mutuo, a detto suo fratello Ursone tarì d'oro dieci e grani tredici. Istituisce epitropi il detto fratello Ursone ed il figlio notar Falcone. Dichiarà che nella sua fossa di grano sita presso la casa di Ursone de Luca de Persilia in territorio di Altamura, suo figlio notar Falcone ha tredici salme di frumento, e che suo figlio Pietro ha un aratro con buoi del testatore, un giovenco domito di tre anni, di pelo rosso, marcato al lato destro con la lettera P, e che nella fossa del testatore ha due salme di orzo.

Notaio: Martino di Angelo de Cara, di Altamura.

Giudice a contratti: Andrea di notar Domenico.

Testi: giudice Biagio Vallomo, notar Roberto del giudice Filippo, giudice Roberto di mastro Stefano, Pasquale di Giovanni Russi, Domenico di mastro Nicola Barberio, e Iacone Urso.

Doc. n. 12b

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 24 giugno 1344, XII Ind. in Altamura.

Nota: Documento cartaceo. Inedito.

Contenuto: Transazione per dote e diritti di successione.

Il notar Tommaso di Giuliano, di Altamura, come figlio ed erede della quondam Margherita, prima moglie del detto Giuliano, pretendeva avere da suo padre once d'oro dodici, ricevute in dono all'epoca del matrimonio, nonchè la quarta e la terza costituite dallo stesso padre alla madre sui propri beni secondo la consuetudine e gli istrumenti redatti. Per detta dote e diritti, Tommaso viene a transazione col padre, che dà al figlio once dodici d'oro, e per la quarta, terza ed altri diritti, una casa di dodici travi sita in Altamura, confinante con la casa dei figli ed eredi del quondam Martino Nicola de B... (mutilo) della stessa terra.

Giudice a contratti: Francesco di notar Angelo di Altamura.

Notaio: Martino di Angelo de Cara.

Doc. n. 13

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 10 luglio, IV Ind. in Altamura. Manca l'indicazione dell'anno.

Nota: Documento cartaceo, macchiato d'umido quasi totalmente. Caratteri semideleti.

Contenuto: Testamento di Alessio Albanese abitante in Altamura.

Istituisce eredi Pietro e Giorgio, suoi figli. Lega alla nipote Tommasa, figlia di sua figlia Rosa, una casa sita in Altamura confinante con la casa di Corleone e la via pubblica da due lati, ed altri confini, nonchè due rasole... (di vigne) site presso le vigne del testatore e della figlia Rosa, ed inoltre un vignale situato presso quello di Leone Tall... Lascia ancora, alla suddetta, una oncia d'oro da consegnarsi dagli eredi, quando verrà a marito. Confessa di aver ricevuto dalla moglie once d'oro cinque al tempo del matrimonio (segue carattere deleto). Lascia per l'anima sua tarì sei, di cui a « dopno » Domenico de Paolo grani dieci, a « dopno » Leone suddetto tarì uno, a Giacomo Michele del giudice Angelo grani due e mezzo, per il mal tolto tarì uno, per decime frodate tarì uno, ai chierici della Maggior Chiesa di Altamura tarì uno, al giudice Angelo... grani dieci, al notaio Martino (di Angelo de Cara) tarì uno. Costituisce epitropi il notar Lorenzo e Giacomo de Valente.

Presenti: Martino di Angelo de Cara, pubblico notaio, Giacomo di notar Giovanni, « dopno » Lorenzo di maestro Riccardo, Angelo di maestro Cataldo, Giorgio di Stefano de Farano, Giacomo de Valente.

Doc. n. 14

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: dicembre, VII Ind. in Altamura. Manca l'anno.

Nota: Documento cartaceo, staccato nella piegatura centrale, e macchiato quasi interamente di umido e con caratteri semideleti. Inedito.

Contenuto: Testamento di Gemma di Domenico de Melodia abitante in Altamura.

Presenti il giudice Giorgio di Altamura, Martino di Angelo de Cara pubblico notaio, « dompno » Domenico Santoro, notar Leone di Gioia, Nicola de Agralisto di Altamura, e con l'assistenza del mundualdo legittimo Andrea di Giovanni, di lei fratello, la suddetta Gemma dispone che dalle quattro once d'oro e tarì 22 che ricevette il marito Domenico in dote, gli siano rilasciate once d'oro una, e gli siano date due rasole di vigne vitate confinanti con le vigne del detto fratello Andrea. Lascia alla madre, dalla sua porzione dotale, tarì quindici ed una vigna di una rasola, da passarsi, alla morte, al fratello Andrea. Lascia per l'anima sua tarì d'oro sette e mezzo, di cui tarì uno alla fabbrica della Chiesa Maggiore. Nomina epitropo il marito Domenico.

Doc. n. 15

Provenienza: Arch. de Gemmis, Bari.

Data: 21 novembre (1310?), IX Ind. in Altamura.

Nota: Il nome del giudice Lombardo del giudice Meladoy non compare più, oltre il 1310, nei documenti del vol. XII del Cod. Dipl. Barese (A. GIANNUZZI, *Le Carte di Altamura*, Bari, 1935). Il che induce a porre non oltre tale data, l'anno del documento.

Il documento è cartaceo, in buone condizioni. Inedito.

Contenuto: Contratto nuziale, ed assegni maritali.

Nicola di Paolo Cicco di Altamura, in occasione del matrimonio della propria figlia Giovanna con Tommaso, figlio del quondam Giorgio di Nicola di Altamura, aveva dato per dati i seguenti beni, di cui metà secondo l'uso dei Longobardi, e l'altra metà secondo l'uso dei Franchi di Gravina: un sacco di lana con cuscino, un piumaccio di lana, due coperte di bambacia, quattro camicie, un pelliccione di lepre ed altro di agnello, una reticella di seta, quattro..., una conca di bronzo, due botti di vino della capacità di dieci salme, un chiuso di vigne in territorio di Altamura, confinante con la vigna di maestro Domenico Russo, un chiuso di terra vacua sito nello stesso territorio, e dodici once d'oro. Il giorno seguente al matrimonio, intanto, il detto Tommaso, davanti alla Chiesa di Santa Maria Maggiore di Altamura, diede alla moglie Giovanna la *quarta parte di tutti i suoi beni stabili e mobili, di cui metà per diritto di mongigrafo secondo il diritto dei Longobardi, trasferendo il dominio con l'anello, e l'altra metà, per ragione di dotario, trasferendo il dominio per mezzo del coltello, secondo l'uso dei Franchi.*

Giudici: Lombardo del giudice Meladoy, Leone di Gioia, (Drono?) del giudice Falcone di Altamura.

Notaio: Martino (di Angelo de Cara?).